



African-Eurasian Waterbird Agreement

**ANALISI CRITICA DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL'AEWA PER UNA CORRETTA  
APPLICAZIONE IN ITALIA**

**Gennaio 2007**

**ALESSANDRO ANDREOTTI e SARA TOMASINI**

Redatto con la collaborazione di Nicola Baccetti, Lorenzo Serra e Marco Zenatello

# INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>Introduzione</b> .....	1
<b>Finalità dell'AEWA</b> .....	2
<b>Struttura dell'AEWA</b> .....	2
<b>Testo dell'Accordo</b> .....	3
<b>A) Obblighi previsti per le Parti contraenti</b> .....	3
<i>Aspetti formali - ART. V</i> .....	3
<i>Impegni per la conservazione (misure di conservazione generali)</i>	
- <i>ART. III</i> .....	3
<i>Adozione delle azioni previste dal Piano d'azione - ART IV</i> .....	5
<b>B) Aspetti facoltativi</b> .....	6
<b>Analisi degli obblighi derivanti dal Piano d'azione</b> .....	7
<b>1) Conservazione specie</b> .....	7
1.1) <i>Misure giuridiche</i> - Piano d'azione par. 2.1 .....	7
<b>Paragrafo 2.1.1</b> .....	7
<b>Paragrafo 2.1.2</b> .....	24
<b>Paragrafo 2.1.3</b> .....	27
1.2) <i>Piani d'azione per specie</i> - Piano d'azione par. 2.2 .....	28
<b>Paragrafo 2.2.1</b> .....	28
<b>Paragrafo 2.2.2</b> .....	30
1.3) <i>Misure di emergenza</i> - Piano d'azione par. 2.3 .....	34
1.4) <i>Reintroduzioni</i> - Piano d'azione par. 2.4.....	42
1.5) <i>Introduzioni</i> - Piano d'azione par. 2.5.....	43
<b>2) Conservazione habitat</b> .....	52
2.1) <i>Inventario degli habitat</i> - Piano d'azione par. 3.1 .....	52
2.2) <i>Conservazione delle aree</i> - Piano d'azione par. 3.2 .....	55
2.3) <i>Ripristino e ricreazione di zone umide</i> - Piano d'azione par. 3.3 .....	58
<b>3) Gestione delle attività antropiche</b> .....	60
3.1) <i>Caccia</i> - Piano d'azione par. 4.1.....	60

3.2) <i>Ecoturismo</i> - Piano d'azione par. 4.2 .....	65
3.3) <i>Altre attività antropiche</i> - Piano d'azione par. 4.3 .....	69
<b>4) Ricerca e monitoraggio</b> - Piano d'azione par. 5 .....	72
<b>5) Educazione ed informazione</b> - Piano d'azione par. 6.....	77
<b>6) Modalità di attuazione</b> - Piano d'azione par. 7 .....	78
<b>ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</b> .....	81

## Introduzione

Con Legge n. 66/06 lo Stato Italiano ha formalmente aderito all'African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), Accordo internazionale per la conservazione degli uccelli acquatici migratori, redatto nel 1995 ed entrato in vigore nel novembre 1999.

Questo Accordo rappresenta una delle principali iniziative sviluppate nell'ambito della Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratrici (Convention on Migratory Species - CMS). Esso si pone l'obiettivo di tutelare 235 specie di uccelli migratori legati almeno per una parte del proprio ciclo biologico alle zone umide. L'ambito geografico in cui si applica si estende dal Canada orientale all'Asia occidentale, dall'Europa all'Africa, interessando 119 Stati; sino ad ora è stato ratificato da 59 paesi.

L'adesione dell'Italia a questo importante Accordo internazionale, da un lato pone degli obblighi al nostro Paese, dall'altro offre interessanti opportunità per avviare iniziative di conservazione inserite all'interno di un ampio contesto internazionale. Rilevante a riguardo è la considerazione di come il nostro Paese si ponga in una posizione centrale rispetto all'intero areale oggetto dell'Accordo: proprio per questa ragione in Italia sono presenti ben 130 specie di uccelli acquatici inclusi nell'AEWA, considerando sia nidificanti, sia svernanti e migratori regolari.

Per garantire una corretta applicazione dell'AEWA nel nostro Paese si è ritenuto opportuno analizzare in dettaglio il testo dell'Accordo e delle Linee Guida adottate dalla Riunione delle Parti. Il testo, infatti, si presenta piuttosto complesso, essendo costituito da una serie di disposizioni articolate, con una parte generale (il testo vero e proprio dell'Accordo) e una parte che dettaglia le azioni di conservazione da intraprendere (il Piano d'Azione - Allegato 3 dell'Accordo). L'analisi ha comportato l'esame di numerosi documenti forniti in allegato alla presente relazione su supporto sia informatico che cartaceo (*nella relazione i riferimenti agli allegati sono in colore verde*).

Una specificità dell'AEWA che ha richiesto una particolare attenzione è legata all'approccio scelto per individuare le priorità di conservazione: a differenza di altri strumenti normativi internazionali, questo Accordo pone l'attenzione sulle singole popolazioni, anziché sulle specie. Tale modo innovativo di intendere la difesa della biodiversità pone certamente molti problemi tecnici - legati alla difficoltà di distinguere soggetti di una stessa specie appartenenti a popolazioni diverse - ma offre la possibilità di modulare gli interventi di tutela in modo da preservare le comunità ornitiche nel loro complesso, in un'ottica più corretta sotto il profilo ecologico e biologico.

L'analisi degli obblighi derivanti per l'Italia è stata effettuata considerando in primo luogo le iniziative già assunte per la conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat e verificando quanto tali azioni rappresentino di fatto misure in grado di rispondere agli impegni derivanti dall'AEWA. Contestualmente sono stati individuati i principali interventi da attuare prioritariamente a livello nazionale. In particolare si è fatto riferimento a quelle iniziative destinate ad assumere rilevanza per la conservazione di specie maggiormente minacciate o per l'ampia ricaduta sulla generalità delle zone umide italiane.

Si ritiene che il materiale prodotto possa costituire un elaborato utile alla stesura del rapporto tecnico che l'Italia dovrà consegnare al Segretariato dell'AEWA almeno 120 giorni prima della prossima Riunione delle Parti prevista per il 23-27 novembre 2008.

## **Finalità dell'AEWA**

L'AEWA ha la finalità di conservare gli uccelli acquatici migratori elencati nell'Allegato 2 dell'Accordo in un'area geografica che interessa l'Africa, l'Europa, l'Asia occidentale, la Groenlandia e il Canada nord-orientale (Allegato 1 dell'Accordo).

**N.B.:** le specie oggetto dell'AEWA sono elencate in una versione aggiornata dell'All. 2 (approvata nel corso della seconda Riunione delle Parti - MOP2 - nel 2002), non pubblicata in Gazzetta Ufficiale<sup>1</sup>. Per prendere visione della tabella aggiornata, consultare la documentazione allegata (*Testo AEWA*).

## **Struttura dell'AEWA**

L'AEWA si compone di un testo normativo sintetico e di tre allegati. Il testo normativo indica quali sono gli obblighi formali a cui ciascun paese contraente deve ottemperare; i tre allegati indicano rispettivamente, l'area geografica a cui l'Accordo si applica (Allegato 1), le specie oggetto di tutela (Allegato 2) e le misure di conservazione da adottare (Piano d'azione - Allegato 3). Quest'ultimo allegato rappresenta la parte più importante dell'Accordo perché indica in dettaglio le azioni di conservazione che devono essere adottate.

---

<sup>1</sup> La legge n. 66/06 con cui l'Italia ha aderito all'AEWA è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4.3.2006 - Supplemento Ordinario n. 51. In allegato a tale legge è stato pubblicato anche il testo dell'Accordo, ma è stata riportata la versione non aggiornata dell'elenco delle specie oggetto di tutela (All. 2).

## Testo dell'Accordo

### A) Obblighi previsti per le Parti contraenti

#### *Aspetti formali - ART. V*

È prevista una serie di adempimenti formali a carico di ogni Parte contraente.

- 1) **Designazione di una o più Autorità preposte all'attuazione dell'Accordo.** Tali Autorità devono, tra l'altro, monitorare tutte le attività che possono avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori presenti entro i confini nazionali - art. V, 1(a).
- 2) **Designazione di un referente unico (*contact point*),** incaricato di mantenere i contatti con il Segretariato e le altre Parti contraenti. Nome e indirizzo del referente devono essere comunicati con tempestività al Segretariato - art. V, 1(b).
- 3) **Redazione di un rapporto concernente l'attuazione dell'Accordo,** nel quale in particolare siano illustrate le misure di conservazione adottate dalla Parte contraente. Tale rapporto va redatto secondo un formato standard (vedere allegato *FormatReport*) e va consegnato al Segretariato almeno 120 giorni prima di ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti. Con le stesse tempistiche dovrà essere consegnato anche un rapporto specifico sui progressi fatti per eliminare l'uso delle munizioni contenenti piombo nelle zone umide. La prossima riunione è prevista in Madagascar il 23-27 novembre 2008 - art. V, 1(c) e *Risoluzione 3.4*.
- 4) **Contribuzione al finanziamento dell'Accordo,** secondo i parametri di valutazione delle Nazioni Unite - art. V, 2(a).

#### *Impegni per la conservazione (misure di conservazione generali) - ART. III*

È indicata una serie di misure che i paesi contraenti sono tenuti ad adottare per conservare gli uccelli migratori (con particolare riferimento alle specie in pericolo e a quelle con uno stato di conservazione sfavorevole); maggiori dettagli sugli obiettivi da conseguire e sulle modalità di intervento sono contenute nel Piano d'azione (All. 3) e nelle Linee Guida.

- 1) **Accordare un particolare regime di protezione alle specie di uccelli acquatici in pericolo, applicando le stesse misure di conservazione previste all'art. 3, commi 4 e 5 della Convenzione di Bonn** - art. III, 2(a). L'art. 3 della Convenzione di Bonn si applica alle specie appartenenti alla fauna selvatica italiana riportate nella tabella seguente.

Nome scientifico	Nome italiano	Presenza in Italia <sup>1</sup>
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	A10
<i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore	A30
<i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore	A10
<i>Aquila heliaca</i>	Aquila imperiale	A30
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	A11
<i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso	A20
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	A11
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Aquila di mare	A24
<i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso	A11
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata	A33 <sup>2</sup>
<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello	A30
<i>Otis tarda</i>	Otarda	A20
<i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso	A34
<i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio	A30
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano comune	A20

**Legenda relativa ai codici utilizzati per indicare la presenza delle diverse specie in Italia<sup>1</sup>**

A = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950.

**Status generale (prima cifra)**

1 = regolare: specie constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.

2 = irregolare: specie constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni.

3 = accidentale: specie constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950.

**Status riproduttivo (seconda cifra)**

1 = regolare: specie che ha nidificato in almeno 9 degli ultimi 10 anni.

3 = accidentale: specie che ha nidificato solo in 1-3 siti o anni.

4 = storica: specie che ha nidificato regolarmente in un certo periodo, ma mai negli ultimi 10 anni.

0 = specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

Le misure previste dall'art. 3, commi 4 e 5 della Convenzione di Bonn prevedono:

- a) la conservazione e il ripristino degli habitat;
- b) la prevenzione, la compensazione, o la rimozione degli effetti negativi di attività antropiche che ostacolano la migrazione;
- c) la prevenzione o la riduzione dei fattori di minaccia, in particolare attraverso il controllo delle specie esotiche;
- d) il divieto di effettuare prelievi, salvo deroghe puntuali a carattere eccezionale.

<sup>1</sup> Per valutare le presenze in Italia delle specie ornitiche oggetto delle misure di tutela dell'art. 3 della Convenzione di Bonn si è fatto riferimento alla "Check-list degli uccelli italiani" redatta nel 2004 dal Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), a cura di G. Fracasso, N. Baccetti e L. Serra.

<sup>2</sup> In Italia lo status dell'Anatra marmorizzata negli ultimi anni è cambiato, a seguito del processo di colonizzazione che si è registrato dal 2000 in corrispondenza di alcune zone umide siciliane.

- 2) **Assicurare un uso sostenibile delle popolazioni di uccelli selvatici e dei relativi habitat** sulla base delle migliori conoscenze disponibili - art. III, 2(b).
- 3) **Identificare i siti e gli habitat importanti per gli uccelli acquatici migratori e garantirne la conservazione, la gestione e il ripristino** - art. III, 2(c); in particolare, occorre mantenere un'adeguata rete di ambienti idonei - art. III, 2(d).
- 4) **Definire misure atte a minimizzare gli effetti negativi delle diverse attività antropiche**, prevedendo misure di ripristino o compensazione nel caso di perdite degli habitat - art. III, 2(e).
- 5) **Cooperare nel caso di situazioni di emergenza** che richiedono l'intervento di più paesi e identificare le specie che risultano più vulnerabili in tali circostanze e le procedure da adottare - art. III, 2(f).
- 6) **Vietare l'introduzione sul territorio nazionale di uccelli acquatici non autoctoni** e provvedere a controllare i *taxa* già introdotti - art. III, 2(g)
- 7) **Implementare attività di monitoraggio continuo e programmi di ricerca sull'ecologia e sulla biologia degli uccelli acquatici**, anche avviando forme di collaborazione con altre Parti contraenti - art. III, 2(h).
- 8) **Promuovere attività di formazione** per preparare il personale da impiegare per le attività di monitoraggio, ricerca e gestione nelle aree dove mancano le necessarie professionalità - art. III, 2(i) - garantendo la cooperazione con altre Parti contraenti - art. III, 2(l).
- 9) **Svolgere azioni di sensibilizzazione** per aumentare la consapevolezza dell'importanza di conservare gli uccelli acquatici migratori - art. III, 2(j).
- 10) **Promuovere lo scambio dei risultati ottenuti** in tema di ricerca, monitoraggio, conservazione e sensibilizzazione - art. III, 2(k).
- 11) **Cooperare con le altre Parti contraenti per attuare l'Accordo**, soprattutto nelle aree di ricerca e monitoraggio - art. III, 2(l).

#### ***Adozione delle azioni previste dal Piano d'azione - ART IV***

Nel dare attuazione alle misure generali di conservazione, le Parti contraenti devono seguire le indicazioni contenute nel Piano d'azione (Allegato 3) - art. IV, 1.

**N.B.:** le popolazioni oggetto del Piano d'azione sono elencate in una versione aggiornata della Tabella 1 (approvata nel corso della seconda Riunione delle Parti - MOP2 - nel 2002), non pubblicata in Gazzetta Ufficiale<sup>1</sup>. Per prendere visione della tabella aggiornata, consultare la documentazione allegata (*Testo AEW*). Esiste una terza versione della Tabella 1 (che di seguito verrà citata come "Tabella 1 emendata"), non ancora recepita in via definitiva, che tuttavia deve essere presa in considerazione nel momento in cui vengono adottate le misure di conservazione, in ottemperanza a quanto stabilito con *Risoluzione 3.8*, approvata nel corso della terza Riunione delle Parti - MOP3 - nel 2005 (*Tabella 1 allegata al MOP3.29Rev.2*). La

---

<sup>1</sup> La legge n. 66/06 con cui l'Italia ha aderito all'AEWA è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4.3.2006 - Supplemento Ordinario n. 51. In allegato a tale legge è stato pubblicato anche il testo dell'Accordo, ma è stata riportata la versione non aggiornata dell'elenco delle popolazioni oggetto di tutela (Tabella 1 dell'All. 3).

tabella è stata aggiornata in base alle informazioni contenute nel “Rapporto sullo Stato di Conservazione degli Uccelli acquatici migratori nell’Area dell’Accordo” (*Inf. 3.1* - settembre 2005) presentato alla terza Riunione delle Parti, e prevede, a seconda delle specie considerate, una revisione della categoria che ne descrive lo stato di conservazione e/o la suddivisione in popolazioni distinte (si veda in allegato la Tabella 1 emendata con le popolazioni presenti in Italia - *Tabella 1 Italia Emendata*)

**Il Piano d’azione introduce per la prima volta un approccio alla conservazione basato non solo sulle specie, ma anche sulle diverse popolazioni.** Questo tipo di impostazione presenta il vantaggio di indirizzare maggiormente le attività di conservazione verso quelle situazioni più meritevoli di attenzione, tuttavia comporta anche alcune controindicazioni legate alla difficoltà di distinguere tra loro le diverse popolazioni. Per una più agevole lettura della tabella, si è provveduto a riportare esclusivamente le popolazioni che sono presenti almeno in una parte del proprio ciclo biologico nel nostro Paese. Non sono state considerate le popolazioni di specie accidentali in Italia, mentre è stato incluso il Gobbo rugginoso, nonostante l’estinzione della specie avvenuta negli anni '70.

In alcuni casi, vista la difficoltà nell’individuare la popolazione che interessa il nostro Paese, si è deciso di considerare più popolazioni; questo tipo di approccio è stato utilizzato in particolare per la Sgarza ciuffetto, la Nitticora, il Tarabusino e il Tarabuso, in riferimento alla Tabella 1 emendata. D’altra parte, **in presenza di più popolazioni della stessa specie si richiede alle Parti contraenti di applicare le misure di conservazione appropriate alla popolazione caratterizzata dallo stato di conservazione meno favorevole** (par. 7.2 del Piano d’azione).

## **B) Aspetti facoltativi**

- 1) **Ogni Parte contraente può contribuire al finanziamento volontario** di attività di monitoraggio, ricerca, formazione e progetti di conservazione - art. V, 3; inoltre può fornire un supporto tecnico e finanziario ad altre Parti contraenti - art. V, 4.

## Analisi degli obblighi derivanti dal Piano d'azione

Per consentire una valutazione attenta e ragionata degli obblighi derivanti dal Piano d'azione si è ritenuto opportuno raccogliere, per ciascuna misura di conservazione indicata, ogni informazione disponibile rilevante a riguardo, secondo lo schema seguente:

- a) testo del Piano d'azione tradotto in italiano - traduzione non ufficiale - (in corsivo);
- b) eventuali tabelle che includono le popolazioni oggetto della misura presenti in Italia;
- c) sintesi di eventuali Linee Guida approvate dalla Riunione delle Parti (testo in riquadro);
- d) misure attuate;
- e) misure da attuare.

A proposito del punto d) si rileva che nell'ambito della politica nazionale di conservazione della biodiversità sono già state messe in atto diverse iniziative che rientrano nello spirito dell'Accordo, da parte dello Stato, delle Regioni e delle Aree protette. Considerata la complessità degli argomenti oggetto dell'AEWA e il grande numero di soggetti che in Italia si occupano a vari livelli dei problemi di conservazione, si ritiene che il quadro delle iniziative già realizzate o in corso in Italia risulti parziale e meriti di essere completato attraverso le informazioni disponibili presso la Direzione Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche ai fini della relazione che l'Italia dovrà presentare al Segretariato dell'Accordo nel 2008.

Per le misure da attuare si è cercato di attribuire massima priorità alla conservazione delle specie e delle popolazioni caratterizzate da uno stato di conservazione più sfavorevole. Inoltre si sono privilegiate quelle iniziative destinate ad avere effetti positivi su un numero più elevato di specie, considerando anche il bilancio costi-benefici.

### 1) Conservazione specie

#### 1.1) *Misure giuridiche* - Piano d'azione par. 2.1

#### Paragrafo 2.1.1

*Occorre accordare un regime di tutela per le specie indicate in Tabella A, prevedendo il divieto di prelievo di uccelli o di uova, il divieto di disturbo intenzionale, il divieto di detenzione, uso e commercio di uccelli o uova.*

**Tabella A** - sono incluse le popolazioni presenti in Italia riportate nella colonna A della Tabella 1 dell'All. 3 - Piano d'azione AEWA.

Nome italiano	Nome scientifico	Regione biogeografica	Status
Airone rosso	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	2

Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus albus</i>	Europa occidentale, centrale e sud orientale/Mar Nero-Mediterraneo	2
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Mediterraneo-Mar Nero-Nord Africa/Africa subsahariana	3c
Tarabuso*	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Europa (nid.)	3c
Cicogna nera*	<i>Ciconia nigra</i>	Europa sud occidentale/Africa occidentale	1c
Mignattaio*	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Mar Nero-Mediterraneo/Africa occidentale	3c
Spatola*	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Europa occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1c
		Europa centrale e sud orientale/Mediterraneo e Africa tropicale	2
Gobbo rugginoso*	<i>Oxyura leucocephala</i>	Mediterraneo occidentale (Spagna e Marocco)-Algeria e Tunisia	1a 1b 1c
Oca lombardella	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Siberia occidentale/Europa centrale	3c
Volpoca*	<i>Tadorna tadorna</i>	Mar Nero-Mediterraneo	3c
Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Mediterraneo occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1a 1b 1c
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Mediterraneo occidentale/Africa settentrionale e occidentale	1a 1c
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Europa-Asia occidentale/Africa subsahariana	1b
Avocetta*	<i>Recurvirostra avocetta</i>	Europa sud orientale, Mar Nero e Turchia (nid.)	(3c)
Pernice di mare*	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Europa occidentale-Africa nord-occidentale/Africa occidentale	2
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	3c
Piviere tortolino*	<i>Eudromias morinellus</i>	Europa/Africa nord occidentale	(3c)
Pittima reale	<i>Limosa limosa islandica</i>	Islanda/Europa occidentale	3a
Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Siberia centrale/Mediterraneo-Asia sud occidentale	1a 1b 1c
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata orientalis</i>	Siberia occidentale/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale	3c
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Baltico/Europa sud occidentale-Africa nord occidentale	1c
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	Europa settentrionale/Asia sud occidentale-Africa	3c
Gabbiano corso*	<i>Larus audouinii</i>	Mediterraneo/Coste settentrionali e occidentali dell'Africa	1a 3a
Sterna zampenere*	<i>Sterna nilotica nilotica</i>	Europa occidentale/Africa occidentale	2
Sterna maggiore*	<i>Sterna caspia caspia</i>	Europa (nid.)	1c
Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis emigrata</i>	Mediterraneo meridionale/coste africane nord occidentali e occidentali	1c
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	Mar Nero-Mediterraneo (nid.)	3a 3c
Fratichello (nota 1)	<i>Sterna albifrons albifrons</i>	Mar Nero e Mediterraneo orientale (nid.)	3c
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus hybridus</i>	Europa occidentale-Africa nord occidentale (nid.)	3c

## **Legenda**

### **Regioni biogeografiche:**

Vengono indicate seguendo i criteri adottati nella pubblicazione "Waterbird Population Estimates" (2002, III edizione), di Wetlands International; il trattino verticale "f" è usato per separare le aree di riproduzione da quelle di svernamento. La sigla "nid." indica che viene considerata solamente la popolazione nidificante nell'area.

### **Status:**

- 1 a - Specie incluse nell'Allegato I della Convenzione di Bonn;  
b - Specie incluse nella Lista Rossa "Threatened Birds of the World" (BirdLife International, 2000) nella categoria "specie minacciate";  
c - Popolazioni costituite da meno di 10.000 individui;
- 2 - Popolazioni comprese tra i 10.000 e i 25.000 individui;
- 3 - Popolazioni comprese tra i 25.000 e i 100.000 individui e considerate a rischio in quanto:  
a - concentrate in un piccolo numero di siti durante una fase qualsiasi del ciclo annuale;  
c - mostrano un declino significativo nel lungo termine;

Le cifre in parentesi si riferiscono ad informazioni stimate che necessitano di essere approfondite.

**Nota 1:** nel caso del Fraticello sono state inserite nella Tabella 1 del Piano d'azione le popolazioni nidificanti lungo l'Atlantico orientale e nell'area del Mar Nero e del Mediterraneo orientale, mentre non è stata considerata quella del Mediterraneo centro-occidentale alla quale dovrebbero riferirsi i contingenti nidificanti in Italia. Si ritiene tuttavia importante includere il nucleo riproduttivo italiano tra le popolazioni meritevoli di particolari misure di conservazione, per due distinte ragioni:

- 1 - la specie nel nostro Paese sta andando incontro ad un drammatico declino legato soprattutto al disturbo delle colonie;
- 2 - l'Italia ospita un numero di coppie significativo dell'intera popolazione europea (inclusa Russia europea e Turchia) compresa tra il 7% e l'11% (BirdLife International, 2004 - Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. Cambridge (UK). BirdLife International (BirdLife Conservation Series n. 12).

**N.B.:** Nella Tabella 1 emendata non compaiono più tra le specie prioritarie l'Airone bianco maggiore, il Beccapesci e il Mignattino piombato, mentre vengono inclusi lo Svasso cornuto (in categoria 2) e il Corriere grosso e lo Zafferano (in categoria 3c). Le popolazioni di Sgarza ciuffetto, Nitticora, Tarabusino e Tarabuso sono state suddivise in sub-popolazioni distinte con stato di conservazione diverso (si veda Tabella 1 emendata).

Durante la seconda Riunione delle Parti con *Risoluzione 2.3* è stata adottata la "Linea Guida sulla legislazione nazionale per la protezione delle specie di uccelli acquatici migratori e i loro habitat" (*MOP2.12*).

### **"Linea Guida sulla legislazione nazionale per la protezione delle specie di uccelli acquatici migratori e i loro habitat".**

Ha lo scopo di guidare i paesi nella preparazione di nuove leggi e nella revisione di quelle già esistenti relative alla conservazione e all'uso sostenibile degli uccelli migratori e del loro habitat.

Il processo di preparazione ed approvazione della legge comporta le seguenti tappe:

- 1 - **analisi legislativa;**
- 2 - **analisi dei fattori fisici, politici, sociali e di conservazione maggiormente rilevanti;**
- 3 - **preparazione di una bozza iniziale della normativa;**

4 - **presentazione della bozza iniziale per consentire un esame pre-Parlamentare;**

5 - **presentazione al Parlamento e discussione;**

6 - **conversione in legge.**

Questa Linea Guida tratta i punti dall'1 al 3.

1 - **Analisi legislativa:** studio di tutta la normativa esistente (nazionale e regionale) che riguarda la conservazione degli uccelli migratori. Occorre esaminare tutti i documenti legislativi in vigore relativi a:

- Conservazione della fauna selvatica;
- Aree protette;
- Zone umide e acque;
- Foreste;
- Valutazione di Impatto Ambientale e altra normativa ambientale;
- Rilascio di autorizzazioni/licenze;
- Commercio;
- Apposizione di tasse;
- Infrastrutture;
- Conferimento dei poteri alle agenzie governative e ai funzionari;
- Autorità centrali e sistema legale nazionale, incluse le autorità delegate a livello regionale e locale.

2 - **Analisi dei fattori fisici, politici, sociali e di conservazione maggiormente rilevanti:** al di là degli aspetti legali, i più importanti fattori che interessano la legislazione sono:

- le informazioni tecniche relative alle specie e agli habitat all'interno del paese;
- i fattori socio-culturali che sono implicati nella gestione delle zone umide e nella conservazione delle specie.

3 - **Preparazione di una bozza preliminare della normativa.**

Definizioni. La definizione delle specie e le regole di categorizzazione sono più efficaci quando:

- viene usata una terminologia che non si presta a differenti interpretazioni;
- forniscono una spiegazione chiara di quali specie siano protette, ad esempio attraverso una o più liste di specie che possono essere emendate, se necessario, senza la promulgazione di un'ulteriore legge; possono essere indicate più liste, ciascuna caratterizzata da un diverso livello di protezione (da specificare con chiarezza);
- assicurano che le specie di uccelli protette ai sensi dell'AEWA (All. 2) e quelle elencate nella Tab. 1 del Piano d'azione siano chiaramente individuate quali oggetto di tutela della legge; la tutela deve estendersi ai soggetti vivi e morti, a loro parti e prodotti, nidi, uova, penne e gusci, e ad altre componenti degli ecosistemi da cui dipendono le specie protette (ad es. altre specie che rappresentano una fonte di cibo per gli uccelli);
- identificano le procedure e i criteri per aggiungere e/o rimuovere specie da ogni lista;
- chiariscono che la decisione di aggiungere una specie può basarsi su fattori diversi dallo stato di conservazione della specie stessa. In particolare, si può prevedere di proteggere una specie se risulta essenziale per un'altra specie protetta; inoltre si può considerare lo stato di

- conservazione internazionale e l'impatto di certe attività fuori dalla giurisdizione del paese;
- considerano il caso in cui un soggetto (o parte di esso) non può essere identificato (ad esempio prevedendo il sequestro temporaneo del soggetto per effettuare *test*, definendo le modalità per rilasciare le autorizzazioni, ecc.);
  - indicano dove e come un cittadino o un funzionario pubblico possono trovare gli elenchi aggiornati completi delle specie incluse in ogni categoria.

Uso sostenibile: l'uso sostenibile delle specie di uccelli acquatici migratori è un obiettivo importante da conseguire per garantirne la conservazione. Una legge che sostenga questo principio dà al governo la forza per richiedere che i prelievi divengano sostenibili e siano effettuati impiegando metodi meno impattanti sull'habitat.

È auspicabile assicurare che il "principio di precauzione" sia applicato per tutte le attività e le decisioni rilevanti ai fini della protezione degli uccelli acquatici migratori.

Le informazioni scientifiche e una loro corretta comprensione rappresentano un elemento essenziale per garantire un uso sostenibile delle specie, degli habitat o degli ecosistemi. Questo tipo di informazioni deve fornire alle autorità:

- una comprensione continua, precisa dello stato attuale di ogni specie, gruppo di specie, habitat ed ecosistemi;
- un quadro dei fattori e delle attività che condizionano le varie specie, gli habitat e gli ecosistemi;
- una buona conoscenza della biologia ed ecologia di ogni specie, habitat ed ecosistema, (ivi inclusa la conoscenza del tasso di prelievo che consente alla specie di mantenersi stabile, in uno stato di conservazione favorevole).

È essenziale che la valutazione dello stato di conservazione delle specie venga effettuata in stretta collaborazione con altri paesi sulla rotta migratoria della popolazione protetta.

Le disposizioni per la raccolta dei dati, la valutazione e l'inventario dovrebbero, tra l'altro:

- indicare ai funzionari incaricati della raccolta e dell'utilizzo dei dati gli obiettivi normativi specifici per cui i dati stessi sono raccolti;
- definire in precedenza con che frequenza vanno raccolti i dati di monitoraggio;
- definire gli enti che hanno la responsabilità di gestire la raccolta dei dati;
- definire le responsabilità dei soggetti che forniscono i dati, assegnando una parte della responsabilità della raccolta a concessionari di licenze (specialmente *tour operator*, organizzazioni che gestiscono aree protette a contratto, concessionari, ecc.);
- assicurare che le fonti di dati interne alle amministrazioni (inclusi i dati di precedenti licenze) siano utilizzate e impiegate per validare le informazioni fornite da terzi;
- autorizzare i soggetti che effettuano la raccolta dei dati e il processo di valutazione ad utilizzare informazioni provenienti da altre Parti e da altre fonti e a sviluppare rapporti specifici per condividere con altri le informazioni;
- dare mandato a specifici enti per controllare i dati ricevuti e per verificare se siano sufficienti e veritieri;
- prevedere adeguate sanzioni ed altri disincentivi per chiunque sottoponga dati non corretti o non sufficientemente verificati.

Per essere efficace una legislazione finalizzata alla conservazione, gestione e pianificazione nell'ottica della sostenibilità dovrebbe:

- specificare un termine massimo per il completamento del piano di gestione ed un periodo per la regolare revisione sistematica del piano;
- identificare gli aspetti principali da sviluppare all'interno del piano (per un elenco dettagliato si veda il testo della Linea Guida, a pag. 20);
- specificare le procedure per l'adozione finale del piano;
- autorizzare l'adozione (e specificare le procedure per la proposta) di regolamenti che possono essere utili per dare effetto al piano;
- identificare le fonti da consultare nel processo di pianificazione;
- prevedere programmi per la supervisione, il coordinamento o l'approvazione dei piani sviluppati a livello provinciale o locale;
- rendere possibile che il piano di gestione e gli enti che lo attuano regolino le attività fuori dagli habitat protetti o da altre aree designate in modo da assicurare che questo tipo di attività non danneggi o metta in pericolo le specie protette e gli ecosistemi;
- rendere possibile la designazione di zone di protezione per tutelare non solo le aree con habitat prioritari, ma anche le zone cuscinetto in cui le attività antropiche potrebbero determinare un impatto sugli habitat e le rotte migratorie;
- indirizzare le modalità attraverso cui coinvolgere l'opinione pubblica nei processi gestionali;
- specificare le procedure per assicurare che tutti i commenti e le informazioni ricevute siano adeguatamente considerate.

Per quanto riguarda il rilascio delle licenze la normativa deve:

- provvedere affinché tutte le decisioni a questo proposito vengano prese in accordo con il piano di gestione degli uccelli acquatici migratori, a meno che non venga seguita una procedura specifica (in generale la procedura per rilasciare una licenza che non sia in accordo con il piano dovrebbe prevedere un processo di consultazione di tutti i settori governativi interessati, dell'opinione pubblica e dei privati coinvolti);
- definire le modalità per proibire o controllare l'accesso alle aree protette;
- identificare le attività che possono essere svolte solo previo ottenimento di una licenza (diporto nautico, sorvolo a bassa quota, pesca, caccia, ecc.);
- identificare particolari situazioni di esenzione per cui i permessi possono essere rilasciati;
- identificare le condizioni vincolanti per cui una licenza può essere accordata (ad es. cittadinanza, precedente rispetto della norma);
- identificare le norme vincolanti che devono essere incluse in ogni licenza, come le specie che possono essere prelevate, le modalità di prelievo, i limiti geografici, temporali o stagionali, le quote specificatamente indicate, le forme di rendiconto e i meccanismi di controllo;
- specificare l'autorità proposta a definire e raccogliere le tasse per le licenze e i permessi;
- specificare l'autorità proposta a impartire direttive di emergenza o a modificare le condizioni per il rilascio di licenze o permessi, nel caso di emergenze, cambiamenti significativi dello stato delle specie o habitat;
- specificare il meccanismo, se consentito, di trasferimento e vendita dei permessi;

- specificare le condizioni per cui un permesso può essere modificato;
- prevedere forme di appello per le richieste di licenze o altri permessi che vengono negati o per quelle licenze che sono state revocate.

In aggiunta la normativa dovrebbe autorizzare gli enti che rilasciano le licenze ad includere nei permessi condizioni rilevanti per garantire un uso sostenibile degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat. È importante esaminare le disposizioni relative alle licenze previste da altre normative, in base alle quali vengono autorizzate attività che possono avere un impatto sugli uccelli acquatici migratori.

I programmi finalizzati a garantire un uso sostenibile delle risorse richiedono un'adeguata normativa che dovrebbe, ad esempio:

- riformulare ed interpretare le disposizioni della legge nazionale riguardo allo stato giuridico della fauna selvatica;
- identificare le basi giuridiche per sviluppare meccanismi di controllo verso particolari comunità locali e verso i proprietari/utilizzatori di terreni ove si concentrano specie di interesse;
- identificare i soggetti che hanno diritto a ricavare vantaggi economici attraverso il turismo o altre forme di utilizzo delle specie e dei loro habitat;
- fare chiarezza e definire i rapporti tra coloro che utilizzano direttamente la fauna selvatica (cacciatori, o altre persone abilitate al prelievo) e le comunità che possono beneficiare di vantaggi indiretti grazie ad un uso sostenibile delle risorse.

È essenziale che altri enti pubblici e altre normative rivolgano una particolare attenzione alle necessità di conservare le specie migratrici e che nelle Valutazioni di Impatto Ambientale di attività di sviluppo siano considerati gli impatti potenziali sugli uccelli acquatici migratori e sia data loro priorità.

Nello stabilire i divieti di prelievo o distruzione di habitat specifici o nel definire la valutazione e/o modifica delle disposizioni che riguardano il rilascio delle autorizzazioni e il processo decisionale, le Parti dovrebbero:

- imporre limitazioni sia per coloro che prendono provvedimenti dannosi per determinate specie, sia per i proprietari sui cui terreni viene trovata la specie;
- confermare che le norme relative alle licenze devono considerare l'impatto potenziale dell'attività sugli uccelli acquatici e i loro habitat;
- assicurare che le leggi relative alle licenze, al processo decisionale e alla Valutazione di Impatto Ambientale in tutti i settori riconoscano le priorità di conservazione indicate dall'AEWA;
- richiedere che le disposizioni relative alle Valutazioni di Impatto Ambientale prevedano, come elemento obbligatorio, che gli enti coinvolti nelle decisioni diano priorità ai commenti degli enti e istituti coinvolti nella conservazione degli uccelli acquatici migratori o nominati come consiglieri scientifici su questi temi, nei casi in cui le attività da valutare abbiano un effetto su tali specie e/o sui loro habitat;
- assicurare che sia garantito un ruolo agli enti incaricati di proteggere gli uccelli acquatici e i loro habitat nelle norme che regolano lo sviluppo della zonizzazione a livello locale,

regionale e nazionale.

Controlli diretti sui prelievi: la maggior parte delle misure legali finalizzate al controllo sui prelievi si basano sull'uso di liste di specie soggette a diversi regimi di protezione. Uno dei concetti più importanti è riconoscere il valore di un approccio che tenga in considerazione più aspetti. Benché un divieto di base sia importante, può ottenere risultati significativi solo quando è associato ad altre disposizioni. Il divieto da solo può non essere sufficiente a dissuadere i cacciatori da azioni illegali. Soluzioni possibili a questo tipo di problemi potrebbero includere la revisione della legge per definire il termine "caccia" al fine di includere il possesso di animali morti e/o armi o includere una disposizione separata che renda illegale la detenzione di animali morti e/o il possesso di armi per uccidere gli uccelli all'interno di riserve naturali ed in altre aree in cui la caccia non è permessa.

In molti paesi è stata dimostrata l'utilità di definire cosa si deve intendere per "prelievo", comprendendo in questa definizione tutti i tipi di attività che possono comportare la perdita diretta di un soggetto, come tutte le forme di abbattimento o cattura, ma anche le attività che causano eccessivo disturbo e arrecano un danno sensibile.

Per aumentare la presa di coscienza delle persone che effettuano i prelievi, la normativa può porre limiti a tutti coloro che svolgono l'attività venatoria o effettuano altri tipi di prelievo, fissando specifici requisiti per le licenze di caccia o imponendo altre limitazioni (test di abilitazione, requisiti anagrafici, ecc.).

Nell'identificare i metodi permessi e quelli non consentiti, è consigliabile specificare quanto più possibile i metodi permessi.

In tutti i paesi vengono autorizzati mezzi di cattura o di prelievo che dovrebbero essere proibiti perché possono uccidere o danneggiare gli uccelli acquatici e le loro fonti di cibo, perfino se vengono utilizzati con l'intenzione di prelevare altre specie (si veda l'uso nelle zone umide di munizioni al piombo, il ricorso al fuoco, l'uso di bocconi avvelenati o altri prodotti tossici, di esplosivi, armi automatiche, reti, trappole, ecc.).

Occorre considerare anche i prelievi non intenzionali, per cui un individuo viene ucciso o danneggiato accidentalmente. Le disposizioni non devono affrontare solo il problema dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori come risultato di un'identificazione non corretta della specie; esse devono prendere in considerazione anche i prelievi causati da veicoli o altri macchinari, da animali domestici, da attività legali e illegali che non sono rivolte alla cattura di specie protette. A meno che queste situazioni non siano attentamente considerate, possono diventare degli espedienti per chi viola le norme. Se il divieto di effettuare ogni forma di prelievo è mitigato da un'esenzione specifica per i prelievi involontari, questa eccezione dovrebbe applicarsi solo se la persona coinvolta osserva una norma di comportamento corretta, ad esempio comunicando l'evento e/o consegnando la carcassa alle autorità.

La definizione di limiti al prelievo implica la necessità di considerare una serie di attività ed informazioni. Fattori come la natura della caccia ed altri tipi di prelievi all'interno del paese nei confronti di una specie, il suo tasso di ripresa e il suo stato di conservazione contribuiranno alla definizione dei limiti e la modalità con cui autorizzare il prelievo.

Oltre a ciò che è richiesto in materia di possesso di avifauna acquatica ai sensi dell'Accordo, è importante imporre controlli sulla proprietà, dato che il possesso di animali catturati illegalmente, di

soggetti morti o di loro parti, generalmente è un'indicazione che il detentore ha violato i divieti sui prelievi. In generale è consigliabile introdurre un divieto diretto di detenzione di soggetti o di loro parti, che può essere soggetto ad eccezioni. In alcuni casi può essere ugualmente efficace far sì che chiunque venga trovato in possesso di specie protette debba provare che esse sono state ottenute e detenute legalmente, altrimenti sarà ritenuto responsabile di aver violato il divieto sui prelievi non consentiti. Queste disposizioni dovrebbero essere integrate nelle norme relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni che prevedono la possibilità di cacciare o utilizzare la fauna. In funzione della natura dei capi, di loro parti o derivati e del modo in cui sono utilizzati, può essere necessario 1) adottare un sistema di registrazione che consenta di risalire ai proprietari che detengono l'animale; 2) richiedere la stessa licenza necessaria per l'abbattimento o il prelievo di soggetti in natura. In molti casi, queste disposizioni possono essere meno rigide per quelle parti, come penne e nidi non più occupati, che possono essere prelevati senza un danno diretto ai soggetti selvatici. In alcune situazioni può essere controllato in modo analogo il prelievo di altre specie non soggette a protezione (incluse quelle simili a quelle protette e le specie da cui dipendono quelle protette, ad es. perché ne rappresentano una fonte di cibo).

È possibile proibire la detenzione di particolari armi e altri strumenti che sono frequentemente utilizzati per prelievi illegali o che possono arrecare danni alle specie acquatiche migratrici. Limiti per questo tipo di detenzione dovrebbero essere introdotti una volta analizzata una serie di fattori. Ad esempio, all'interno di aree protette dove la caccia è vietata può essere utile vietare il possesso di armi; analogamente si può introdurre un divieto generalizzato dell'utilizzo di metodi di cattura impiegati esclusivamente per il prelievo di specie protette.

Per quanto riguarda il disturbo, il quadro di riferimento legislativo può essere efficace se 1) prevede un divieto generale di svolgere attività in grado di causare danno o disturbo agli uccelli acquatici migratori; 2) fa riferimento specifico a quei problemi che rappresentano una minaccia per l'avifauna; 3) consente di modificare l'elenco delle attività vietate includendone altre che successivamente dovessero risultare problematiche.

Protezione degli ecosistemi e degli habitat degli uccelli migratori: uno dei più importanti sviluppi nella normativa nazionale ed internazionale relativa alla conservazione della biodiversità è il riconoscimento dell'importanza di una rete di aree protette al fine di ottenere obiettivi di conservazione generali e specifici. La designazione formale delle aree protette rappresenta un aspetto basilare per garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle specie e degli ecosistemi protetti.

Per assicurare che la normativa sulle aree protette assicuri effettivamente la conservazione e l'uso sostenibile delle specie di uccelli acquatici migratori, il legislatore deve sforzarsi di assicurare che 1) la conservazione degli uccelli acquatici migratori sia compresa all'interno di un quadro normativo appropriato che possa essere utilizzato per giustificare la designazione di un'area protetta; 2) il piano di gestione dell'area protetta sia lo strumento normativo primario che governa le attività all'interno dell'area e sia individuato con chiarezza l'ente incaricato della conservazione delle specie ornitiche e della regolamentazione di tutte le attività che possono essere impattanti. A tal proposito è essenziale un'analisi della normativa vigente che incida sull'uso del suolo e delle risorse ambientali.

Per quanto riguarda la protezione all'esterno delle aree protette, nella definizione dei divieti di prelievo o distruzione di habitat particolari, le Parti dovrebbero assicurare che le restrizioni imposte

siano ragionevoli e che siano previste deroghe da accordare in situazioni specifiche e a determinate condizioni; dovrebbero inoltre essere previsti incentivi, come la riduzione delle tasse e il rilascio di autorizzazioni speciali per i proprietari o altri soggetti con un forte interesse nei confronti dell'area. Inoltre, ove possibile, può essere opportuno che le autorità preposte effettuino un inventario delle risorse all'interno delle aree e stabiliscano ammende o sanzioni penali nel caso in cui vengano modificate le condizioni registrate.

Per garantire il miglioramento dello stato di conservazione delle specie occorre intervenire seguendo un approccio strettamente tecnico che tenga in considerazione gli aspetti scientifici, biologici ed ecologici in grado di condizionare la scelta dei metodi e le probabilità di successo. In linea generale è importante che la normativa permetta di realizzare una serie di azioni tra le quali:

- la creazione di strutture per la riproduzione in cattività delle specie di uccelli che richiedono interventi di reintroduzione o *restocking*;
- il prelievo in natura delle specie interessate per scopi conservazionistici;
- la reintroduzione delle specie oggetto di intervento in aree caratterizzate dalla presenza di habitat idonei e l'attivazione di misure idonee necessarie per assicurare che le specie si insedino in modo adeguato nel nuovo ambiente;
- l'imposizione di controlli specifici più rigidi sui prelievi e su altre attività in grado di esercitare un effetto negativo sulle specie e/o sulle aree ove l'intervento viene effettuato.

Un particolare tipo di miglioramento degli habitat riguarda la prevenzione o il ripristino dei danni ambientali causati da specie esotiche introdotte intenzionalmente o accidentalmente in una determinata area. In questo caso, dato l'alto numero di attività e di modi attraverso cui le specie esotiche possono essere introdotte, le disposizioni legislative devono considerare diversi aspetti per garantire un'adeguata tutela degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat. In particolare, esse dovrebbero:

- assicurare che alla valutazione del rischio correlato all'introduzione di specie esotiche partecipino gli istituti o gli enti incaricati della conservazione degli uccelli acquatici migratori in tutti i casi in cui alcune o tutte le attività che comportano il rischio di introduzione di tali specie
  - ✓ avvengano entro un determinato raggio da un'area protetta;
  - ✓ mettano a rischio i sistemi idrici che interessano l'area;
  - ✓ possano avere un impatto su anelli critici della catena alimentare degli uccelli acquatici migratori.
- riconoscere che l'introduzione di una specie autoctona nel paese può essere dannosa come una specie alloctona, se non è nativa dell'ecosistema in cui viene introdotta;
- assicurare che il processo decisionale relativo all'introduzione di una determinata specie si applichi più volte, considerando separatamente ogni situazione in cui l'introduzione stessa mette a rischio un ecosistema diverso. A questo scopo ogni area designata come habitat per gli uccelli acquatici migratori dovrebbe essere considerata come un ecosistema separato;
- provvedere alla graduale eliminazione degli incentivi atti a promuovere pratiche a rischio o dannose;
- adottare un approccio precauzionale nel valutare le richieste di introduzioni intenzionali e le

attività che possono portare a introduzioni involontarie.

Un ultimo aspetto da considerare riguarda la necessità di sviluppare accordi con gli Stati confinanti per la gestione di aree protette che si estendono oltre i confini nazionali. Considerate le caratteristiche del territorio italiano, tuttavia non si ritiene che questa problematica sia rilevante per il nostro Paese. Per un approfondimento di questo tema si rimanda a pagina 37 del testo della Linea Guida.

Deroghe: in linea di principio nessun divieto e nessuna norma di tutela riferita ad una specie o ad un habitat può essere assoluto. In diversi casi si rendono necessarie delle eccezioni ai divieti che tuttavia vanno attentamente regolamentate per assicurare che non si mettano a repentaglio gli obiettivi generali di conservazione.

Per dare una corretta applicazione all'AEWA è importante che nella legislazione nazionale siano previste le motivazioni per cui le diverse deroghe vengono concesse. Occorre indicare che per superare ogni divieto è necessario ricorrere ad una deroga specifica.

Una deroga può consentire prelievi o altre azioni che altrimenti sarebbero vietati:

- ✓ in modo illimitato (tutti i prelievi che sono soggetti ad una deroga sono automaticamente autorizzati),
- ✓ con limitazioni (prevedendo un processo autorizzativo).

Nel caso di specie che possono essere prelevate previo rilascio di licenze o altre forme di controllo, una deroga può consentire:

- ✓ il prelievo in assenza delle forme di controllo,
- ✓ controlli meno rigorosi.

All'interno di aree protette, zone cuscinetto ed altri habitat, una deroga può consentire attività e forme di utilizzo del suolo altrimenti non consentite o sottoposte a particolari limitazioni.

Prima di applicare una deroga occorre richiedere un'autorizzazione scritta, che includa una serie di informazioni riguardanti la natura e l'estensione della stessa. I funzionari del governo dovrebbero avere la possibilità di sequestrare i soggetti prelevati per consentire il controllo che i presupposti necessari al rilascio della deroga siano rispettati.

Le deroghe possono essere autorizzate per differenti finalità:

1. a scopo scientifico e per ricerca;
2. per consentire la riproduzione in cattività e la reintroduzione;
3. per attività didattiche o educative;
4. per interesse pubblico;
5. per prevenire particolari tipologie di danno;
6. per consentire la cattura, la detenzione o altri usi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate, in modo selettivo e con un'estensione limitata.

Nel caso di deroghe rilasciate per la finalità n. 1, la legislazione dovrebbe specificare:

- quali attività sono scientifiche e di ricerca;
- se possono essere autorizzati solo gli istituti di ricerca o anche altri enti che svolgono attività di questo tipo; nel caso fosse applicabile solo ai primi, la normativa dovrebbe specificare quali tipi di istituzioni sono autorizzate;
- se le attività suddette possono comprendere o comportare attività di tipo commerciale e come vanno gestite ricerche che portino a benefici finanziari;

- se si devono applicare standard diversi a seconda che il lavoro venga svolto nel paese che autorizza la deroga o in un altro stato;
- le sanzioni per chi utilizzai soggetti prelevati per altri scopi.

Nel caso di deroghe rilasciate per la finalità n. 2, il legislatore deve specificare se e come:

- certificare le strutture riproduttive e/o i loro prodotti (soggetti nati, uova, penne);
- imporre controlli sull'utilizzo dei soggetti nati in cattività per limitare il ricorso alle deroghe per attività finalizzate alla reintroduzione, per prevenirne l'estinzione o migliorarne lo stato di conservazione di talune specie;
- specificare i requisiti, le limitazioni e le condizioni cui devono sottostare le strutture finalizzate alla riproduzione in cattività e alla diffusione in natura dei soggetti allevati (adesione ai progetti di conservazione, definizione di procedure per l'approvazione delle strutture, definizione di metodi di prelievo e rilascio dei soggetti, limitazione delle ibridazioni);
- convalidare e monitorare il rispetto delle restrizioni e delle condizioni stabilite;
- assicurare che le strutture riproduttive siano progettate al meglio e operino utilizzando le migliori pratiche disponibili per massimizzare la produzione, la sopravvivenza post-natale, la capacità dei soggetti allevati di essere reintrodotti in natura, ecc.

Le deroghe per scopi didattici (finalità 3) permettono di effettuare prelievi per la detenzione in zoo, voliere e altre strutture espositive scientifiche. La normativa che autorizza tali deroghe dovrebbe essere focalizzata sulle attività patrocinate da istituzioni "educative" (università, musei, ecc.) e dovrebbe permettere esclusivamente la raccolta di soggetti selvatici per mostre, studi in classe e scopi simili.

Nel caso di deroghe concesse per necessità pubblica (finalità 4), la normativa dovrebbe specificare:

- quando ricorrere alla deroga per "interessi pubblici prevalenti", ovvero quali sono i temi di interesse pubblico della massima importanza nazionale che chiaramente risultano prioritari rispetto alle politiche nazionali, agli obiettivi e agli obblighi relativi alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse;
- quali procedure seguire per cercare "altre soluzioni soddisfacenti" in grado di risolvere le situazioni conflittuali senza derogare alle norme di conservazione; queste procedure dovrebbero comportare incontri pubblici e una consultazione intersettoriale con altri enti governativi e ministeri, le cui attività possono essere interessate o coinvolte.

Nel caso di deroghe rilasciate per la finalità n. 5, le disposizioni di legge devono garantire che si possa intervenire solo in presenza di una minaccia fondata che si verifichi un danno rilevante.

Le deroghe relative alla prevenzione di danni ad importanti risorse dovrebbero:

- permettere la realizzazione di interventi da parte di soggetti sia pubblici che privati;
- essere permesse solo nel caso di particolari tipi di danno identificati nel Piano d'azione (danni alle colture, alle acque e agli allevamenti ittici);
- essere disciplinate attraverso regolamenti o decreti emanati da un ente o un ministero, in modo che si possa tener conto del variare delle situazioni;
- essere subordinate ad un'approvazione preventiva da parte della competente struttura governativa, a meno che non ci sia tempo per ottenere l'autorizzazione prima che si verifichi il danno;

- comportare la rendicontazione di qualsiasi azione intrapresa e la verifica della congruità della stessa.

Occorre inoltre prevedere che il soggetto responsabile del prelievo sia obbligato a compensare il danno arrecato agli uccelli acquatici, agli habitat, ecc. qualora sia stata intrapresa un'azione non necessaria e non urgente senza autorizzazione o qualora si siano effettuati prelievi non funzionali alla prevenzione del danno stesso.

Nel caso di deroghe rilasciate per la finalità n. 6, le disposizioni legislative potrebbero:

- consentire ai paesi di autorizzare il prelievo di capi per usi non essenziali, in base a determinati tipi di licenza o permesso;
- definire, tramite regolamentazione:
  - ✓ la specie oggetto della deroga;
  - ✓ i metodi di prelievo e le misure di conservazione che devono essere adottate da chiunque voglia applicare tale deroga;
  - ✓ il numero di specie che può essere prelevato e detenuto da ogni individuo;
  - ✓ la possibilità di vendere o cedere a terzi i capi prelevati in regime di deroga, eventualmente prevedendo opportune restrizioni.

Controlli sul commercio e sulla detenzione. Per garantire il rispetto delle norme che regolano il commercio e la detenzione degli animali risulta fondamentale l'attivazione di efficaci meccanismi di controllo.

- Nel caso in cui la specie coinvolta sia protetta è opportuno prevedere il sequestro immediato del soggetto detenuto o commercializzato; la sua restituzione può avvenire solo dopo che la persona interessata ha fornito prova della deroga tramite la quale è venuto in possesso dell'animale. Queste disposizioni possono anche applicarsi agli acquirenti, dal momento che anche queste persone devono essere consapevoli del fatto che l'esemplare non può essere posseduto legalmente (dovrebbero avere l'obbligo, prima di effettuare l'acquisto, di assicurarsi che il soggetto sia stato prelevato legalmente attraverso la concessione di una deroga).

- Se si tratta di una specie per la quale i prelievi e il commercio sono legali, ma sottoposti a regolamentazione, l'ente preposto a effettuare i controlli può trovare difficile dimostrare che la specie è stata prelevata illegalmente, a meno che le disposizioni che limitano il prelievo delle specie non richiedano uno specifico permesso e identifichino e documentino le quote e i prelievi consentiti. Comunque, se il commercio è legale, può essere difficile stabilire quando è possibile sequestrare la merce (ad esempio in presenza di testimoni oculari che dimostrino che il prelievo è avvenuto in modo illegale). Qualche volta nella legge nazionale è possibile identificare situazioni specifiche o criteri che giustifichino il sequestro.

- In entrambi i tipi di situazioni precedentemente descritti, si considera che il meccanismo più efficace per controllare le attività commerciali sia quello di stabilire controlli sui processi che trasformano gli animali in prodotti commerciali e sulle relative strutture, sui laboratori di tassidermia e sulle altre attività che trasformano le pelli, le piume e i gusci delle uova.

Le limitazioni nel commercio o nella detenzione di "derivati e parti riconoscibili" dovrebbero essere rese efficaci introducendo due tipi di disposizioni:

- tutti i beni venduti devono essere provvisti di un'etichetta che indichi chiaramente gli ingredienti

o i componenti. Benché questo tipo di normativa esista in molti paesi, spesso non è previsto che sia identificata la specie fonte delle componenti biologiche, anche quando si tratta di una specie selvatica;

- deve essere formalizzata la terminologia adottata dalla Convenzione di Washington (CITES COP) che definisce come “riconoscibile” una parte o un derivato qualora l’etichetta lo identifichi come proveniente da una specie particolare.

Ricerca, informazione e rendicontazione: la legislazione dovrebbe stabilire come raccogliere le informazioni necessarie per una corretta applicazione dell’AEWA, a chi spetti la proprietà dei dati e la definizione delle modalità di accesso. In particolare dovrebbero essere previsti:

- il divieto di fornire dati non corretti o di certificare dati la cui accuratezza non è nota (per assenza di informazioni sulla fonte di origine);
- le modalità di utilizzo dei dati (in particolare occorre prevedere che chi fornisce dati conformi a queste disposizioni non avrà nessun ulteriore diritto su di essi);
- l’obbligo di condividere con le Parti che aderiscono all’AEWA e con il Segretariato tutti i dati menzionati in CMS, AEWA e nel Piano d’azione; all’interno di questa disposizione dovrebbe essere tenuto conto della possibilità di futuri cambiamenti al Piano d’azione che potrebbero estendere la raccolta dei dati e i requisiti di condivisione.

Cooperazione internazionale e misure di emergenza: le parti aderenti all’AEWA sono tenute a cooperare in situazioni di emergenza che richiedono l’adozione di misure straordinarie, coordinate a livello internazionale, per la conservazione di determinate specie e/o popolazioni. A tal fine è fondamentale che la legislazione dei diversi paesi preveda l’attivazione di meccanismi che consentano di instaurare un rapporto immediato con gli Stati confinanti, nel caso di minacce che mettano a rischio la sopravvivenza di popolazioni di uccelli migratori condivise tra più paesi. Questo rapporto dovrebbe:

- essere diretto;
- attribuire priorità alla velocità di reazione;
- comprendere una procedura speciale per garantire il passaggio di informazioni sulle situazioni di rischio dai funzionari che operano a livello locale a quelli incaricati di coordinare le emergenze internazionali per la conservazione delle specie migratrici; contestualmente dovrebbe sviluppare ed attuare le procedure di emergenza e i protocolli indicati nell’ambito dei Piani d’azione per singole specie.

Le Linee Guida per la Conservazione preparate da Wetlands International, adottate durante la seconda Riunione delle Parti nel mese di settembre 2002, aggiornate ad aprile 2005 (*AEWA Conservation Guidelines No. 6*) forniscono una serie di indicazioni sulla regolamentazione del commercio degli uccelli acquatici migratori.

Mancano dati accurati sulla dimensione del commercio di uccelli acquatici; le migliori informazioni disponibili sono state raccolte ai sensi della CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Fauna e Flora Selvatiche. Secondo tale fonte il commercio internazionale degli uccelli acquatici migratori nell’Area dell’AEWA risulta modesto se comparato con quello relativo a uccelli da gabbia (pappagalli e uccelli canori). Molto più rilevante può essere il commercio

all'interno dei singoli paesi, sia sotto il profilo della conservazione, sia sotto quello socio-economico. Al fine di regolamentare il commercio a livello internazionale e nazionale, le Parti contraenti dovrebbero seguire una serie di passaggi che vengono di seguito illustrati:

**1 - Condurre una valutazione di base dell'entità e dell'importanza del commercio degli uccelli acquatici:** nell'ambito dell'Area dell'AEWA il numero totale di uccelli acquatici migratori coinvolti nel commercio è attualmente sconosciuto. I dati sul commercio internazionale si basano unicamente sulle specie elencate nella CITES e solo sul numero di esportazioni di soggetti vivi. Le specie elencate nella CITES, tuttavia, comprendono pochi uccelli acquatici migratori oggetto di tutela dell'AEWA. Si segnala che tre specie inserite nell'All. 1 della Convenzione di Bonn e 12 inserite nella Tab. 1 dell'AEWA in colonna A, con categoria 1, non rientrano nella CITES: un adeguamento degli allegati CITES appare pertanto prioritario.

Per quanto riguarda il commercio nazionale sono disponibili solo dati incompleti sul numero di uccelli prelevati a tale scopo. Questa informazione, invece, sarebbe necessaria per:

- determinare accuratamente se questo tipo di commercio è sostenibile;
- valutare l'entità e l'importanza del commercio di uccelli acquatici;
- valutare l'impatto del commercio e la sua importanza economica;
- definire i contingenti prelevabili o altre misure di controllo.

I dati sui prelievi finalizzati al commercio devono essere confrontati con i dati sullo stato di conservazione delle specie ottenuti attraverso l'attività di monitoraggio. Il commercio dovrebbe essere regolato in base all'andamento demografico delle popolazioni, tenendo presente il principio di precauzione in caso di dubbi sui livelli di prelievo.

**2 - Aderire alla CITES per monitorare e regolare il commercio di specie minacciate e vulnerabili:** lo scopo di questa Convenzione consiste nel regolare il commercio internazionale delle specie minacciate e di quelle che lo possono diventare se il loro sfruttamento non viene controllato. Dall'Unione Europea la CITES è stata recepita attraverso il Regolamento del Consiglio n. 338/97 e quello della Commissione n. 1808/2001.

**3 - Assicurare l'attuazione effettiva delle regolamentazioni CITES:** è ampiamente riconosciuto che tutti i paesi possono migliorare il grado di attuazione delle regolamentazioni CITES. Nella generalità dei casi è necessario inserire la regolamentazione del commercio degli uccelli in un contesto normativo più ampio in cui vengano definite disposizioni generali sulla gestione della fauna selvatica, siano indicati gli obiettivi per la conservazione delle specie e degli habitat, nonché i diversi aspetti da considerare (monitoraggio biologico, controlli sul prelievo e l'esportazione). Allo stesso tempo vanno garantiti adeguati standard di benessere animale e assicurate rendite economiche per le comunità locali.

Ogni Parte dovrebbe dotarsi di un quadro normativo idoneo al fine di dare piena attuazione alla CITES; in particolare occorre garantire:

- l'individuazione delle autorità responsabili;
- l'introduzione di sistemi autorizzativi e di limiti di prelievo;
- la definizione di sanzioni;
- l'applicazione della legge a tutte le specie elencate negli allegati CITES.

Un buon recepimento della Convenzione è la chiave per una regolamentazione efficace delle attività

commerciali relative agli uccelli acquatici. Le contravvenzioni, le sanzioni penali e, per gravi reati, le condanne devono essere tali da dissuadere i trasgressori perseveranti. Le ispezioni alle strutture di stabulazione degli animali e alle navi dovrebbero servire, congiuntamente ad altri meccanismi di controllo, ad incoraggiare il rispetto delle norme. È importante che questi tipi di ispezioni non vengano comunicati e siano compiuti con una certa frequenza per servire come deterrente per scoraggiare catture e commercio illegali. A catturatori, commercianti ed esportatori può essere richiesto di affiliarsi o formare associazioni che devono adottare rigorosi standard e devono prevedere l'espulsione dei membri che li violano. L'applicazione della normativa, insieme ad una presa di posizione inflessibile contro chi contravviene, aiuterà ad aumentare la presa di coscienza tra l'opinione pubblica, i commercianti di fauna selvatica e quanti sono tenuti a far rispettare la legge.

Risulta di fondamentale importanza la formazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra enti e i soggetti preposti a regolamentare le varie fasi del commercio.

**4 - Introdurre misure per monitorare e regolamentare il commercio a livello internazionale e nazionale per le specie non comprese nella CITES:** pochi paesi nell'Area dell'Accordo monitorano tutte le importazioni ed esportazioni di uccelli, incluse le specie non inserite nella CITES. Se questo monitoraggio venisse fatto da tutti i paesi, i dati sul commercio degli uccelli migratori acquatici potrebbero essere migliorati in modo sostanziale. Il monitoraggio e la regolamentazione del commercio all'interno dei confini nazionali risultano più difficoltosi. In quei paesi in cui la cattura degli uccelli serve per soddisfare un mercato interno significativo, le valutazioni dell'impatto dei prelievi sulle popolazioni selvatiche dovrebbero essere più dettagliate. Occorrerebbe stabilire una quota annuale di cattura per soddisfare le richieste interne o per l'esportazione; tali quote dovrebbero essere monitorate per mantenere i prelievi nei limiti stabiliti. I sistemi che regolano le catture e le esportazioni per essere più efficaci dovrebbero essere collegati, per garantire che le esportazioni permesse non eccedano le quote di prelievo stabilite.

Nel regolamentare il commercio di uccelli è fondamentale assicurare elevati standard di benessere animale. In questo modo si ottengono risultati anche in termini di conservazione, dal momento che la mortalità legata al commercio con ogni probabilità aumenta il numero di uccelli rimossi dall'ambiente naturale per soddisfare le richieste. Tale mortalità può essere considerata un fattore che contribuisce al declino delle popolazioni selvatiche. Assicurare livelli accettabili di cure è responsabilità dei catturatori, dei commercianti e di tutte le altre persone coinvolte.

In generale, dove il commercio di uccelli acquatici migratori appare rilevante in ambito nazionale, le procedure di regolamentazione possono essere modellate e integrate con quelle sviluppate per la CITES e attuate attraverso la normativa nazionale.

**5 - Assicurare che ogni attività commerciale sia sostenibile per le popolazioni di uccelli acquatici:** dovrebbe essere prioritario determinare la capacità di una determinata specie di sostenere diversi livelli di prelievo a fini commerciali. Sulla base della conoscenza generale della biologia della specie e delle tecniche di censimento generalmente impiegate, dovrebbe essere possibile determinare quote di prelievo prudenziali senza dover condurre studi dettagliati. Un regime di prelievo sostenibile dovrebbe includere almeno tre elementi principali:

- quote di prelievo ed esportazione basate sul monitoraggio di popolazioni e su studi ecologici;
- monitoraggio e rendicontazione delle attività di catture ed esportazione;

- sistema di condivisione del profitto con le comunità locali, finalizzato a responsabilizzare i residenti e a renderli soggetti attivi per la conservazione.

Le norme sul prelievo venatorio potrebbero essere integrate con quelle per il commercio sostenibile, dal momento che gli uccelli oggetto di caccia spesso possono essere commercializzati.

**6 - Educare e aumentare la presa di coscienza sui temi relativi al commercio**, attraverso materiale informativo distribuito presso aeroporti, punti di incontro pubblici o altro. È necessario promuovere anche forme di *partnership* tra tutti i gruppi interessati (organismi governativi, ONG, associazioni di categoria) che possono analizzare insieme i problemi, condividere le informazioni e promuovere cambiamenti.

### **Misure attuate**

Tutte le specie in Tabella A risultano protette ai sensi della Legge n. 157/92, che ne vieta l'uccisione e la cattura, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; le specie indicate con l'asterisco risultano particolarmente protette e ciò comporta norme sanzionatorie più severe - art. 2, comma 1, lettera b). Allo stesso tempo esiste il divieto di detenzione, acquisto e vendita di tutti gli esemplari di fauna selvatica - art. 21, comma 1, lettera ee).

### **Misure da attuare**

1) Tutte le specie elencate in Tabella A dovrebbero godere di una protezione speciale. Per questo è opportuno estendere il regime di particolare tutela attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 157/92, che indichi espressamente le specie inserite in tabella prive di asterisco. Lo stesso vale per le specie incluse in Tabella 1 emendata.

2) Occorre introdurre nel quadro normativo nazionale il divieto di disturbo intenzionale per le specie elencate. Tale divieto pare particolarmente importante soprattutto nel caso di uccelli che nidificano al suolo sulle dune costiere e che risentono pesantemente del disturbo arrecato dall'uomo (Fratino e Fraticello). Occorre inoltre prevedere il divieto di commercializzazione delle uova e dei pulcini.

3) Per assicurare un adeguato regime di tutela al Fraticello (si veda la Nota 1 inserita nella legenda della Tabella A) occorre richiedere formalmente l'inserimento nella Tabella 1 dell'All. 3 della popolazione nidificante nel Mediterraneo centro-occidentale. Tale richiesta va presentata al Segretariato dell'Accordo con almeno 150 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la prossima Riunione delle Parti (data prevista per la riunione: 23-27 novembre 2008; data entro cui presentare la proposta: 25 giugno 2008) ai sensi dell'art. X dell'Accordo.

4) Per assicurare un adeguato regime di tutela ai contingenti di Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus* che nidificano in Italia sarebbe opportuno prevederne l'inserimento nella colonna A della Tabella 1 dell'All. 3. Per ottenere tale risultato occorre effettuare uno studio preliminare per definire la popolazione di appartenenza del nucleo nidificante nel nostro Paese.

## Paragrafo 2.1.2

Occorre regolare il prelievo di uccelli e uova delle specie riportate in Tabella B, al fine di garantirne il mantenimento in uno stato di conservazione favorevole.

In particolare va previsto il divieto di prelievo durante le differenti fasi della riproduzione e la migrazione pre-riproduttiva, il divieto di detenzione, uso e commercio di uccelli, uova e loro parti prelevati in contravvenzione a questi divieti, la definizione, quando risulti opportuno, di limiti di prelievo e la predisposizione di controlli adeguati al fine di assicurare che tali limiti siano rispettati.

**Tabella B** - sono incluse le popolazioni presenti in Italia riportate nella colonna B della Tabella 1 dell'All. 3 - Piano d'azione AEWA.

Nome italiano	Nome scientifico	Regione biogeografica	Status
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica arctica</i>	Europa settentrionale-Siberia occidentale/Europa	2c
Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Mar Nero-Mediterraneo (svern.)	(1)
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus auritus</i>	Europa nord orientale (becco sottile)	1
Marangone minore*	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Mar Nero-Mediterraneo	1
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	Europa-Africa nord occidentale/Mediterraneo-Africa	2c
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Europa-Africa settentrionale/Africa sub-sahariana	2c
Fenicottero*	<i>Phoenicopterus ruber roseus</i>	Mediterraneo occidentale	2a
Cigno reale*	<i>Cygnus olor</i>	Mar Nero	1
Oca selvatica	<i>Anser anser anser</i>	Europa centrale/Nord Africa	1
<u>Canapiglia</u>	<i>Anas strepera strepera</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo	2c
<u>Fischione</u>	<i>Anas penelope</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo	2c
<u>Mestolone</u>	<i>Anas clypeata</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale e orientale/Europa meridionale-Africa occidentale	2c
<u>Codone</u>	<i>Anas acuta</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale e orientale/Europa meridionale-Africa occidentale	2c
<u>Marzaiola</u>	<i>Anas querquedula</i>	Siberia occidentale-Europa/Africa occidentale	2c
Fistione turco*	<i>Netta rufina</i>	Europa sud occidentale e centrale/Mediterraneo occidentale	1
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra nigra</i>	Siberia occidentale-Europa settentrionale/Europa occidentale-Africa nord occidentale	2a
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula clangula</i>	Europa nord orientale/Adriatico	1
Smergo minore	<i>Mergus serrator serrator</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo	1
Gru*	<i>Grus grus</i>	Europa nord orientale e centrale/Nord Africa	1
Schiribilla	<i>Porzana parva parva</i>	Eurasia occidentale/Africa	2c

Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	Europa/Africa	2c
Cavaliere d'Italia*	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Europa sud occidentale-Africa nord occidentale/Africa occidentale	1
Avocetta*	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Europa occidentale e Africa nord occidentale (nid.)	1
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	Siberia centrale e orientale/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale	1
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Europa settentrionale/Europa-Nord Africa	1
<u>Pavoncella</u>	<i>Vanellus vanellus</i>	Europa/Europa-nord Africa	2c
Croccolone	<i>Gallinago media</i>	Scandinavia/probabilmente Africa occidentale	1
<u>Beccaccino</u>	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Europa/Europa meridionale e occidentale-Africa nord occidentale	2c
<u>Frullino</u>	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale e occidentale-Africa occidentale	2b
Pittima reale	<i>Limosa limosa limosa</i>	Europa occidentale/Africa nord occidentale e occidentale Europa orientale/Africa centrale e orientale	2c
Pittima minore	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Europa settentrionale/Europa occidentale	2a
Pettegola	<i>Tringa totanus totanus</i>	Europa nord occidentale/Europa occidentale-Africa nord occidentale e occidentale Europa centrale e orientale/Mediterraneo orientale e Africa	2c
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	Europa orientale/Africa occidentale e centrale	(1)
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Europa nord occidentale/Africa occidentale	2c
Voltapietre	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Europa settentrionale/Africa occidentale	1
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus canutus</i>	Siberia settentrionale/Africa occidentale e meridionale	2a 2c
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus islandica</i>	Canada nord orientale e Groenlandia/Europa occidentale	2a 2c
Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale-Africa settentrionale e occidentale	(2c)
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	Fennoscandia/Africa settentrionale e occidentale	(1)
<u>Combattente</u>	<i>Philomachus pugnax</i>	Europa settentrionale-Siberia occidentale/Africa occidentale	2c
Gavina	<i>Larus canus canus</i>	Europa nord occidentale e centrale/costa atlantica e Mediterraneo	2c
Gavina	<i>Larus canus heinei</i>	Europa nord orientale e Siberia Occidentale/Mar Nero e Caspio	(1)
Zafferano	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Asia sud occidentale-Africa orientale	(2c)
Gabbiano roseo*	<i>Larus genei</i>	Mar Nero-Mediterraneo (nid.)	2a
Gabbiano corallino*	<i>Larus melanocephalus</i>	Europa occidentale-Mediterraneo-Africa nordoccidentale	2a

Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	Europa centrale e orientale/Europa sud occidentale-Mediterraneo occidentale	1
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger niger</i>	Europa-Asia occidentale/costa Atlantica dell'Africa	2c

### Legenda

#### Status:

1 - Popolazioni comprese tra i 25.000 e i 100.000 individui che non soddisfano le condizioni relative alla colonna A (si veda Tabella A).

2 - Popolazioni costituite da più di 100.000 individui e considerate meritevoli di una speciale attenzione in quanto:

- a - concentrate in un piccolo numero di siti durante una fase qualsiasi del ciclo annuale;
- b - dipendono da un tipo di habitat che è severamente minacciato;
- c - mostrano un declino significativo nel lungo termine.

Le cifre in parentesi si riferiscono ad informazioni stimate che necessitano di essere approfondite.

**N.B.:** nella Tabella 1 emendata non compaiono più nella colonna B lo Svasso cornuto, la Canapiglia, il Mestolone, il Quattrocchi, il Corriere grosso, il Piro piro boschereccio, la Gavina, lo Zafferano e il Gabbianello, mentre vengono inclusi lo Svasso maggiore e lo Svasso piccolo in categoria 2c, la Garzetta in categoria 1 (come popolazione dell'Europa centrale e orientale, Mar nero e Mediterraneo orientale), il Moriglione, il Porciglione, la Beccaccia di mare (sia come *Haematopus ostralegus ostralegus*, che come *H. o. longipes*), il Chiurlo maggiore, il Gabbiano reale nordico, il Gabbiano comune, tutti in categoria 2c, il Beccapesci in categoria 2a e il Mignattino piombato in categoria 1.

Le popolazioni di Sgarza ciuffetto, Nitticora, Tarabusino e Tarabuso sono state suddivise in due sub-popolazioni distinte con stato di conservazione diverso (si veda Tabella 1 emendata).

### Misure attuate

Tutte le specie sono oggetto di tutela ai sensi della Legge n. 157/92, che ne vieta l'uccisione e la cattura, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, la detenzione, l'uso e il commercio; le specie indicate con l'asterisco risultano particolarmente protette e ciò comporta norme sanzionatorie più severe - art. 2, comma 1, lettera b).

Le specie sottolineate risultano cacciabili ai sensi della Legge n. 157/92 art. 18, comma 1, dalla terza domenica di settembre, con possibilità di anticipazione al primo settembre (art. 18, comma 1) fino al 31 gennaio.

### Misure da attuare

#### Nel caso delle specie cacciabili:

1) In base ai dati raccolti dal Comitato scientifico ORNIS, istituito dalla Commissione Europea per dare attuazione alla Direttiva n. 409/79/CEE, risulta che in Italia la migrazione pre-nuziale delle specie Canapiglia, Codone e Combattente comincia già in modo apprezzabile a partire dalla terza decade di gennaio, pertanto occorrerebbe anticipare la chiusura della stagione venatoria.

Considerando la Tabella 1 emendata, le specie cacciabili che richiedono un'anticipazione della chiusura della stagione venatoria sono il Codone e il Combattente.

2) Viste le modalità con cui il prelievo è gestito in Italia nella generalità delle zone umide, nonché i *trend* demografici negativi delle popolazioni sottoposte a prelievo, non si ravvisa vi siano le condizioni per mantenere cacciabili il Combattente e probabilmente anche il Frullino (per quest'ultima specie mancano dati circostanziati), garantendo forme di prelievo sostenibili.

3) Per le altre specie si dovrebbe prevedere l'introduzione di regolamentazioni che permettano di garantire un prelievo commisurato alle dimensioni dei contingenti presenti. In particolare sarebbe opportuno correlare i quantitativi abbattibili nel corso della stagione venatoria con le stime dei contingenti svernanti ottenuti nel gennaio antecedente l'apertura della caccia.

4) In Tabella B si ritiene sarebbe opportuno inserire anche il Moriglione e la Beccaccia, in relazione allo stato di conservazione sfavorevole delle popolazioni presenti in Italia e alla forte pressione venatoria cui le stesse sono sottoposte. Si noti che nel caso del Moriglione, attualmente in colonna C della Tabella 1 del Piano d'azione, è già stata presentata proposta di passaggio alla colonna B (si veda Tabella 1 emendata).

#### Nel caso della generalità delle specie.

Detenzione in cattività: le norme che regolano l'allevamento e la riproduzione in cattività degli uccelli selvatici sono demandate alle Amministrazioni regionali, per cui in Italia mancano disposizioni uniformi e organiche in materia. In alcuni contesti è prevista la possibilità di allevare e detenere uccelli selvatici, ivi incluse le specie di cui alla Tabella 1, colonne A e B, senza che vi sia l'obbligo di inanellamento con anelli inamovibili e siano previsti controlli adeguati. A questo riguardo occorrerebbe l'emanazione di una direttiva vincolante da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che indicasse alle Regioni alcune misure inderogabili necessarie per ottemperare agli obblighi derivanti dall'AEWA (marcatura con anelli inamovibili, registrazione dei capi detenuti o ceduti a terzi, ecc.).

### **Paragrafo 2.1.3**

*In assenza di altre soluzioni soddisfacenti le Parti possono autorizzare l'applicazione di deroghe ai suddetti divieti, per i seguenti motivi:*

- a) per prevenire danni considerevoli alle colture, alle acque e agli allevamenti ittici;*
- b) nell'interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;*
- c) a fini di ricerca e d'insegnamento, di ripristino, nonché per l'allevamento necessario a tali scopi;*

d) per permettere, in condizioni strettamente controllate, in modo selettivo e in misura limitata, il prelievo e la detenzione o qualsiasi altra utilizzazione ragionevole di alcuni uccelli in piccole quantità;

e) per favorire la diffusione o la sopravvivenza di determinate popolazioni.

Tali deroghe devono essere precise per quanto riguarda il loro contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti devono informare al più presto il Segretariato di qualsiasi deroga accordata.

### Misure attuate

In Italia ad oggi non vengono attuati prelievi in deroga ai sensi dei punti a), b) e d), per consentire forme di caccia nei confronti di uccelli acquatici inclusi nella Tabella 1, colonna A e B (si vedano le Tabelle A e B della presente relazione); abbattimenti controllati per la riduzione dei danni nei confronti di attività antropiche sono stati autorizzati solo sporadicamente ed attenendosi alle prescrizioni di cui alla Direttiva n. 409/79/CEE. Per la ricerca scientifica, l'inanellamento e il monitoraggio sanitario vengono consentite catture in applicazione della Legge n. 157/92, art. 4. Tutti i prelievi in deroga sono stati rendicontati ai sensi della Direttiva n. 409/79/CEE e della Convenzione di Berna. L'applicazione delle deroghe pertanto appare in linea con lo spirito delle indicazioni dell'AEWA.

#### 1.2) *Piani d'azione per specie* - Piano d'azione par. 2.2

### Paragrafo 2.2.1

Occorre cooperare al fine di elaborare e mettere in atto piani d'azione internazionali, destinati prioritariamente alle popolazioni che figurano in Tabella A1. Il Segretariato coordina l'elaborazione, l'armonizzazione e la messa in atto di detti piani.

**Tabella A1 - Piani d'azione internazionali** - sono incluse le popolazioni in categoria 1 o contraddistinte da asterisco presenti in Italia riportate nella colonna A della Tabella 1 dell'All. 3 - Piano d'azione AEWA.

Nome italiano	Nome scientifico	Regione biogeografica	Status
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Europa sud occidentale/Africa occidentale	1c
Spatola	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Europa occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1c
Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Mediterraneo occidentale (Spagna e Marocco)-Algeria e Tunisia	1a 1b 1c
Oca lombardella	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Siberia occidentale/Europa centrale	3c*
Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Mediterraneo occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1a 1b 1c

Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Mediterraneo occidentale/Africa settentrionale e occidentale	1a 1c
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Europa-Asia occidentale/Africa subsahariana	1b
Pittima reale	<i>Limosa limosa islandica</i>	Islanda/Europa occidentale	3a*
Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Siberia centrale/Mediterraneo-Asia sud occidentale	1a 1b 1c
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Baltico/Europa sud occidentale-Africa nord occidentale	1c
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Mediterraneo/coste settentrionali e occidentali dell'Africa	1a 3a
Sterna maggiore	<i>Sterna caspia caspia</i>	Europa (nid.)	1c
Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis emigrata</i>	Mediterraneo meridionale/coste africane nord occidentali e occidentali	1c

**N.B.:** nella Tabella 1 emendata non compare più la Spatola che passa da categoria 1c a categoria 2, mentre viene inclusa la Sgarza ciuffetto (popolazione nidificante in Europa sud occidentale e in Africa nord occidentale) e il Tarabuso (popolazione nidificante in Europa occidentale e in Africa nord occidentale), alle cui rispettive popolazioni viene assegnata la categoria 1c.

### Misure attuate

A livello internazionale sono stati elaborati Piani d'azione per le seguenti specie:

- Gobbo rugginoso;
- Anatra marmorizzata;
- Moretta tabaccata;
- Re di Quaglie;
- Chiurlottello;
- Gabbiano corso.

L'Italia ha collaborato alla stesura dei Piani d'Azione per la conservazione di Gobbo rugginoso, Moretta tabaccata, Chiurlottello e Gabbiano corso.

Considerando la Tabella 1 emendata, a livello internazionale è stato elaborato anche il Piano d'azione per il Tarabuso, a cui hanno contribuito anche ornitologi italiani.

### Misure da attuare

Occorre contribuire alla stesura dei Piani d'azione internazionali non ancora redatti e all'aggiornamento di quelli già esistenti.

Occorre dare attuazione alle misure di conservazione previste dai Piani d'azione internazionali; in particolare:

- Gobbo rugginoso: 1) avvio di programmi di reintroduzione previa verifica delle condizioni previste dall'IUCN; 2) mantenimento di condizioni ambientali favorevoli

nei siti storicamente occupati; 3) monitoraggio e controllo degli individui di Gobbo della Giamaica presenti in Italia.

- Nel caso di Anatra marmorizzata, Moretta tabaccata, Chiurlottello e Gabbiano corso, oltre a seguire le indicazioni dei Piani d'azione internazionali, è opportuno attuare le misure contenute nei rispettivi Piano d'azione nazionali (si veda Paragrafo 2.2.2 del Piano d'azione).
- Re di Quaglie: 1) conservazione dei prati umidi esistenti, importanti per la specie sia come siti di nidificazione che come aree di sosta durante la migrazione ed incremento del 20% di tale aree; 2) riduzione significativa della mortalità causata dalle pratiche agricole; 3) riduzione significativa della mortalità provocata dalla caccia e dal prelievo illegali.

Nel caso in cui venisse approvato l'emendamento proposto alla Tabella 1 del Piano d'azione, verosimilmente diventerebbe necessario dare attuazione al Piano d'azione internazionale per il Tarabuso, anche se formalmente lo stesso è stato redatto dall'Unione Europea e non è stato ancora fatto proprio dall'AEWA.

In tale Piano sono previste le seguenti misure da adottare in Italia: 1) assicurare che le autorità di bacino provvedano a tutelare i canneti nella pianificazione dei propri lavori e degli interventi di manutenzione; 2) promuovere nelle aree di bonifica la rinaturalizzazione del surplus di terreno agricolo attraverso forme di *setaside* permanente finalizzato alla creazione di canneti; 3) assicurare che la legislazione sia adeguata alla conservazione dei canneti e del Tarabuso e sia applicata correttamente; 4) provvedere alla stesura e all'attuazione di un Piano d'azione nazionale per il Tarabuso; 5) promuovere la designazione, la protezione e la gestione delle IBA che supportano popolazioni significative di Tarabuso; 6) assicurare una corretta gestione di tutti i canneti che ospitano tarabusi, indipendentemente dalla loro inclusione o meno all'interno di aree protette; 7) promuovere l'acquisizione e gestione di terreni per favorire lo sviluppo di canneti per scopi come la fitodepurazione e la creazione di casse di espansione; 8) promuovere l'acquisizione di canneti esistenti in aree appropriate al fine di salvaguardare e consentire la diffusione del Tarabuso; 9) organizzare un censimento completo delle coppie nidificanti; 10) sviluppare progetti di ricerca su diversi aspetti della biologia della specie; 11) mantenere aggiornato un database sui dati di inanellamento e ricattura a livello europeo dei tarabusi per esaminare l'importanza dei fattori di mortalità e dei movimenti di soggetti appartenenti alle diverse popolazioni; 12) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei canneti e delle specie animali che li abitano.

### **Paragrafo 2.2.2**

*Occorre preparare e mettere in atto piani d'azione nazionali, al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano in Tabella A. Quando risulti opportuno, dovrebbe essere preso in considerazione il problema dell'uccisione accidentale di uccelli in seguito ad un'identificazione errata da parte dei cacciatori.*

**Tabella A - Piani d'azione nazionali** - sono incluse le popolazioni presenti in Italia riportate nella colonna A della Tabella 1 dell'All. 3 - Piano d'azione AEWA.

Nome italiano	Nome scientifico	Regione biogeografica	Status
Airone rosso	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	2
Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus albus</i>	Europa occidentale, centrale e sud orientale/Mar Nero-Mediterraneo	2
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Mediterraneo-Mar Nero-Nord Africa/Africa subsahariana	3c
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Europa (nid.)	3c
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Europa sud-occidentale/Africa occidentale	1c
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Mar Nero-Mediterraneo/Africa occidentale	3c
Spatola	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Europa occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1c
		Europa centrale e sud orientale/Mediterraneo e Africa tropicale	2
Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Mediterraneo Occidentale (Spagna e Marocco)-Algeria e Tunisia	1a 1b 1c
Oca lombardella	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Siberia occidentale/Europa centrale	3c*
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	Mar Nero-Mediterraneo	3c
Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Mediterraneo occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1a 1b 1c
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Mediterraneo occidentale/Africa settentrionale e occidentale	1a 1c
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Europa-Asia occidentale/Africa subsahariana	1b
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Europa sud orientale, Mar Nero e Turchia (nid.)	(3c)
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Europa occidentale-Africa nord occidentale/Africa occidentale	2
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	3c
Piviere tortolino	<i>Eudromias morinellus</i>	Europa/Africa nord occidentale	(3c)
Pittima reale	<i>Limosa limosa islandica</i>	Islanda/Europa occidentale	3a*
Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Siberia centrale/Mediterraneo-Asia sud occidentale	1a 1b 1c
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata orientalis</i>	Siberia occidentale/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale	3c
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Baltico/Europa sud occidentale-Africa nord occidentale	1c
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	Europa settentrionale/Asia sud occidentale-Africa	3c
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Mediterraneo/Coste settentrionali e occidentali dell'Africa	1a 3a
Sterna zampanere	<i>Sterna nilotica nilotica</i>	Europa occidentale/Africa occidentale	2
Sterna maggiore	<i>Sterna caspia caspia</i>	Europa (nid.)	1c

Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis emigrata</i>	Mediterraneo meridionale/coste africane nord occidentali e occidentali	1c
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	Mar Nero-Mediterraneo (nid.)	3a 3c
Fratricello	<i>Sterna albifrons albifrons</i>	Mar Nero e Mediterraneo orientale (nid.)	3c
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus hybridus</i>	Europa occidentale-Africa nord occidentale (nid.)	3c

Nella preparazione dei Piani d'azione nazionali occorre prendere in considerazione le Linee Guida AEWA per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 1*).

**La decisione di avviare la realizzazione di un Piano d'azione spetta a ciascun paese in relazione alle proprie capacità e ai livelli di priorità definiti rispetto ad altre attività e ad altri obblighi derivanti dall'attuazione dell'AEWA.**

Le Linee Guida suggeriscono alle Parti contraenti di procedere seguendo il seguente schema logico:

1 - **Creazione di una task force:** il soggetto referente in Italia per l'AEWA (ovvero il Ministero l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) costituisce un apposito gruppo di lavoro, nominando un coordinatore (quest'ultimo non deve essere necessariamente un dipendente del Ministero: potrebbe provenire da un istituto, un'università o da una ONG, purché abbia esperienza nella conservazione e/o nella gestione della fauna selvatica). Il referente per l'AEWA e il coordinatore hanno il compito di costituire un'unità operativa permanente.

2 - **Individuazione delle priorità:** spetta all'unità operativa permanente mantenere i rapporti con il Segretariato e il Comitato Tecnico dell'AEWA; inoltre deve individuare quali siano le specie, in ordine di priorità, che necessitano di un Piano d'azione, privilegiando le popolazioni in categoria 1, in particolare quelle globalmente minacciate (cat. 1b).

3 - **Organizzazione del lavoro e acquisizione delle informazioni:** l'unità operativa permanente deve identificare i gruppi di lavoro e le fonti da cui trarre le informazioni per ogni specie.

4 - **Redazione di un rapporto tecnico:** ciascun gruppo di lavoro produce un rapporto che sintetizza tutte le informazioni rilevanti ai fini della stesura del Piano d'azione.

5 - **Redazione del Piano d'azione:** i Piani d'azione devono essere redatti seguendo un formato standardizzato, privilegiando un approccio sintetico.

6 - **Attuazione del Piano d'azione:** le attività devono essere programmate per un periodo iniziale di cinque anni; sulla base dei risultati conseguiti, al termine di questo periodo si può decidere di proseguire gli interventi di conservazione nel quinquennio successivo.

7 - **Monitorare l'attuazione e l'impatto del Piano d'azione:** ogni anno bisogna redigere un rapporto sintetico da sottoporre al Segretariato dell'AEWA, al soggetto referente nazionale e agli eventuali *sponsor*. Tale rapporto deve contenere le seguenti informazioni: 1) stime della popolazione per ogni sito (se necessario); 2) *trend*; 3) attività intraprese; 4) discussione sull'efficacia delle misure intraprese; 5) rapporto finanziario; 6) programmi d'intervento per l'anno successivo.

Ogni cinque anni occorre preparare un rapporto di valutazione che può portare ad una revisione del Piano d'azione.

## **Misure attuate**

A livello nazionale sono stati elaborati Piani d'azione per le seguenti specie:

- Anatra marmorizzata;
- Moretta tabaccata;
- Chiurlottello;
- Gabbiano corso.

La circostanza che il nostro Paese abbia già redatto i Piani d'azione nazionali per la conservazione di quattro specie inserite nella colonna A (cat. 1) (si veda la Tabella A1) testimonia come le scelte fino ad ora effettuate per la conservazione della biodiversità siano state coerenti di fatto con le indicazioni dell'AEWA.

I Piani sono stati redatti seguendo l'impostazione prevista per i Piani d'azione internazionali promossi dalla Commissione europea, nonché il documento pubblicato nel 1998 dal Consiglio d'Europa dal titolo "Drafting and implementing action plans for threatened species" (Environmental encounters, 39).

Nella sostanza sono stati trattati gli stessi contenuti illustrati nelle Linee Guida AEWA anche se nella pubblicazione finale sono stati accorpati gli aspetti propri della relazione tecnica (che sintetizza tutte le informazioni disponibili sulla specie) con il piano d'azione vero e proprio.

## **Misure da attuare**

### *1 - Redazione nuovi piani*

Si ritiene che la scelta delle specie che necessitano di un Piano d'azione nazionale debba avvenire considerando, oltre alle priorità indicate dall'AEWA, i seguenti aspetti: 1) la rilevanza dei contingenti presenti in Italia rispetto alla popolazione nel suo complesso; 2) le ricadute positive che si possono avere per la conservazione di altre specie; 3) la possibilità concreta di mettere in atto efficaci azioni di conservazione, con un rapporto costi/benefici favorevole.

In quest'ottica si propone che l'unità operativa permanente da istituirsi per ottemperare alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida valuti la possibilità di avviare la redazione di un Piano d'azione per la conservazione delle specie che nidificano sulle spiagge (Fratino *Charadrius alexandrinus*, Fraticello *Sterna albifrons*, Beccapesci *Sterna sandvicensis* e Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*).

### *2 - Attuazione dei piani esistenti*

Occorre dare piena applicazione ai Piani relativi al Gabbiano corso e al Chiurlottello già pubblicati e solo in minima parte attuati, nonché a quelli per la Moretta tabaccata e l'Anatra marmorizzata in via di pubblicazione, attenendosi ai punti 6 e 7 delle Linee Guida AEWA per la Conservazione. A questo scopo appare prioritario individuare a livello nazionale un soggetto cui affidare il compito di stimolare l'attuazione dei piani, verificare i risultati conseguiti ed effettuare il rapporto annuale indicato al punto 7 delle Linee Guida AEWA per la Conservazione. Tale soggetto, che potrebbe coincidere con l'unità operativa permanente, da

un lato dovrebbe agire con risorse proprie, dall'altro dovrebbe stimolare altri enti (Amministrazioni regionali, enti gestori delle aree protette, ecc.) ad operare.

### 1.3) *Misure di emergenza* - Piano d'azione par. 2.3

*Collaborare al fine di elaborare e applicare misure di emergenza per le popolazioni elencate in Tabella ABC, in caso si manifestino condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose.*

**Tabella ABC** - sono incluse le popolazioni presenti in Italia riportate nelle colonne A, B e C della Tabella 1 dell'All. 3 - Piano d'azione AEWA.

Nome italiano	Nome scientifico	Regione biogeografica	Status		
			A	B	C
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica arctica</i>	Europa settentrionale-Siberia occidentale/Europa		2c	
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	Europa e Africa nord occidentale			1
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	Mar Nero e Mediterraneo (svern.)			1
Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Mar Nero-Mediterraneo (svern.)		(1)	
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus auritus</i>	Europa nord orientale (becco sottile)		1	
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	Europa/Europa meridionale e occidentale e Nord Africa			1
Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Mar Nero-Mediterraneo		1	
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Europa settentrionale e centrale Mar Nero e Mediterraneo			1
Garzetta	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Europa, Mar Nero e Mediterraneo/Africa occidentale e centrale			1
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Europa e Nord Africa (nid.)			1
Airone rosso	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	2		
Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus albus</i>	Europa occidentale, centrale e sud orientale/Mar Nero-Mediterraneo	2		
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis ibis</i>	Europa sud occidentale e Africa nord occidentale			1
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Mediterraneo-Mar Nero-Nord Africa/Africa subsahariana	3c		
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	Europa-Africa nord occidentale/Mediterraneo-Africa		2c	
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Europa-Africa settentrionale/Africa subsahariana		2c	
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Europa (nid.)	3c		
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Europa sud occidentale/Africa occidentale	1c		
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Europa centrale e orientale/Africa subsahariana			1

Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Mar Nero-Mediterraneo/Africa occidentale	3c		
Spatola	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Europa occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1c		
		Europa centrale e sud orientale/Mediterraneo e Africa tropicale	2		
Fenicottero	<i>Phoenicopterus ruber roseus</i>	Mediterraneo occidentale		2a	
Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Mediterraneo occidentale (Spagna e Marocco)-Algeria e Tunisia	1a 1b 1c		
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Europa continentale nord occidentale e centrale			1
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Mar Nero		1	
Oca granaiola	<i>Anser fabalis rossicus</i>	Siberia occidentale e centrale/Europa nord orientale e sud occidentale			(1)
Oca lombardella	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Siberia occidentale/Europa centrale	3c		
Oca selvatica	<i>Anser anser anser</i>	Europa centrale/Nord Africa		1	
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	Mar Nero-Mediterraneo	3c		
Canapiglia	<i>Anas strepera strepera</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo		2c	
Fischione	<i>Anas penelope</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo		2c	
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Europa settentrionale/Mediterraneo occidentale			1
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale e orientale/Europa meridionale-Africa occidentale		2c	
Codone	<i>Anas acuta</i>	Siberia occidentale-Europa nord orientale e orientale/Europa meridionale-Africa occidentale		2c	
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Siberia occidentale-Europa/Africa occidentale		2c	
Alzavola	<i>Anas crecca crecca</i>	Siberia occidentale e Europa nord orientale/Mar Nero e Mediterraneo			1
Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Mediterraneo occidentale/Mediterraneo occidentale-Africa occidentale	1a 1b 1c		
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	Europa sud occidentale e centrale/Mediterraneo occidentale		1	
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Europa centrale e nord orientale/Mar Nero e Mediterraneo			1
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Mediterraneo occidentale/Africa settentrionale e occidentale	1a 1c		
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	Europa centrale, Mar Nero e Mediterraneo (svern.)			1

Edredone	<i>Somateria mollissima mollissima</i>	Norvegia e Russia			1
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra nigra</i>	Siberia occidentale-Europa settentrionale/Europa occidentale-Africa nord occidentale		2a	
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula clangula</i>	Europa nord orientale/Adriatico		1	
Smergo minore	<i>Mergus serrator serrator</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Mediterraneo		1	
Gru	<i>Grus grus</i>	Europa nord orientale e centrale/Nord Africa		1	
Porciglione	<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	Europa e Nord Africa			1
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Europa-Asia occidentale/Africa subsahariana	1b		
Schiribilla	<i>Porzana parva parva</i>	Eurasia occidentale/Africa		2c	
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	Europa/Africa		2c	
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	Europa e Nord Africa			1
Folaga	<i>Fulica atra atra</i>	Mar Nero e Mediterraneo (svern.)			1
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Europa/Europa meridionale e occidentale e Africa nord occidentale			1
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus longipes</i>	Europa meridionale e orientale e Asia occidentale/Asia sud occidentale e Africa nord orientale			(1)
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Europa sud occidentale-Africa nord occidentale/Africa occidentale		1	
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Europa occidentale e Africa nord occidentale (nid.)		1	
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Europa sud orientale, Mar Nero e Turchia (nid.)	(3c)		
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Europa occidentale-Africa nord occidentale/Africa occidentale	2		
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria altifrons</i>	Europa settentrionale/Europa occidentale e Africa nord occidentale			1
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	Siberia centrale e orientale/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale		1	
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Europa settentrionale/Europa-Nord Africa		1	
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula tundrae</i>	Europa nord orientale e Siberia/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale			(1)
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	Europa e Africa nord occidentale/Africa occidentale			1
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Europa occidentale-Mediterraneo occidentale/Africa occidentale	3c		
Piviere tortolino	<i>Eudromias morinellus</i>	Europa/Africa nord occidentale	(3c)		
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	Europa/Europa-nord Africa		2c	
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Europa/Europa meridionale e occidentale e Nord Africa			1

Crocolone	<i>Gallinago media</i>	Scandinavia/probabilmente Africa occidentale		1	
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Europa/Europa meridionale e occidentale-Africa nord-occidentale		2c	
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale e occidentale-Africa occidentale		2b	
Pittima reale	<i>Limosa limosa limosa</i>	Europa occidentale/Africa nord occidentale e occidentale. Europa orientale/Africa centrale e orientale		2c	
Pittima reale	<i>Limosa limosa islandica</i>	Islanda/Europa occidentale	3a*		
Pittima minore	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Europa settentrionale/Europa occidentale		2a	
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Europa settentrionale/Africa occidentale			(1)
Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Siberia centrale/Mediterraneo-Asia sud-occidentale	1a 1b 1c		
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata arquata</i>	Europa/Europa, Africa settentrionale e occidentale			1
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata orientalis</i>	Siberia occidentale/Asia sud occidentale, Africa orientale e meridionale	3c		
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale, Africa settentrionale e occidentale			(1)
Pettegola	<i>Tringa totanus totanus</i>	Europa nord occidentale/Europa occidentale-Africa nord occidentale e occidentale Europa centrale e orientale/Mediterraneo orientale e Africa		2c	
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	Europa orientale/Africa occidentale e centrale		(1)	
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	Europa settentrionale/Europa sud occidentale, Africa nord occidentale e occidentale			1
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale e occidentale, Africa occidentale			1
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Europa nord occidentale/Africa occidentale		2c	
Piro piro piccolo	<i>Tringa hypoleucos</i>	Europa occidentale e centrale/Africa occidentale			1
		Europa orientale e Siberia occidentale/Africa centrale, orientale e meridionale			(1)
Voltapietre	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Europa settentrionale/Africa occidentale		1	
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus canutus</i>	Siberia settentrionale/Africa occidentale e meridionale		2a 2c	
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus islandica</i>	Canada nord orientale e Groenlandia/Europa occidentale		2a 2c	
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	Europa atlantica orientale, Africa occidentale e meridionale (svern.)			1

Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	Europa settentrionale/Europa meridionale-Africa settentrionale e occidentale		(2c)	
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	Fennoscandia/Africa settentrionale e occidentale		(1)	
Piovanello pancianera sottospecie <i>alpina</i>	<i>Calidris alpina alpina</i>	Europa nord orientale e Siberia nord occidentale/Europa occidentale e Africa nord occidentale			1
Piovanello pancianera sottospecie <i>centralis</i>	<i>Calidris alpina centralis</i>	Siberia centrale/Asia sud occidentale e Africa nord orientale			1
Piovanello pancianera sottospecie <i>schinzii</i>	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Baltico/Europa sud occidentale-Africa nord occidentale	1c		
Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	Siberia occidentale/Africa occidentale			1
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	Europa settentrionale/Asia sud occidentale-Africa	3c		
<u>Combattente</u>	<i>Philomachus pugnax</i>	Europa settentrionale-Siberia occidentale/Africa occidentale		2c	
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Eurasia occidentale/Mare Arabico			1
Gavina	<i>Larus canus canus</i>	Europa nord occidentale e centrale/costa atlantica e Mediterraneo		2c	
Gavina	<i>Larus canus heinei</i>	Europa nord orientale e Siberia Occidentale/Mar Nero e Caspio		(1)	
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Mediterraneo/Coste settentrionali e occidentali dell'Africa	1a 3a		
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus argentatus</i>	Europa settentrionale e nord occidentale			1
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus argenteus</i>	Islanda e Europa occidentale			1
Gabbiano reale mediterraneo	<i>Larus cachinnans cachinnans</i>	Mar Nero e Asia occidentale/Asia sud occidentale, Africa nord orientale			1
Gabbiano reale mediterraneo	<i>Larus cachinnans michahellis</i>	Mediterraneo, Penisola Iberica e Marocco			1
Zafferano	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Europa nord orientale/Mar Nero-Asia sud occidentale-Africa orientale		(2c)	
Zafferano	<i>Larus fuscus graellsii</i>	Europa occidentale/Mediterraneo e Africa occidentale			1
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	Europa occidentale/Europa occidentale, Mediterraneo occidentale, Africa occidentale			1
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	Mar Nero-Mediterraneo (nid.)		2a	
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Europa occidentale-Mediterraneo-Africa nord occidentale		2a	
Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	Europa centrale e orientale/Europa sud occidentale-Mediterraneo occidentale		1	

Sterna zampenere	<i>Sterna nilotica nilotica</i>	Europa occidentale/Africa occidentale	2		
Sterna maggiore	<i>Sterna caspia caspia</i>	Europa (nid.)	1c		
Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis emigrata</i>	Mediterraneo meridionale/coste africane nord occidentali e occidentali	1c		
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	Mar Nero-Mediterraneo (nid.)	3a 3c		
Sterna comune	<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Europa meridionale e occidentale (nid.) Europa settentrionale e orientale (nid.)			1
Fratricello	<i>Sterna albifrons albifrons</i>	Mar Nero e Mediterraneo orientale (nid.)	3c		
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus hybridus</i>	Europa occidentale-Africa nord occidentale (nid.)	3c		
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger niger</i>	Europa-Asia occidentale/costa Atlantica dell'Africa		2c	

### Legenda

#### Status (colonna A):

- 1
- a - Specie incluse nell'Allegato I della Convenzione di Bonn;
  - b - Specie incluse nella Lista Rossa "Threatened Birds of the World" (BirdLife International, 2000) nella categoria "specie minacciate";
  - c - Popolazioni costituite da meno di 10.000 individui;
- 2 - Popolazioni comprese tra i 10.000 e i 25.000 individui;
- 3 - Popolazioni comprese tra i 25.000 e i 100.000 individui e considerate a rischio in quanto:
- a - concentrate in un piccolo numero di siti durante una fase qualsiasi del ciclo annuale;
  - c - mostrano un declino significativo nel lungo termine;

#### Status (colonna B):

- 1 - Popolazioni comprese tra i 25.000 e i 100.000 individui che non soddisfano le condizioni relative alla colonna A.
- 2 - Popolazioni costituite da più di 100.000 individui e considerate meritevoli di una speciale attenzione in quanto:
- a - concentrate in un piccolo numero di siti durante una fase qualsiasi del ciclo annuale;
  - b - dipendono da un tipo di habitat che è severamente minacciato;
  - c - mostrano un declino significativo nel lungo termine.

#### Status (colonna C):

- 1 - Popolazioni costituite da più di 100.000 individui che potrebbero beneficiare significativamente della cooperazione internazionale e che non soddisfano le condizioni relative sia alla colonna A che alla colonna B.

Le cifre in parentesi si riferiscono ad informazioni stimate che necessitano di essere approfondite.

**N.B.:** nella Tabella 1 emendata nella colonna C non compaiono più lo Svasso maggiore, lo Svasso piccolo, la Garzetta (la popolazione dell'Europa centrale e orientale, Mar nero e Mediterraneo orientale), il Moriglione, il Porciglione, la Beccaccia di mare (sia come *Haematopus ostralegus ostralegus*, che come *H. o. longipes*), il Chiurlo maggiore, il Gabbiano reale nordico e il Gabbiano comune, mentre vengono inclusi la Canapiglia, il Mestolone, il Quattrocchi, il Piro piro boschereccio, la Gavina e il Gabbianello, tutti in categoria 1.

Per le modifiche proposte alle colonne A e B si rimanda alle note relative alle Tabelle A e B.

Nella definizione delle misure di emergenza occorre prendere in considerazione le Linee Guida per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 2*).

Un evento determina una situazione di emergenza per gli uccelli acquatici migratori quando:

- a) sono coinvolti i soggetti di una specie globalmente minacciata;
- b) risulta minacciato più del 10% della popolazione di una specie con uno stato di conservazione sfavorevole (specie elencate nelle colonne A e B della Tab. 1 - si vedano Tab. A e B della presente relazione);
- c) risulta minacciato più del 30% della popolazione di una specie con uno stato di conservazione favorevole (specie elencate nella colonna C della Tab. 1 - si veda Tab. ABC della presente relazione).

Nell'individuare e affrontare le situazioni di emergenza le Linee Guida suggeriscono di seguire i seguenti passaggi:

**1 - Individuazione degli enti preposti:** occorre nominare un coordinatore nazionale per le situazioni di emergenza e definire i ruoli degli enti coinvolti, sia governativi che non governativi. Il coordinatore nazionale dovrebbe individuare le risorse finanziarie per sostenere le ONG che si occupano di affrontare le situazioni di emergenza.

**2 - Redazione di una lista di possibili situazioni di emergenza.** Possibili cause di situazioni di emergenza sono:

- condizioni climatiche estreme;
- terremoti e attività vulcanica;
- malattie infettive;
- botulismo;
- fioriture algali dannose;
- predazione (arrivo di predatori terrestri su isole ove nidificano uccelli coloniali);
- introduzione di specie alloctone;
- incendi;
- sversamenti di idrocarburi;
- inquinamento chimico;
- incidenti nucleari;
- avvelenamento da piombo;
- guerre.

**3 - Classificazione dei siti in base alla loro suscettibilità alle situazioni di emergenza:** i siti devono essere classificati in base all'importanza che rivestono per gli uccelli acquatici migratori; a tal fine ci si può basare sull'inventario nazionale dei siti o sui risultati derivanti da un programma di monitoraggio nazionale; in alternativa sul giudizio di esperti locali. Ai siti che ospitano specie elencate nella colonna A della Tabella 1 (si veda Tab. A della presente relazione) deve essere attribuito il punteggio più alto.

**4 - Individuazione dei rischi potenziali e definizione di misure di sicurezza in accordo con le industrie che si trovano nei pressi dei siti:** nel caso di siti che si trovano nelle adiacenze di complessi industriali occorre avviare un'analisi di tutti i possibili incidenti che si possono verificare facendo attenzione alle rispettive posizioni del sito e del complesso industriale, in particolare in relazione all'altitudine e alla direzione del flusso di acqua contaminata.

Le misure di sicurezza comprendono:

- controllo tecnico adeguato e manutenzione regolare;
- salvaguardia delle aree sensibili;
- costruzione di dighe o canali di scolo attorno all'area industriale per contenere oli o prodotti chimici in caso di incidente;
- individuazione di itinerari per il trasporto di sostanze pericolose lontani da aree sensibili;
- definizione delle responsabilità per le procedure di sicurezza all'interno dell'organizzazione industriale.

Occorre sviluppare ed attuare una legislazione appropriata che assicuri che le compagnie siano finanziariamente responsabili per le conseguenze della loro negligenza (*the "polluter pays" principle*).

In Unione Europea procedure standard di analisi del rischio e definizione delle misure appropriate di sicurezza sono state sviluppate per studi di HAZOP (*Hazard e Operability*) intrapresi in siti industriali. Statistiche sugli incidenti avvenuti in passato possono essere ottenute da MARS (*Major Accident Reporting System*) del JRC (*Joint Research Centre*) della Commissione Europea.

Informazioni su HAZOP e MARS possono essere ricavate dalla Valutazione Dobbris pubblicata nel 1991 dall'Agenzia Ambientale Europea.

**5 - Implementazione di un sistema nazionale di notifica della risposta di emergenza:** è importante che tutte le informazioni relative agli incidenti entrino a far parte di un unico database. Le attività relative a tale sistema devono essere sempre collegate al MARS. Occorre stabilire un sistema di avvertimento precoce basato su una rete di contatti locali nei siti suscettibili a situazioni di emergenza.

**6 - Adattamento della legislazione dove necessario** con misure che possono essere temporanee o permanenti.

**7 - Aumento della consapevolezza dell'opinione pubblica:** occorre pubblicare rapporti su tutte le situazioni di emergenza che coinvolgono gli uccelli migratori acquatici, facendo partecipe quando possibile la stampa ed altri media.

Le situazioni di emergenza devono essere rendicontate al Segretariato dell'AEWA in un formato standardizzato di non più di una pagina, che contenga le seguenti informazioni:

- data e durata;
- posizione;
- tipo;
- siti interessati;
- specie coinvolte;
- impatto stimato;
- misure intraprese ed effetto stimato delle stesse;
- organizzazioni coinvolte;
- attività intraprese per la presa di coscienza dell'opinione pubblica.

### **Misure attuate**

L'Italia, in quanto Paese Membro dell'Unione Europea, nel rispetto della Direttiva Seveso ha adottato una serie di misure in sintonia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida; altre iniziative sono state assunte per prevenire l'inquinamento marino e per far fronte ad eventuali calamità potenzialmente in grado di minacciare le zone umide (si vedano i piani di intervento della Protezione Civile per fronteggiare episodi di sversamento in mare di idrocarburi o altre sostanze tossiche). Una rendicontazione dettagliata di queste iniziative potrà essere realizzata dai competenti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### **Misure da attuare**

Specifiche istruttorie sulle situazioni di rischio che coinvolgono gli uccelli acquatici migratori e le principali zone umide italiane dovranno essere specificatamente realizzate e le situazioni di emergenza dovranno essere rendicontate seguendo il formato standardizzato appositamente predisposto (AEWA *Conservation Guidelines* No. 2 - step 7).

#### 1.4) **Reintroduzioni** - Piano d'azione par. 2.4

*Controllare in modo rigoroso le reintroduzioni delle popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) nelle zone della loro area di ripartizione tradizionale da cui sono scomparse. I piani di reintroduzione, basati su appropriati studi scientifici, dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionali e internazionali. Un piano di reintroduzione dovrebbe comprendere una valutazione dell'impatto sull'ambiente ed essere ampiamente divulgato. Informare in anticipo il Segretariato dell'Accordo sui programmi di reintroduzione.*

### **Misure attuate**

L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha provveduto a coordinare insieme al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la stesura di linee guida per le immissioni faunistiche, che di fatto consentono di dare applicazione a quanto previsto dall'AEWA. Al momento per quanto a conoscenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sono in corso due programmi di reintroduzione riguardanti specie oggetto dell'Accordo oggi estinte in Italia:

- Progetto di reintroduzione del Gobbo rugginoso in Puglia coordinato dalla LIPU e dal Parco Nazionale del Gargano;
- Progetto di reintroduzione dell'Ibis eremita in Austria condotto dal *Waldrappteam* in collaborazione con l'Istituto di ricerca *Lorenz Konrad Forschungsstelle* di Grünau.

Interventi non coordinati di rilasci in natura sono stati effettuati tuttavia in tempi recenti in vari contesti sia con finalità conservazionistiche (Fistione turco, Moretta tabaccata, ecc.) che venatorie (Germano reale) e non si può escludere che analoghe iniziative continuino tuttora.

## Misure da attuare

È opportuno che le linee guida per le immissioni faunistiche vengano rese vincolanti attraverso un loro recepimento formale nell'ambito del quadro normativo nazionale. I progetti di reintroduzione esistenti dovrebbero meglio conformarsi agli indirizzi definiti e in particolare dovrebbero essere previsti all'interno dei Piani d'azione; a questo riguardo appare problematico soprattutto il programma relativo all'Ibis eremita in quanto condotto da soggetti esteri e rivolto alla reintroduzione di una specie ufficialmente non compresa nella fauna selvatica italiana; l'Ibis eremita infatti non è presente nel nostro Paese da almeno alcune centinaia di anni.

Occorre redigere un rapporto sui progetti in corso, da trasmettere al Segretariato dell'Accordo.

### 1.5) *Introduzioni* - Piano d'azione par. 2.5

*Vietare, se ritenuto necessario, l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone suscettibili di nuocere alle popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) (par. 2.5.1) e prendere appropriate precauzioni per evitare la fuga accidentale di uccelli in cattività appartenenti a specie alloctone (par. 2.5.2). Adottare misure, compreso il prelievo, per evitare che specie alloctone già introdotte o loro ibridi possano arrecare danno alle suddette popolazioni (par. 2.5.3).*

Durante la seconda Riunione delle Parti sono state adottate con *Risoluzione 2.3* "le Linee Guida per impedire l'introduzione di specie di uccelli acquatici migratori alloctoni" (MOP2.13, pubblicato nel 2006 come *Technical Series No. 12*).

#### **"Linee Guida per impedire l'introduzione di specie di uccelli acquatici migratori alloctoni".**

Gli strumenti internazionali principali a cui riferirsi sono la Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 1992) e la Convenzione di Berna del 1979, ratificate in Italia rispettivamente con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 e Legge 5 agosto 1981, n. 503.

Un *taxon* alloctono si definisce come una specie, sottospecie o popolazione limitata geograficamente che non si troverebbe in una determinata area se non ci fosse stato l'intervento dell'uomo. Può essere pertanto:

- un *taxon* introdotto come nidificante in una regione dove abitualmente compare durante la stagione non riproduttiva (ad es. il caso del Cigno reale in Italia);
- un *taxon* introdotto fuori dal suo precedente areale;
- un *taxon* importato e tenuto in cattività in un sito fuori dal suo normale areale;
- *taxa* addomesticati che si sono insediati in ambiente selvatico (ivi inclusa la loro eventuale discendenza che ha dato luogo a forme di ibridazione con soggetti selvatici).

Le introduzioni sono legate a

- importazione di specie alloctone;

- rilasci deliberati o accidentali di tali specie effettuati in passato o di recente.

I problemi aumentano in seguito all'ibridazione di uccelli acquatici alloctoni con specie autoctone affini, precedentemente separate da barriere geografiche.

Le specie introdotte dall'uomo possono portare squilibri negli ecosistemi acquatici attraverso la predazione, la diffusione di malattie, la competizione, l'alterazione delle catene trofiche. Questi squilibri rappresentano un problema serio quando si giunge ad una modifica nella struttura della comunità. In questi casi le specie alloctone diventano "specie chiave" (*keystone species*), in grado di determinare un profondo cambiamento dei processi ecologici e di ridurre o eliminare le popolazioni di molte specie autoctone, in particolare quelle che richiedono condizioni ecologiche molto specifiche (specialisti di nicchia). I problemi spesso sono difficili o impossibili da prevedere e l'estensione degli impatti generalmente può essere valutata solo con approssimazione.

**1 - Acquisire informazioni di base sulle importazioni, sulle detenzioni e sulle popolazioni insediate di specie di uccelli acquatici alloctoni:** esistono ormai diversi nuclei di *uccelli acquatici alloctoni in natura*. Secondo una ricerca sviluppata dal dipartimento ambientale del Governo del Regno Unito, 113 specie (incluse due popolazioni ibride) sono scappate dalla cattività e sono sopravvissute allo stato naturale per almeno un anno; di queste, 16 (incluse le popolazioni ibride) sono considerate come una minaccia potenziale per le specie autoctone presenti nell'Area dell'Accordo (si veda l'Allegato 1 in fondo alle presenti Linee Guida). Il problema risulta particolarmente grave nei paesi come l'Italia dove molte specie di uccelli acquatici vengono detenute in cattività per fini ornamentali o amatoriali.

Per fronteggiare il fenomeno, è importante che vengano messi in atto sistemi di monitoraggio più efficaci, in grado di tenere sotto controllo il numero di soggetti delle specie alloctone, la loro distribuzione e le interazioni con le specie autoctone; a tal proposito i censitori internazionali di uccelli acquatici dovrebbero essere incoraggiati a monitorare anche tali specie.

Per quanto riguarda le *specie alloctone tenute in cattività* esiste un database relativo alle più importanti collezioni ornitologiche presenti all'interno di zoo o altre strutture: si tratta dell'*International Species Information System (ISIS)*, disponibile sul sito, [www.isis.org](http://www.isis.org). Tale database tuttavia non è esaustivo di tutte le realtà esistenti ove vengono detenuti e riprodotti in cattività specie esotiche di uccelli acquatici. In particolare mancano informazioni, peraltro molto difficili da raccogliere nella maggior parte dei paesi, circa gli allevatori privati che detengono avifauna acquatica per hobby o per finalità economiche.

Per quanto concerne i *movimenti tra paesi diversi di specie alloctone*, non esiste un meccanismo di controllo che permetta un adeguato monitoraggio del fenomeno, eccetto che per i *taxa* elencati negli allegati CITES. In Unione Europea, dal momento che non ci sono limitazioni commerciali, i movimenti attraverso le frontiere sono comuni e non monitorati. Sembra improbabile che i paesi si impegneranno a svolgere il monitoraggio delle importazioni ed esportazioni delle specie alloctone, eccetto forse per alcuni casi particolari, legati a *taxa* minacciati o noti per essere particolarmente problematici. Attualmente l'Unione Europea sta riesaminando le disposizioni sul commercio delle specie che rappresentano una minaccia per la flora e la fauna europee. Le Parti contraenti dovrebbero assicurare che il movimento delle specie che pongono una reale minaccia alla flora e fauna autoctone possano essere controllate. Le specie considerate ad alto rischio dovrebbero essere inserite in una lista

affinché ne venga proibito il commercio; il personale di dogana dovrebbe essere informato come lo è per i *taxa* che rientrano nella Convenzione CITES.

**2 - Introdurre o mantenere programmi di monitoraggio per aggiornare periodicamente le informazioni di base:** le Parti contraenti devono avvalersi di sistemi di monitoraggio per valutare regolarmente lo stato delle specie alloctone in natura. I dati raccolti rappresentano un presupposto essenziale per la valutazione del rischio potenziale associato alle specie alloctone. Le specie alloctone dovrebbero essere sempre oggetto di rilevamento nel corso dei programmi di censimento degli uccelli acquatici condotti su base regolare, come per esempio l'*International Waterbird Census* e i conteggi annuali effettuati dagli schemi nazionali di censimento. Probabilmente indagini finalizzate rivolte a particolari specie o gruppi di specie in taluni casi sarebbero più efficaci rispetto ai censimenti regolari e potrebbero fornire migliori stime numeriche, come dimostrano numerose esperienze condotte in diversi paesi europei. In ogni caso le stime delle popolazioni di specie alloctone (ottenute sia attraverso apposite indagini, sia attraverso i censimenti periodici degli uccelli acquatici) dovrebbero essere pubblicati in rapporti come il *Waterbird Population Estimates*.

Non è facile valutare accuratamente il numero di uccelli tenuti in cattività, dal momento che la legislazione è carente nella maggior parte dei paesi. Sono necessari provvedimenti legislativi per rendere possibile il controllo degli uccelli che sono presenti nelle collezioni private, che dovrebbero essere tutte registrate e provviste di autorizzazione. Una delle condizioni per l'autorizzazione deve consistere nell'inanellamento obbligatorio; inoltre deve essere prevista la segnalazione di ogni uccello perso o definitivamente fuggito in natura.

L'impatto potenziale delle specie alloctone, il loro movimento dentro e fuori l'Area dell'Accordo e tra i paesi al suo interno devono essere regolati e controllati, benché questo compito risulti difficile e comporti un notevole dispendio di risorse. Per ottemperare a questo obbligo è opportuno estendere la regolamentazione CITES e la regolamentazione dell'Unione Europea che applica tale Convenzione a tutte le specie esotiche, soprattutto a quelle ritenute più pericolose per il loro impatto sulla flora e la fauna autoctone.

**3 - Determinare i livelli di minaccia potenziali legati alla presenza di ogni specie alloctona, in modo da definire un ordine di priorità per le azioni:** alcuni uccelli acquatici alloctoni rappresentano una minaccia maggiore per la biodiversità rispetto ad altri; il grado di pericolosità può essere predetto in base alle conoscenze attuali ed effettuando una valutazione del rischio. La valutazione del rischio ecologico calcola la probabilità di un impatto su una specifica componente ambientale in un periodo di tempo definito. I metodi di valutazione prendono in considerazione tre aspetti: i fattori di stress rilasciati nell'ambiente (specie alloctone), i recettori che vivono nell'ambiente e lo usano (specie autoctone) e la risposta dei recettori ai fattori di stress.

La valutazione del rischio posto alla biodiversità da parte di specie alloctone di uccelli acquatici richiede la comprensione di quattro aspetti principali:

1. la probabilità che l'invasione da parte di una specie alloctona abbia successo;
2. le caratteristiche biologiche, la dinamica di popolazione e l'ecologia delle specie alloctone;
3. i meccanismi attraverso i quali le specie alloctone possono impattare la biodiversità (predazione, pascolo, competizione, ibridazione, ecc.);
4. i processi ecologici e di evoluzione che governano i meccanismi di cui al punto precedente.

Ognuno di questi aspetti richiede che la valutazione del rischio sia effettuata ad un livello nazionale e sub-nazionale.

In particolare nell'Area dell'Accordo sono considerati impattanti i *taxa* elencati nell'Allegato 1 delle presenti Linee Guida. Per l'Europa il Gobbo della Giamaica comporta un alto rischio per la biodiversità; meno impattanti risultano il Cigno nero, l'Oca del Canada e l'Oca Egiziana. L'Ibis sacro, l'Oca indiana, la Casarca, l'Anatra mandarina e l'Anatra sposa sono considerate a più basso rischio.

Le Parti contraenti per far fronte a questo problema devono:

- sviluppare o adottare una metodologia standard per le valutazioni del rischio;
- acquisire i dati richiesti per applicare i criteri;
- applicare i criteri per determinare il grado di minaccia;
- continuare ad acquisire i dati per migliorare e aggiornare con cadenza regolare le valutazioni del rischio.

Nel frattempo dovrebbero essere adottate misure contro le specie alloctone sulla base delle migliori conoscenze disponibili e/o delle migliori pratiche adottate in altri paesi o nei confronti di specie simili.

**4 - Stabilire o migliorare la legislazione per prevenire l'introduzione deliberata di specie di uccelli acquatici alloctoni e consentire il controllo dove esistono popolazioni stabili:** la legislazione deve trattare i temi relativi al commercio, ai rilasci, al controllo e all'eradicazione di quelle popolazioni che si sono già insediate. In particolare la strategia di gestione più efficace e meno costosa per ridurre le minacce legate alle invasioni biologiche consiste nella prevenzione dell'arrivo di nuove specie alloctone, attraverso l'introduzione di una regolamentazione rigorosa del commercio, dell'avicoltura e dei rilasci in natura; tale misura dovrebbe rappresentare sempre la prima forma di difesa. In base al principio di precauzione, infatti, si dovrebbe adottare la politica più prudente che consiste nel proibire qualsiasi rilascio intenzionale di uccelli acquatici alloctoni.

Un gran numero di uccelli autoctoni vengono allevati in cattività e rilasciati in natura per scopi venatori, questo riguarda perlopiù il Germano reale. Questi uccelli sono geneticamente ed ecologicamente diversi dalla forma selvatica, ma possono riprodursi con soggetti selvatici, minacciando l'integrità genetica delle popolazioni. È opportuno pertanto scoraggiare i programmi di ripopolamento e, ove permessi, assicurare che gli uccelli utilizzati siano di origine selvatica (prelevati in natura da meno di due generazioni).

**5 - Introdurre misure per impedire la fuga di specie di uccelli acquatici alloctoni dagli allevamenti in cattività.** I rilasci non intenzionali di specie detenute a fini amatoriali rappresentano una delle principali cause di introduzione di uccelli acquatici esotici in Europa occidentale. Combattere le fughe è possibile solo attraverso una stretta applicazione dei regolamenti che disciplinano l'avicoltura (per un dettaglio delle misure da adottare si veda la lista a pag. 21 delle Linee Guida).

Qualsiasi regola stabilita per combattere i rilasci in natura di uccelli acquatici alloctoni deve essere rafforzata e qualsiasi infrazione punita con sanzioni penali cospicue, analogamente alle infrazioni alle norme sull'inquinamento. Inoltre per il principio per cui "chi inquina paga" (*the "polluter pays" principle*), la persona responsabile del danno dovrebbe sostenere il costo dell'eradicazione della specie. Queste misure dovrebbero essere applicate nel caso di tutte le specie di uccelli acquatici alloctone, indipendentemente dal loro grado di rischio. Comunque è giusto riconoscere che le misure

per eliminare le possibilità di fuga delle specie alloctone dagli allevamenti sono difficili da attuare a causa dell'elevato numero di allevamenti, dell'estensione del commercio internazionale e della facilità con cui molte specie si riproducono in cattività. In pratica è probabile che solo le specie ad alto rischio possano essere soggette ad un tale stretto controllo, dal momento che una regolamentazione generale sarebbe molto difficile da applicare e gli allevatori porrebbero resistenza alle limitazioni se le giudicassero eccessivamente restrittive.

**6 - Introdurre misure per impedire l'importazione di specie di uccelli acquatici ad alto rischio.** La legislazione che regola il commercio della fauna e flora selvatiche dovrebbe definire come minimo:

- liste di specie (consentite o vietate);
- campo di applicazione della normativa (per es. uccelli adulti, pulcini e uova);
- strutture amministrative e loro poteri;
- procedure per il rilascio di permessi e certificati;
- possesso, trasporto, collezione, esportazione, ecc. dei soggetti;
- disposizioni per la confisca e le sanzioni;
- strutture preposte all'applicazione della legge e loro poteri (per es. dogane e polizia).

A proposito del primo punto, è stata proposta una "lista nera" delle specie la cui importazione è proibita, una "lista bianca" con le specie considerate utili o a basso rischio, la cui importazione è generalmente permessa, a condizioni di limitarne l'uso per determinati scopi o previa verifica e approvazione delle strutture di stabulazione. La "lista bianca" dovrebbe essere redatta a livello nazionale o regionale e dovrebbe comprendere solo le specie che sono state sottoposte ad una valutazione del rischio. Qualsiasi altra specie non inclusa nelle due liste precedenti rientra nella "lista grigia" e deve essere soggetta ad un processo di valutazione del rischio prima di essere importata. Per ridurre i costi si potrebbe richiedere una valutazione del rischio a chiunque faccia domanda di autorizzazione per l'importazione di una specie alloctona.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, si veda il Regolamento del Consiglio n. 338/97 e quello della Commissione n. 1808/01 che attuano i provvedimenti della CITES ([http://europa.eu.int/comm/environment/cites/legislation\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/cites/legislation_en.htm)).

Le specie che potrebbero essere incluse nella "lista nera" nei paesi europei sono, in ordine di priorità:

- Gobbo della Giamaica;
- Oca del Canada;
- Oca egiziana.

Una volta approvata un'adeguata normativa, occorre garantirne una piena applicazione per prevenire l'importazione di specie invasive di uccelli acquatici. Il problema più frequente relativo all'applicazione dei regolamenti sul commercio della fauna selvatica è il mancato o insufficiente controllo esercitato alla frontiera. A parte l'ovvia esigenza di disporre di adeguate risorse finanziarie e umane, occorre risolvere il problema del riconoscimento delle diverse specie. Se l'identificazione dei soggetti adulti può essere superata con l'ausilio di una guida per il riconoscimento, l'identificazione delle uova di molte specie richiede analisi molecolari costose; per questa ragione il commercio di tali prodotti non dovrebbe essere permesso, a meno che i proprietari non ne possano dimostrare l'origine. Uno strumento molto utile per garantire la determinazione delle specie sarebbe una guida (sia in

formato cartaceo, sia elettronico) per l'identificazione delle specie di uccelli commercializzati nella regione dell'AEWA. In caso di dubbi bisognerebbe consultare degli specialisti prima che i soggetti sequestrati vengano rilasciati dal periodo di quarantena. Esistono già delle banche dati *on line*, come il *Global Invasive Species Database* (<http://www.issg.org/database>) e la guida prodotta per l'identificazione delle specie elencate negli Allegati della CITES ([http://www.cws-scf.ec.gc.ca/enforce/pdf/Bird/BIRD\\_GUIDE\\_complete.pdf](http://www.cws-scf.ec.gc.ca/enforce/pdf/Bird/BIRD_GUIDE_complete.pdf)). Tali strumenti tuttavia non trattano tutte le specie rilevanti ai fini dell'AEWA.

**7 - Ideare strategie di controllo per limitare o rimuovere specie alloctone di uccelli acquatici ad alto rischio.** In presenza di una specie alloctona, per evitare il suo insediamento è cruciale una rapida individuazione dei nuclei presenti in natura e un'altrettanto rapida azione, per effettuarne la rimozione. La risposta migliore, infatti, nella maggior parte dei casi è rappresentata dall'eliminazione degli organismi nel più breve intervallo di tempo possibile. Nel caso non sia fattibile o non siano disponibili le risorse per farlo, dovrebbero essere attuate misure di contenimento e di controllo a lungo termine. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, bisognerebbe adeguare le leggi esistenti indicando espressamente ogni singola specie alloctona da eradicare/controllare e definendo le modalità di intervento attraverso il rilascio di autorizzazioni. A tal proposito uno dei problemi maggiori riguarda l'accesso ai terreni privati. Un accesso rapido a tutte le aree in cui è presente una specie alloctona è fondamentale per garantire il successo di un programma di eradicazione; per questo è necessario che vengano espressamente autorizzati operatori provvisti di diritti particolari per l'accesso ai terreni privati.

Ogni piano di controllo delle specie invasive deve essere attentamente programmato e deve perseguire quattro obiettivi:

**7.1 Educare e aumentare la presa di coscienza dei soggetti coinvolti che possono svolgere un ruolo chiave nell'attuazione del piano:** senza dubbio, in primo luogo occorre sensibilizzare coloro che hanno a che fare con le specie alloctone da un punto di vista professionale. Queste persone devono essere coinvolte fin dall'inizio nella programmazione degli interventi. Anche il coinvolgimento delle associazioni animaliste/ambientaliste è fondamentale.

**7.2 Ottenere il sostegno dell'opinione pubblica per attuare le strategie di controllo:** è importante aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica su questo genere di problematiche, a tal fine occorre identificare e coinvolgere gli organi di stampa che sono più propensi ad affrontare queste tematiche in modo corretto. Al contrario vanno evitati i media che tendono a dare grande risalto ai piani di controllo, generando ostilità nell'opinione pubblica.

**7.3 Effettuare operazioni di eradicazione o piani di controllo:** diverse sono le misure che possono essere intraprese per controllare le specie alloctone (si veda l'Allegato 2 delle presenti Linee Guida); la scelta di quelle più appropriate deve tener conto sia degli aspetti tecnici, sia del livello di accettazione da parte dell'opinione pubblica.

**7.4 Monitorare il successo del piano di controllo:** occorre rendicontare i metodi di controllo adottati e valutarne l'efficacia, sulla base degli effetti ottenuti sulla popolazione che si intende eradicare. È probabile che siano necessarie indagini mirate rivolte alle specie oggetto di controllo e ai siti dove il controllo viene effettuato.

## ALLEGATO 1

### **Valutazione del rischio posto alla biodiversità dalle specie alloctone di uccelli acquatici nella regione AEWA.**

L'analisi è limitata a quelle specie con popolazioni attualmente insediate (nidificanti in natura per almeno gli ultimi 10 anni consecutivi) al di fuori del loro areale naturale, all'interno della regione AEWA.

Le categorie di rischio sono state attribuite ad ogni specie in base ad una valutazione delle conoscenze attuali, considerando i possibili effetti legati a predazione, malattie, competizione, ibridizzazione e/o alterazione di catene trofiche. Visto che la conoscenza di tali impatti è spesso povera, le categorie attribuite alla maggior parte delle specie sono provvisorie.

Le popolazioni alloctone delle seguenti specie non sono state considerate ai fini dell'analisi per vari motivi (i soggetti introdotti in passato attualmente sembrano scomparsi o rientrano nell'areale naturale della specie e/o risulta difficile distinguere gli individui nati in cattività da quelli selvatici): Fenicottero del Cile *Phoenicopterus chilensis*; Fenicottero *Phoenicopterus ruber*; Cigno reale *Cygnus olor*; Oca lombardella *Anser albifrons*; Oca lombardella minore *Anser erythropus*; Oca selvatica *Anser anser*; Oca delle nevi *Anser caerulescens*; Oca facciabianca *Anser leucopsis* e Canapiglia *Anas strepera*. Inoltre non è stato considerato il Germano reale *Anas platyrhynchos*, dal momento che questa specie ha un impatto come *taxon* alloctono in contesti extraeuropei (Sudafrica).

#### **Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*: Rischio basso**

Piccola popolazione alloctona insediata in Francia, Emirati Arabi e Italia. Non sono stati registrati impatti negativi sulla biodiversità; sembra improbabile che la specie possa diventare numerosa fuori dal proprio areale naturale. Comunque, se ciò dovesse accadere si potrebbe creare un problema legato alla competizione con uccelli nidificanti in colonia, come gli aironi, per i siti di nidificazione sugli alberi.

#### **Cigno nero *Cygnus atratus*: Rischio medio**

Piccole popolazioni insediate in Slovenia e in Olanda. Non sono stati riscontrati impatti negativi sulla biodiversità, ma per quanto riguarda la popolazione alloctona insediata in Nuova Zelanda si è a conoscenza di impatti negativi esercitati attraverso il pascolo su macrofite.

#### **Oca indiana *Anser indicus*: Rischio basso**

Piccola popolazione insediata in Olanda. Non sono stati riscontrati impatti negativi sulla biodiversità, ma se si insediassero una grande popolazione si potrebbero determinare problemi causati dal pascolo e, forse, dalla competizione con altre specie.

#### **Oca del Canada *Branta canadensis*: Rischio medio**

Una lunga serie di introduzioni a partire dal XVII sec. fino a tempi recenti, effettuate per ragioni estetiche e venatorie, ha portato all'insediamento di grandi popolazioni di questa oca nel Regno Unito, in Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Russia e Finlandia. Impatti sull'ambiente sono poco conosciuti, ma in ambito locale vi sono indizi di effetti negativi legati al pascolo, alla competizione e all'eutrofizzazione di zone umide.

#### **Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*: Rischio medio**

Popolazioni consistenti si sono insediate nel Regno Unito, in Olanda e Germania; nuclei minori sono

segnalati in Belgio e Francia. Gli impatti negativi sono stati poco indagati, anche se possono essere significativi a livello locale per la competizione e forse per il pascolo.

*Casarca Tadorna ferruginea*: **Rischio basso**

Piccole popolazioni si sono naturalizzate in Olanda e Ucraina; in quest'ultimo paese si può essere verificato una commistione tra individui domestici e selvatici. Se si dovesse insediare una grande popolazione, si potrebbero determinare problemi di competizione.

Anatra sposa *Aix sponsa*: **Rischio basso**

È nota una piccola popolazione insediata nel Regno Unito. Se tale popolazione divenisse consistente, si potrebbero verificare forme di competizione per i siti di nidificazione nelle cavità degli alberi.

Anatra mandarina *Aix galericulata*: **Rischio basso**

Fughe e rilasci deliberati dalla cattività hanno portato all'insediamento di una grande popolazione in Gran Bretagna e di altre più piccole in Olanda e Svizzera, nonché di nuclei riproduttivi diventati apparentemente stabili anche in Belgio e Germania. Non sono stati riscontrati impatti negativi sulla biodiversità, ma un problema localizzato può essere rappresentato dalla competizione per i siti di nidificazione nelle cavità degli alberi.

Fistione turco *Netta rufina*: **Rischio basso**

Popolazione piccola e apparentemente stabile in Gran Bretagna. Non sono stati riscontrati impatti negativi e si ritiene improbabile che l'attuale popolazione possa determinare particolari problemi.

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*: **Rischio alto**

Una grande popolazione alloctona si è costituita nel sud della Gran Bretagna; piccoli nuclei sono presenti in Irlanda, mentre poche coppie si riproducono regolarmente in altri sette paesi europei e in Marocco. L'incremento numerico e l'espansione dell'areale verso sud hanno portato la specie a contatto con il Gobbo rugginoso, anatra minacciata a livello globale, nidificante in Spagna; l'ibridizzazione tra queste due specie costituisce la minaccia più grave per la sopravvivenza del Gobbo rugginoso. Se la diffusione del Gobbo della Giamaica dovesse continuare verso l'Africa orientale e meridionale potrebbe determinare una minaccia seria, attraverso processi di ibridizzazione, anche per la sopravvivenza del Gobbo maccoa *Oxyura maccoa*.

ALLEGATO 2

**Metodi che possono essere utilizzati per il controllo delle specie alloctone ad alto rischio:**

- controllo dei nidi e delle uova;
- abbattimento di soggetti in grado di volare durante la stagione venatoria;
- abbattimento di adulti nei siti di nidificazione;
- abbattimento di soggetti non in grado di volare;
- avvelenamento.

**Misure attuate**

L'introduzione di specie alloctone in Italia è vietata ai sensi del "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (DPR n. 357/97 e n. 120/03).

Un'indagine conoscitiva sulle specie di Uccelli e Mammiferi alloctoni presenti in Italia è stata pubblicata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tale occasione sono state definite linee guida gestionali per prevenire l'immissione di nuove specie e mitigare gli effetti negativi delle popolazioni già presenti (Andreotti A., N. Baccetti, A. Perfetti, M. Besa, P. Genovesi, V. Guberti, 2001 - Mammiferi e Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente-Ist. Naz. Fauna Selvatica).

La pubblicazione di tale indagine è servita a sensibilizzare i *birdwatcher* e i censitori del programma nazionale di rilevamento degli uccelli acquatici svernanti circa la necessità di acquisire dati relativi ai *taxa* alloctoni e ha fornito un primo strumento per l'identificazione delle specie più facilmente osservabili nel nostro Paese. Attualmente, peraltro, le specie esotiche vengono regolarmente censite al pari di quelle autoctone.

Interventi di controllo nei confronti della Nutria vengono regolarmente effettuati in numerose realtà dell'Italia centro settentrionale al fine di ridurre l'impatto di questo roditore sud-americano sulle zone umide. In Sardegna è stato realizzato uno specifico studio per effettuare la completa eradicazione del nucleo acclimatato, presente nella parte centro-meridionale dell'Isola.

Una regolamentazione puntuale delle immissioni di specie autoctone è stata predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 120/03, art. 12 comma 1, ma al momento non è stata ancora ufficializzata attraverso l'emanazione di un apposito atto normativo.

### **Misure da attuare**

L'adeguamento del quadro legislativo nazionale alle disposizioni dell'AEWA dovrebbe comportare l'approvazione di una serie di norme finalizzate a prevenire l'introduzione di nuove specie e a eradicare/controllare le specie già introdotte. A tale riguardo si rimanda alle indicazioni fornite nel documento specificatamente redatto sulle specie esotiche in Italia (Andreotti *et al.*, 2001).

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla regolamentazione degli allevamenti ed alla messa in sicurezza di quelle strutture pubbliche e private (parchi-zoo, parchi cittadini, giardini privati, ecc.), dalle quali spesso molte specie esotiche di uccelli acquatici si diffondono in natura.

Nelle more di pervenire ad una legge nazionale che disciplini la materia, sarebbe importante sensibilizzare gli enti competenti (Regioni, Province, Comuni, Aree Protette, ASL) affinché esercitino un maggiore controllo sulle diverse realtà esistenti in ambito locale.

La diffusione delle specie esotiche, inoltre, dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio costante; a tal fine sarebbe opportuno venisse istituita una banca dati centralizzata e venisse creata una rete di rilevatori volontari esperti.

In attesa di un adeguamento del quadro normativo, gli interventi di eradicazione/controllo possono essere attuati applicando l'art. 19 della Legge n. 157/1992. Programmi mirati di

eradicazione dovrebbero essere realizzati per rimuovere popolazioni non ancora diffuse, ma potenzialmente molto impattanti sulle zone umide. A questo riguardo andrebbe data priorità alla rimozione di:

- Nutria in Sardegna e in Sicilia;
- Gambero rosso della Louisiana in Sicilia;
- *Xenopus laevis* in Sicilia;
- Visone americano in Sardegna e nelle regioni nord orientali (Veneto ed Emilia-Romagna).

Inoltre dovrebbero essere rimossi tutti gli individui di Gobbo della Giamaica osservati in Italia e i nuclei nidificanti di varie specie di uccelli acquatici localmente segnalati (Cigno nero, Ibis sacro, ecc.).

## 2) Conservazione habitat

### 2.1) *Inventario degli habitat* - Piano d'azione par. 3.1

*Eventualmente in collaborazione con organizzazioni internazionali competenti, elaborare e pubblicare inventari nazionali degli habitat esistenti sul territorio che sono importanti per le popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) (par. 3.1.1) ed impegnarsi, in modo prioritario, ad identificare tutti i siti d'importanza internazionale o nazionale per queste popolazioni (par. 3.1.2).*

Nell'elaborazione dell'inventario dei siti chiave per gli uccelli acquatici migratori occorre tenere in considerazione le Linee Guida per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 3*).

Ai sensi dell'AEWA una zona umida è considerata "sito chiave" quando:

- ospita una o più specie globalmente minacciate elencate nell'All. 2 dell'Accordo;
- risponde ai criteri stabiliti dalla Convenzione Ramsar, in particolare ospita un numero di individui che supera la soglia dell'1% (criterio 6) per una o più specie elencate nell'All. 2 dell'Accordo (secondo il criterio 6 una zona umida dovrebbe essere considerata importante a livello internazionale se sostiene regolarmente l'1% degli individui in una popolazione di una specie o sottospecie di uccelli acquatici).

Le Linee Guida suggeriscono di seguire i seguenti passaggi:

**1 - Individuazione dei soggetti incaricati, definizione degli obiettivi e programmazione delle attività.** I dati ottenuti nell'ambito dell'inventario dei siti vengono inseriti in una banca dati centrale, che dovrebbe essere conservata presso un'istituzione governativa, per garantire la necessaria continuità.

Gli obiettivi generali di ogni inventario dei siti sono:

- localizzare tutti i siti importanti ed identificare quelli che sono prioritari per la conservazione;
- individuare le funzioni e i valori (ecologico, sociale e culturale) di ogni sito;
- stabilire parametri di riferimento per misurare futuri cambiamenti;
- fornire uno strumento per la programmazione e la gestione;

- rendere possibile paragoni locali, nazionali ed internazionali.

A tal fine ogni inventario dovrebbe essere gestito ed implementato secondo procedure standard; in particolare, dovrebbe acquisire periodicamente nuovi dati per monitorare i cambiamenti e dovrebbe essere regolarmente aggiornato e divulgato.

La redazione e la gestione dell'inventario dovrebbe facilitare la creazione di una rete di esperti, stimolare la cooperazione nella conservazione e gestione e promuovere la presa di coscienza dell'opinione pubblica e degli organi decisionali.

**2 - Redazione di una lista preliminare, in base a fonti pubblicate, di siti chiave e habitat.** A titolo di esempio, di seguito vengono elencate alcune delle fonti di informazioni più utili:

- siti di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar ufficialmente designati o rispondenti ai requisiti faunistici;
- inventari di zone umide;
- IBA;
- Natura 2000;
- Biotopi CORINE;
- *World Heritage Sites*;
- Lista dei siti chiave nell'Atlante delle Popolazioni di *Anatidae* in Africa ed in Eurasia occidentale.
- Rapporti annuali dell'*International Waterbird Census*.

**3 - Diffusione della lista preliminare tra più enti ed esperti:** questi ultimi dovrebbero visitare i nuovi siti identificati, in un momento appropriato dell'anno, per verificare l'effettiva importanza che rivestono per gli uccelli acquatici migratori.

**4 - Identificazione di nuovi siti utilizzando carte, fotografie aeree e immagini dal satellite e organizzazione di appositi sopralluoghi per le aree individuate:** è importante identificare quali immagini già esistono e sono state utilizzate da altri soggetti per scopi diversi. L'identificazione di nuovi siti sulle mappe e fotografie dovrebbe essere sempre verificata attraverso visite sul campo e/o consultando persone che vivono vicino al sito.

**5 - Inserimento per ogni sito delle informazioni di base, utilizzando modelli standard:** le descrizioni dei siti devono seguire il formato adottato nel *Ramsar Information Sheet* (RIS) (la versione più recente è disponibile sul sito [http://www.ramsar.org/key\\_ris\\_index.htm](http://www.ramsar.org/key_ris_index.htm)). L'obiettivo deve essere quello di redigere al più presto una lista nazionale di siti chiave, senza perdere tempo raccogliendo informazioni dettagliate. Deve essere data particolare enfasi al significato che il sito ha per gli uccelli acquatici migratori. Per ogni specie elencata in All. 2 dovrebbero essere raccolte informazioni sul numero di soggetti che usano il sito, sul periodo di frequentazione e sulle modalità di utilizzo (come area di nidificazione, di passaggio e/o svernamento, ecc.).

**6 - Individuazione cartografica di ogni sito per definirne con precisione i confini:** i confini possono coincidere con quelli di un habitat e con limiti topografici o possono seguire la perimetrazione di un'area protetta o di un'unità amministrativa. Si possono avere tre situazioni diverse:

- il sito comprende l'habitat degli uccelli acquatici ed anche altri biotopi;
- il sito comprende solo una parte dell'habitat utilizzato dagli uccelli acquatici;

- il sito coincide grossolanamente con l'habitat degli uccelli acquatici (quest'ultimo caso rappresenta la situazione ideale perché probabilmente il sito corrisponde ad un'unità idrologica).

Ogni zona umida dovrebbe essere considerata nel contesto del bacino idrografico d'appartenenza. Ciò che accade a monte di un sito è spesso di notevole importanza per il sito stesso; per questo dovrebbe essere fornita anche una mappa che mostra la posizione del sito in un ambito geografico più ampio. Le zone umide dovrebbe inoltre essere accorpate considerando anche le modalità con cui gli uccelli le frequentano (concetto di unità ecologica funzionale).

È indispensabile per gli scopi di monitoraggio e gestione poter usufruire di mappe adeguate dei siti e dei loro bacini di utenza.

**7 - Affinamento delle descrizioni dei siti in base al sistema di codifica degli habitat della Convenzione Ramsar (punto 8 del RIS):** i codici si basano sul Sistema Ramsar di classificazione per tipologie delle zone umide (*Ramsar Classification System for Wetland Type*) consultabili sul sito [http://www.ramsar.org/ris/key\\_ris.htm#note](http://www.ramsar.org/ris/key_ris.htm#note).

**8 - Monitoraggio dei siti e aggiornamento dell'inventario ad intervalli regolari:** devono essere monitorati i cambiamenti di tipo ecologico per poter predisporre adeguati piani gestionali. L'inventario dei siti, il monitoraggio ambientale e faunistico e la programmazione della loro gestione sono interconnessi attraverso un processo interattivo in continuo cambiamento e miglioramento. L'inventario nazionale dei siti deve essere aggiornato almeno ogni 10 anni, preferibilmente ogni cinque; la scelta dell'intervallo temporale dipende dalla qualità dell'inventario iniziale e dall'entità dei cambiamenti a cui le zone umide vanno incontro.

### **Misure attuate**

In Italia una prima lista delle zone umide utilizzabili per lo svernamento degli uccelli acquatici è stata pubblicata nel 1994 (Baccetti N., L. Serra, 1994 - Elenco delle zone umide italiane e loro suddivisione in unità di rilevamento dell'avifauna acquatica. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 17). Tale elenco, costruito secondo il principio dell'unità ecologica funzionale (anche a scapito di suddivisioni amministrative o strettamente ambientali) e strutturato in centinaia di macroaree comprensive ciascuna di più zone di rilevamento, è stato mantenuto aggiornato e ripetutamente revisionato in maniera integrale. Limitatamente al livello di macroaree e all'effettiva copertura ottenuta, la versione pubblicata più aggiornata è quella riportata in Tabella 7 nella pubblicazione di Baccetti N., P. Dall'Antonia, P. Magagnoli, L. Melega, L. Serra, C. Soldatini, M. Zenatello, 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e *trend* delle popolazioni nel 1991-2000. Biol. Cons. Fauna, 111: 1-240.

Questa lista di zone umide risponde soprattutto alle esigenze legate al monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti, tuttavia può rappresentare un utile strumento anche per individuare le priorità di conservazione.

Indagini mirate alla definizione delle zone più importanti in Italia per l'avifauna sono state condotte a più riprese dalla LIPU per la definizione delle IBA (*Important Bird Areas*); ai fini dell'applicazione delle disposizioni AEWA risultano particolarmente importanti le

informazioni contenute nell'ultimo di questi rapporti (Brunner, A., C. Celada, P. Rossi, M. Gustin, 2001 - Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (*Important Bird Areas*). Relazione finale. LIPU- BirdLife Italia su commissione del Ministero dell'Ambiente).

### **Misure da attuare**

Occorre mantenere aggiornato l'inventario dei siti chiave per gli uccelli acquatici migratori, completare la georeferenziazione dei confini e attribuire le codifiche *Medwet*.

#### **2.2) Conservazione delle aree** - Piano d'azione par. 3.2

*Impegnarsi a proseguire la costituzione di aree protette e ad elaborare e applicare i relativi piani di gestione al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) - par. 3.2.1.*

*Impegnarsi ad utilizzare in modo razionale e sostenibile tutte le zone umide del proprio territorio, scongiurando il degrado e la perdita di habitat, attraverso l'introduzione di regolamenti o standard appropriati e di misure di controllo, assicurando una protezione speciale alle zone umide che rispondono ai criteri d'importanza internazionali (par. 3.2.2).*

*Impegnarsi in particolare a:*

*a) assicurare che siano adottate misure regolamentari adeguate, conformi alle norme internazionali, per ridurre al minimo gli impatti sulle popolazioni elencate in Tabella ABC, causati dall'uso in agricoltura di prodotti chimici, da procedure di lotta contro i nocivi e dallo scarico delle acque reflue;*

*b) preparare e divulgare la documentazione nelle lingue appropriate, che descriva le regolamentazioni, gli standard e le relative misure di controllo in vigore, nonché i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica (par. 3.2.3).*

*Impegnarsi ad elaborare strategie per la conservazione degli habitat delle popolazioni elencate in Tabella ABC, ivi compresi gli habitat di quelle non coloniali - par. 3.2.4.*

Le Linee Guida per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 4*) forniscono una serie di indicazioni ai fini di una corretta gestione dei siti chiave per gli uccelli acquatici migratori:

**1 - Assegnare un ordine di priorità ai siti che necessitano urgenti misure gestionali:** quando le risorse sono limitate, deve essere data priorità a quei siti che rischiano di perdere valore per gli uccelli acquatici migratori in mancanza dell'attuazione di misure di gestione appropriate. Le informazioni necessarie per stabilire le priorità dovrebbero essere disponibili nell'inventario nazionale dei siti. I siti devono essere classificati in base all'importanza che rivestono per le specie e le popolazioni elencate in Tabella 1 (si veda la Tabella ABC della presente relazione) secondo le seguenti priorità:

- inserite nella colonna A in categoria 1, 2\* o 3\*;
- inserite nella colonna A in categoria 2 o 3;

- elencate in colonna B;
- elencate in colonna C.

I siti che richiedono una gestione urgente vengono identificati in base al loro stato di conservazione. Nell'individuazione delle priorità bisogna tener conto della posizione delle aree critiche di sosta lungo le rotte di migrazione.

2 - **Elenco delle minacce e dei possibili conflitti nell'utilizzo del suolo:** occorre distinguere le minacce in: 1) permanenti 2) a sviluppo graduale 3) improvvise; queste ultime devono essere affrontate seguendo le procedure di emergenza. Le minacce, inoltre, vanno classificate a secondo della loro importanza.

3 - **Identificazione di tutte le parti coinvolte nella gestione del sito:** la lista dei soggetti interessati alla gestione dovrebbe essere conservata in un database collegato all'inventario del sito e dovrebbe essere aggiornata ad intervalli regolari.

4 - **Istituzione di un comitato di gestione dei siti:** dovrebbe comprendere rappresentanti del maggior numero possibile di soggetti interessati e dovrebbe includere sempre consulenti scientifici che possono costituire un comitato scientifico separato. Non è necessario che il comitato riceva potere formale. Gli incontri dovrebbero avvenire almeno una volta all'anno.

5 - **Valutazione del tipo di gestione richiesta:** dipende dalla funzione ecologica del sito. Funzionalmente una zona umida può essere:

- sito riproduttivo per specie nidificanti non coloniali;
- sito riproduttivo per specie nidificanti coloniali;
- area di muta;
- area di sosta;
- area di svernamento.

A seconda del ruolo svolto dalla zona umida, occorre attivare particolari misure gestionali; a titolo di esempio si riportano alcune considerazioni legate a casi specifici. Per una disamina più approfondita si vedano le Linee Guida a pag. 53.

*Specie nidificanti non coloniali:* uno degli habitat più importanti per tali specie è rappresentato dai prati umidi; questo ambiente è minacciato soprattutto dall'intensificazione delle pratiche agricole. Due strategie di conservazione che sono state utilizzate con successo per combattere questa minaccia: 1) l'acquisto di terreni per costituire riserve naturali; 2) la stipula di accordi con gli agricoltori per promuovere forme gestionali compatibili.

*Specie nidificanti in colonia:* la gestione delle colonie che ospitano specie che necessitano del Piano d'azione deve avvenire dando attuazione alle misure previste nel Piano stesso.

Per le colonie che si trovano su terreni privati si può prevedere di offrire un incentivo ai proprietari. Anche gli uccelli acquatici coloniali come il Cavaliere d'Italia che nidificano sul terreno in aree agricole, nelle saline e in altri habitat di origine antropica possono beneficiare dalla stesura di accordi con i proprietari.

*Le aree di muta* sono spesso isolate o inaccessibili; si sa poco sulle aree di muta di molte specie; l'individuazione di tali siti chiave rappresenta pertanto una priorità alta.

6 - **Redazione di un piano di gestione.** Occorre riferirsi a due fonti di informazioni principali per pianificare la gestione dei siti chiave:

- “Nuove Linee Guida sulla Pianificazione della Gestione per Siti Ramsar e altre Zone Umide”, disponibili sul sito [http://www.ramsar.org/key\\_guide\\_mgt\\_new\\_e.htm](http://www.ramsar.org/key_guide_mgt_new_e.htm).
- “Guida Europea per la Preparazione di Piani di Gestione per aree naturali e seminaturali protette e gestite”, preparata nel 1996 dal gruppo di lavoro *EUROSITE* e aggiornata nel 1999 (<http://www.seit.ee/projects/toolkit.pdf>).

Il piano di gestione dovrebbe consistere di tre parti principali precedute da una prefazione che illustra l'importanza del piano e seguite da un'appendice contenente alcune informazioni aggiuntive.

- *Descrizione introduttiva del sito*: include una serie di informazioni di carattere generale presentate secondo il formato utilizzato nell'inventario dei siti, ma con maggiore dettaglio (con l'aggiunta, per es., dei sottotitoli suggeriti dalla Guida *EUROSITE*: informazioni generali; caratteristiche fisiche/abiotiche; caratteristiche biologiche/biotiche; caratteristiche socio-economiche; informazioni aggiuntive).

- *Valutazione e obiettivi* (cosa fare): in questa parte vengono specificati la dimensione e posizione del sito nell'unità ecologica, la sua diversità biologica, il grado di naturalità, le rarità, le fragilità, la “tipicità”, la storia, le potenzialità esistenti per interventi di miglioramento, i valori estetici, culturali e religiosi, sociali ed economici, l'educazione e la presa di coscienza dell'opinione pubblica, le attività ricreative e la ricerca. Gli obiettivi di gestione a lungo termine dovrebbero essere accompagnati da una lista di fattori che limitano le possibilità di intervento (fattori naturali interni ed esterni, fattori indotti dall'uomo interni ed esterni, fattori che derivano dalla legislazione o dalla tradizione, considerazioni fisiche, risorse disponibili, incluse quelle finanziarie). La valutazione delle caratteristiche del sito, gli obiettivi a lungo termine e le limitazioni esistenti portano a definire obiettivi operativi che dovrebbero 1) individuare scopi raggiungibili e misurabili, 2) essere realistici, 3) puntare nella direzione degli obiettivi a lungo termine.

- *Piano d'azione/prescrizioni* (come farlo): vanno previsti diversi aspetti quali
  - ✓ *la zonizzazione*, soprattutto per siti di grandi dimensioni; i criteri per la zonizzazione derivano da una valutazione delle minacce;

- ✓ *le strategie di gestione*, suddivise in gestione dell'habitat/specie, uso antropico, accesso, uso pubblico, educazione/dimostrazione, ricerca, formazione del personale e gestione delle strutture esistenti;

- ✓ *i progetti e i programmi di lavoro*, con informazioni dettagliate circa il personale coinvolto, le attività previste, la tempistica e i costi (nelle prime versioni del piano questa sezione può essere breve, nelle versioni successive il grado di dettaglio deve aumentare);

- ✓ *il monitoraggio e il riesame*; i risultati del monitoraggio saranno le basi per decidere se il piano necessita di essere cambiato o adattato. Il riesame va visto come un processo continuo che porta a relazioni periodiche (ogni tre, cinque anni) su come i vari progetti stanno procedendo. Si raccomanda ogni anno di redigere una valutazione interna sintetica. Il riesame può portare ad una revisione del piano di gestione.

- *Informazioni aggiuntive*: quest'ultima parte può essere redatta in forma di appendice. In essa si possono inserire riferimenti bibliografici, liste di persone da coinvolgere, di specie, di materiale necessario, programmi per l'implementazione del piano; è inoltre opportuno includervi anche un bilancio economico.

**7 - Attuazione del piano di gestione:** è un'operazione più difficile rispetto alla semplice stesura del piano e dipende totalmente dalla volontà di tutti i soggetti coinvolti. Un meccanismo per stimolare il sostegno al piano di gestione consiste nel legare la gestione del sito a quella di un altro sito sulla stessa rotta di migrazione ma ricadente entro i confini di un altro paese. Il gemellaggio dei siti può anche facilitare il reperimento di fondi.

La responsabilità dell'attuazione del piano dovrebbe essere assegnata ad un soggetto che possa occuparsene come parte del proprio lavoro; in alternativa dovrebbe essere attribuita allo *staff* del progetto.

**8 - Revisione del piano di gestione:** il piano deve essere continuamente rivisto e aggiornato e riscritto completamente ogni tre, cinque anni.

### **Misure attuate**

Gran parte delle zone umide italiane sono state inserite all'interno di aree protette, di ZPS e di SIC. Un elenco completo di tali aree può essere desunto dalle banche dati disponibili presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Indicazioni generali per la gestione delle zone umide sono state fornite attraverso il "Manuale per la gestione di ZPS e IBA" redatto dalla LIPU nel 2001, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Alcune esperienze sono già state maturate in Italia o sono tuttora in corso, in corrispondenza di importanti zone umide con particolari problematiche (es.: Stagno di Molentargius e Stagno di Cagliari). Inoltre in alcune realtà si sta lavorando alla redazione di piani di gestione nelle aree inserite nella Rete Natura 2000 o in alcune aree protette (Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna).

### **Misure da attuare**

Vi sono ancora alcuni biotopi di grande importanza per l'avifauna acquatica migratrice non adeguatamente protetti o per i quali i vincoli di tutela sono rimasti solo sulla carta. Tra essi si segnalano i Pantani della Sicilia sud orientale, i Laghi di Lesina e Varano e alcune importanti zone umide dell'Alto Adriatico (ad es. Scanno di Goro).

Per gran parte delle zone umide già protette si rende necessario garantire una piena applicazione delle norme di tutela esistenti.

Al tempo stesso occorre individuare le zone che richiedono in via prioritaria la redazione di specifici piani di gestione. Inoltre occorre definire gli strumenti normativi attraverso cui tali piani possano essere attuati.

#### **2.3) Ripristino e ricreazione di zone umide - Piano d'azione par. 3.3**

*Quando possibile e opportuno, impegnarsi a ripristinare o ricreare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione).*

### **Misure attuate**

In Italia nel corso degli ultimi vent'anni sono stati effettuati numerosi interventi di ricreazione e ripristino di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità e, in particolare, degli uccelli acquatici. Gli interventi sono stati realizzati in diversi contesti (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, ecc.), tuttavia solo localmente si sono ottenuti incrementi significativi degli ambienti palustri, come accaduto nella pianura compresa tra le province di Modena, Bologna e Ferrara, dove sono stati ricreati oltre 4000 ettari di zone umide.

Per ottenere un elenco completo delle misure di ripristino degli habitat palustri attuati in Italia si suggerisce di contattare le Aree protette nonché le Amministrazioni regionali, eventualmente predisponendo un apposito questionario.

### **Misure da attuare**

La realizzazione di nuovi interventi dovrebbe tenere conto, in particolare, delle priorità indicate nei Piani d'azione nazionali sino ad ora pubblicati. Soprattutto al sud occorre intensificare gli sforzi, alla luce delle potenzialità che le zone umide più meridionali rivestono per la conservazione delle specie minacciate, nonché per le maggiori criticità ambientali (prolungati periodi di siccità estiva, difficoltà nel gestire le risorse idriche, ecc.). Gli interventi di ripristino e/o ricreazione di nuovi ambienti devono tener conto anche della necessità di ampliare differenti tipologie ambientali importanti per l'avifauna acquatica (salicornieti, zone umide temporanee di acqua dolce o salmastra, prati umidi, ecc.).

Tra le azioni che rivestono un'importanza prioritaria per la conservazione dell'avifauna acquatica migratrice si segnala l'intervento di riqualificazione ambientale previsto all'interno della Riserva Naturale Orientata dell'Oasi del Simeto (ZPS ITA070029 - SIC ITA070001). In questa Riserva la Provincia di Catania, ente gestore della riserva, ha provveduto ad espropriare circa 200 ettari di terreno agricolo non più utilizzato a fini produttivi, posto in prossimità delle zone umide più importanti dell'Italia meridionale. Attuando opportuni interventi atti a trasformare questi terreni in nuove zone umide, considerate le caratteristiche climatiche ed ambientali dell'area, risulta possibile ottenere, nel volgere di un arco temporale ristretto, un incremento considerevole della popolazione di Moretta tabaccata nidificante in Italia (si può stimare prudenzialmente il raddoppio della popolazione nazionale). Inoltre verrebbe favorito il processo di colonizzazione dell'Anatra marmorizzata, attualmente in corso, e si creerebbero condizioni assai favorevoli per decine di specie migratrici di rilevante interesse conservazionistico ai sensi dell'AEWA (Spatola, Mignattaio, Cicogna nera, Tarabuso, ecc.). Tale azione è indicata nei piani d'azione nazionali per la Moretta tabaccata (priorità alta), per il Chiurlottello (priorità media) e per l'Anatra marmorizzata (priorità media).

### 3) Gestione delle attività antropiche

#### 3.1) *Caccia* - Piano d'azione par. 4.1

*Cooperare affinché la legislazione venatoria applichi il principio di uso sostenibile, tenendo conto della totalità dell'area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici e delle caratteristiche del loro ciclo biologico (par. 4.1.1) e informare il Segretariato sulla normativa nazionale venatoria (par. 4.1.2). Cooperare altresì al fine di sviluppare un sistema di raccolta dati sui prelievi effettuati per valutare annualmente l'impatto della caccia sulle popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) ed inviare al Segretariato, se disponibili, stime sui prelievi annuali totali effettuati per ciascuna popolazione (par. 4.1.3).*

*Impegnarsi ad eliminare:*

- *entro l'anno 2000, l'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (par. 4.1.4);*
- *l'uso di esche avvelenate (par. 4.1.5);*
- *i prelievi illegali (par. 4.1.6).*

*Quando opportuno, incoraggiare i cacciatori, a livello locale, nazionale ed internazionale, a costituire le loro proprie associazioni od organizzazioni, al fine di coordinare le attività e realizzare il concetto di uso sostenibile (par. 4.1.7); promuovere inoltre l'istituzione di un esame attitudinale obbligatorio per i cacciatori, che comprenda, fra l'altro, l'identificazione degli uccelli (par. 4.1.8).*

Le Linee Guida per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 5*) forniscono una serie di indicazioni ai fini di un prelievo sostenibile degli uccelli acquatici migratori:

**1 - Condurre una valutazione di base dell'entità del prelievo di uccelli acquatici:** i contingenti di ogni popolazione di uccelli acquatici migratori prelevati annualmente nell'Area dell'Accordo sono noti solo in parte; tale informazione è fondamentale e necessaria per valutare la sostenibilità dei prelievi venatori e l'importanza socio-economica della caccia agli uccelli acquatici, per introdurre misure di protezione e contribuire ad una valutazione del commercio di tali specie.

**2 - Sostenere una gestione internazionale del prelievo:** occorre analizzare i migliori dati disponibili relativi al monitoraggio degli uccelli acquatici e ai prelievi venatori per stimare in modo attendibile l'entità della pressione venatoria a livello internazionale. Gli aspetti da valutare riguardano:

- le specie cacciabili e quelle non cacciabili;
- le disposizioni da adottare per proteggere le specie a rischio simili a quelle cacciabili (*"look-alikes"*);
- la stagione venatoria e la sua lunghezza massima;
- limiti di carriera adeguati;
- le pratiche venatorie sostenibili e quelle non sostenibili.

Dopo un adeguato processo di consultazione dovrà essere adottato un quadro di riferimento internazionale (*"harvest framework"*) che servirà da obiettivo per le Parti contraenti nel definire

propri regolamenti sul prelievo. Tali regolamenti dovrebbero essere in sintonia con i trattati e le convenzioni esistenti.

**3 - Introdurre o rivedere i meccanismi adottati per regolamentare i prelievi a livello nazionale:** le disposizioni relative al prelievo vanno adottate a livello nazionale e locale, attraverso la legislazione o attraverso un approccio basato sul volontariato, utilizzando un'organizzazione di cacciatori nazionale e/o una rete di associazioni venatorie locali. È essenziale la formazione del personale coinvolto per far sì che vengano applicati i provvedimenti sul prelievo. Si può decidere di attivare controlli sui cacciatori, anche durante l'attività di caccia, prevedendo sanzioni per scoraggiare le pratiche venatorie non corrette.

**4 - Adattare le disposizioni sul prelievo per indirizzare gli obiettivi nazionali:** le Parti contraenti possono mostrare una certa flessibilità nell'attuare le misure raccomandate dalle disposizioni internazionali. I provvedimenti nazionali possono essere più conservativi o alternativamente più liberali, estendendo, per es., la lunghezza della stagione o aumentando i limiti di carniere. In ogni caso provvedimenti più liberali dovrebbero rappresentare un'eccezione e non dovrebbero portare un danno alle popolazioni coinvolte. In ogni caso, le ragioni specifiche che portano alla concessione di una deroga vanno relazionate al Segretariato AEWA.

**5 - Definire i provvedimenti nazionali sulla caccia:** la normativa deve fornire indicazioni su quando, dove e come può svolgersi la caccia e sul prelievo massimo ammissibile per ogni popolazione di uccelli acquatici; per questo sono necessarie informazioni sullo stato e i *trend* della popolazione nonché sul prelievo esercitato.

Tutte le Parti contraenti dovrebbero gestire la caccia e minimizzare il disturbo nelle aree chiave per la conservazione, come le zone umide importanti a livello internazionale. Le aree da tutelare devono essere:

- libere da tutte le attività che causano disturbo, non solo quelle collegate alla caccia;
- di dimensioni tali da risultare efficaci; di solito la superficie minima si calcola in base alla sensibilità delle specie maggiormente vulnerabili;
- sufficientemente diversificate da comprendere tutte le componenti dell'habitat utilizzate dall'insieme degli uccelli acquatici presenti;
- protette da zone cuscinetto dove viene gestita l'attività venatoria;
- istituite dove le specie a rischio sono difficili da distinguere da quelle cacciabili.

Le associazioni locali di cacciatori devono essere incoraggiate a giocare un ruolo attivo nell'attuazione di una rete di zone tutelate.

**6 - Introdurre meccanismi che consentano di mantenere standard elevati tra i cacciatori:** le associazioni di cacciatori dovrebbero sforzarsi di assicurare che i singoli cacciatori siano competenti e adeguatamente formati. Un sistema di licenze può essere utile per monitorare il numero di cacciatori e fornire un riscontro importante per la gestione del prelievo. La licenza può essere rilasciata in seguito al superamento di un esame, al termine di un corso e/o al ricevimento di dati di carniere al termine della stagione. A coloro che non rispettano i provvedimenti la licenza di caccia può essere revocata.

La capacità dei cacciatori di riconoscere gli uccelli acquatici è un aspetto importante nella gestione della caccia; essi dovrebbero essere in grado di riconoscere sia le specie comuni che quelle rare, con un'attenzione particolare a quelle in pericolo, comprese le specie simili a quelle cacciabili (*"look-*

*alikes*”). La formazione deve essere estesa anche ai cacciatori provenienti dall'estero e alle loro guide e agenti.

**7 - Minimizzare gli impatti negativi della caccia:**

- uso di munizioni atossiche: l'avvelenamento da piombo è un danno inaccettabile al patrimonio rappresentato dagli uccelli acquatici. Le alternative, già ampiamente disponibili ed in uso, sono rappresentate da vari metalli e/o leghe, tra cui l'acciaio, il tungsteno ed il bismuto.

- Minimizzazione del disturbo: la valutazione del disturbo deve portare alla distinzione tra effetti a breve e a lungo termine sulla dimensione della popolazione e sul suo stato di conservazione; inoltre, in ogni sito si dovrebbe tener conto di eventuali altre fonti di disturbo. Il disturbo può causare l'allontanamento degli uccelli, l'interruzione delle attività diurne e la separazione delle unità familiari, può anche avere un effetto sui tassi riproduttivi e di sopravvivenza. Si può ottenere una valutazione dei livelli di disturbo contando il numero di spari uditi al giorno da un punto fisso in un determinato periodo di tempo.

Le misure per ridurre il disturbo possono comportare l'individuazione di aree protette e la riduzione dell'intensità della caccia, ove necessario, la riduzione della stagione venatoria, del numero e della densità dei cacciatori, dei carnieri, ecc. Misure ulteriori possono risultare opportune durante momenti di particolare stress per le specie (periodi di muta, riproduzione, tempo avverso, ecc.).

- Scoraggiare l'introduzione di specie esotiche.

- Ripopolamento: il rilascio di uccelli allevati può ridurre il prelievo di uccelli selvatici, aumentare la soddisfazione dei cacciatori e sollevare le economie venatorie locali, tuttavia gli uccelli rilasciati possono essere sensibili alle malattie ed essere relativamente confidenti. La protezione e il miglioramento dell'habitat, al contrario, rappresentano in molti casi il modo migliore per aumentare i prelievi di uccelli acquatici; interventi di questo tipo, pertanto, dovrebbero diventare parte integrante di ogni programma teso ad incrementare le densità delle specie cacciabili.

- Corretta gestione dell'habitat: i cacciatori possono essere coinvolti nella conservazione e gestione dell'habitat e nel controllo dei predatori, incluse le specie alloctone; tali sforzi devono essere riconosciuti e incoraggiati. Al contrario va evitata la gestione delle zone umide finalizzata all'aumento delle opportunità di caccia, qualora siano previste attività dannose all'ecosistema nel suo insieme. Occorre fare attenzione a non danneggiare o degradare gli habitat naturali esistenti, incluse le aree circostanti.

**8 - Introdurre, ove possibile, il monitoraggio dei prelievi venatori**: informazioni sulla dimensione e composizione dei prelievi venatori sono essenziali ai fini di una regolare revisione delle disposizioni vigenti in materia di caccia; tali informazioni, inoltre, dovrebbero essere rese disponibili per analisi internazionali. Per questo, si dovrebbe attribuire massima priorità alla raccolta e alla successiva analisi dei dati di carniere; ogni anno si dovrebbero sottoporre ai cacciatori appositi questionari che consentano di raccogliere informazioni sul numero di capi abbattuto e sullo sforzo di caccia. I questionari possono diventare parte integrante del sistema di licenze e dovrebbero includere almeno la data, la posizione e, per ogni specie, il numero di soggetti prelevati o abbattuti, ma non raccolti. Di importanza secondaria è l'esame dei capi abbattuti ("*Parts Survey*") che si basa sull'analisi di un campione di ali, code o altre parti di uccelli abbattuti durante la stagione venatoria. Questi dati possono fornire informazioni sul grado di pressione venatoria esercitata sulle differenti

classi di età e sesso. Anche i dati di inanellamento e ricattura consentono di valutare i tassi di prelievo; i cacciatori dovrebbero essere incoraggiati a comunicare ogni anello che trovano.

**9 - Aumentare la consapevolezza tra i cacciatori e i non cacciatori del valore che la caccia e le pratiche sostenibili possono assumere per la conservazione delle zone umide.**

### **Misure attuate**

La conoscenza dei carnieri prelevati in Italia risulta assai parziale e incompleta; solo in poche realtà viene effettuata un'analisi dei tesserini venatori per risalire al numero di soggetti abbattuti. Tali informazioni spesso risultano inadeguate per la mancanza dell'obbligo di segnare i capi al momento della raccolta (anziché a fine giornata) e per la scarsità dei controlli. Inoltre, nelle zone umide che ricadono all'interno di aziende faunistico-venatorie, le verifiche dei carnieri effettuati spesso sono problematiche per la difficoltà di accesso da parte delle guardie preposte alla vigilanza venatoria.

Nell'ambito della normativa nazionale, viene lasciata facoltà alle Regioni di stabilire limitazioni di carniera per cacciatore su base giornaliera o annuale; nella generalità dei casi, tuttavia, la pianificazione del prelievo nei confronti degli uccelli acquatici non viene rapportata in maniera adeguata alla dimensione e ai *trend* delle diverse popolazioni.

Nel complesso la stagione venatoria tiene conto della necessità di tutelare le fasi della dipendenza e della migrazione pre-nuziale, tuttavia alcuni miglioramenti significativi potrebbero ancora essere apportati nel caso di alcune specie caratterizzate da un precoce inizio delle fasi riproduttive.

Molte zone umide di importanza internazionale sono precluse all'attività venatoria o sottoposte a parziali restrizioni.

Il rilascio della licenza di caccia è subordinato al superamento di un esame che prevede anche la verifica delle capacità del candidato a riconoscere le specie cacciabili; il livello medio di preparazione dei cacciatori comunque resta inadeguato.

### **Misure da attuare**

Occorre effettuare uno sforzo per promuovere la raccolta coordinata e sistematica dei dati di carniera attraverso l'esame dei tesserini venatori; contestualmente vanno attuate misure tese a incentivare il riporto del numero di soggetti abbattuti sul tesserino. La raccolta dei dati di carniera va organizzata considerando l'esigenza di effettuare analisi comparate a livello internazionale. Particolare attenzione va prestata per la raccolta di dati all'interno delle aziende faunistiche nel cui ambito si trovano importanti zone umide; a questo riguardo sarebbe importante subordinare il rinnovo delle autorizzazioni di cui alla Legge n. 157/92, art. 16, al ricevimento delle statistiche degli abbattimenti effettuati nelle precedenti stagioni ed alla possibilità di esercitare adeguati controlli per verificare il rispetto dei limiti di carniera prefissati.

La regolamentazione della caccia dovrebbe essere rivista introducendo maggiori restrizioni soprattutto in corrispondenza di settembre e di gennaio; inoltre dovrebbe essere effettuata una

revisione delle specie cacciabili, escludendo le specie “*look-alike*”, quali la Moretta, e quelle caratterizzate da un cattivo stato di conservazione (Combattente, Frullino, ecc.).

In occasione delle ondate di freddo che mettono a dura prova le capacità di resistenza degli uccelli acquatici in inverno è importante prevedere la sospensione temporanea della caccia, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sugli specchi d’acqua.

Per limitare il disturbo legato all’esercizio venatorio, dovrebbero essere introdotte limitazioni nel numero di giornate di caccia consentite (giornate di caccia fisse, anziché a scelta) ed eventualmente anche nelle forme di caccia (solo da appostamento fisso).

Misure finalizzate a limitare il disturbo indotto dalla caccia dovrebbero essere prese in considerazione soprattutto in corrispondenza dei siti di importanza internazionale per lo svernamento e/o la migrazione. Per lo svernamento occorre dare priorità ai siti riportati nella pubblicazione precedentemente citata: Baccetti N., P. Dall’Antonia, P. Magagnoli, L. Melega, L. Serra, C. Soldatini, M. Zenatello, 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e *trend* delle popolazioni nel 1991-2000. Biol. Cons. Fauna, 111: 1-240, quali, ad esempio, Comacchio Mezzano, Delta del Po, Oristano e Sinis. Più complessa la valutazione dei siti importanti per la migrazione, considerata l’assenza di un programma di monitoraggio organico, volto a quantificare i contingenti in transito sul territorio nazionale. In questo caso andrebbe prestata attenzione a siti attualmente sottoposti a un forte impatto venatorio e ubicati in posizioni geografiche particolari, come i Pantani di Pachino nell’estrema punta sud orientale della Sicilia.

Per quanto concerne la lotta al bracconaggio, si ritiene prioritario assumere iniziative in corrispondenza delle zone umide della Provincia di Foggia, dove ancora oggi è frequente l’abbattimento di specie protette. Tale misura è prevista nel piano d’azione nazionale per il Chiurlottello (priorità media/alta). Analoghe iniziative andrebbero assunte lungo la fascia costiera ravennate e nel complesso del Delta del Po e della Laguna di Venezia, soprattutto nelle aree degli scanni, nelle aree lagunari più interne e in generale nei punti meno facilmente accessibili dalla vigilanza venatoria.

Particolarmente urgente appare il superamento dell’uso del piombo nelle munizioni da caccia (si veda la *Documentazione relativa all’uso del piombo per la caccia agli uccelli acquatici* in allegato), misura che ad oggi è stata fortemente osteggiata dal mondo venatorio. Considerata la vasta bibliografia esistente sull’argomento a livello internazionale e i provvedimenti già adottati nella maggioranza dei paesi occidentali per bandire l’uso del piombo per la caccia agli acquatici, non si ritiene necessario promuovere studi o ricerche sull’impatto di questo metallo pesante nelle zone umide. Il bando del piombo può avvenire direttamente, in tempi relativamente brevi, eventualmente prevedendo alcune misure per attenuare l’impatto del divieto sul mondo venatorio (ad es., si possono predisporre forme di incentivazione economiche per l’acquisto di cartucce senza piombo o per l’adeguamento dei fucili e si possono intraprendere azioni di sensibilizzazione).

E’ opportuno che il divieto venga introdotto con anticipo rispetto al momento in cui dovrà diventare operativo; ad esempio, si potrebbe proibire l’impiego del piombo a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, in concomitanza della COP 9 della CMS e del Quarta Riunione delle Parti dell’AEWA. In tal modo si darà tempo agli armieri e ai cacciatori di reperire

munizioni atossiche alternative e, al tempo stesso, si consentirà alle Amministrazioni competenti di adottare gli opportuni provvedimenti atti a gestire correttamente la transizione. Prima che scatti il divieto, in particolare, vanno definiti con chiarezza gli ambiti territoriali in cui l'impiego del piombo risulta proibito, in modo da evitare l'insorgenza di forme di contenzioso. Il bando del piombo dovrebbe riguardare tutti gli appostamenti fissi per la caccia agli uccelli acquatici e l'esercizio venatorio in qualunque forma (da appostamento e vagante) praticato in corrispondenza di zone umide con acque stagnanti e correnti di dimensioni adeguate a consentire la sosta degli uccelli acquatici. E' auspicabile che le zone umide ove vige il divieto siano indicate puntualmente nei calendari venatori regionali e siano successivamente inserite all'interno dei piani faunistico-venatori regionali e provinciali.

Il superamento del piombo è inserito tra le azioni di conservazione previste nei piani d'azione nazionali per la Moretta tabaccata (priorità alta), per il Chiurlottello (priorità media) e per l'Anatra marmorizzata (priorità media).

Occorre promuovere una crescita culturale del mondo venatorio e aumentarne la sensibilità sulle tematiche relative alla conservazione. A tale riguardo possono essere promossi corsi e convegni sull'uso sostenibile delle risorse faunistiche, sugli interventi di miglioramento ambientale, nonché sulle problematiche relative al saturnismo.

### 3.2) *Ecoturismo* - Piano d'azione par. 4.2

*Incoraggiare l'elaborazione di programmi di cooperazione per sviluppare un turismo ecologico sostenibile nelle zone umide dove sono concentrate le popolazioni inserite in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) (par. 4.2.1) e, in collaborazione con le organizzazioni internazionali, impegnarsi a valutarne le conseguenze, costi e vantaggi, dandone comunicazione al Segretariato (par. 4.2.2).*

Le Linee Guida AEWA per la Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 7*) forniscono una serie di indicazioni sullo sviluppo dell'ecoturismo nelle zone umide.

L'ecoturismo può essere definito come un turismo naturalistico che contribuisce alla conservazione della natura. L'ecoturismo è l'unica forma di turismo accettabile nella maggior parte dei siti AEWA. Per sviluppare forme di turismo sostenibile occorre:

1 - **Nominare un comitato governativo per l'ecoturismo:** lo sviluppo e il monitoraggio di progetti di ecoturismo sostenibile dovrebbero essere coordinati da un comitato specifico. Molti dipartimenti governativi dovranno essere coinvolti nella trattazione di diverse tematiche. Il comitato dovrà inoltre avere al proprio interno esperti in ecoturismo, zone umide e uccelli acquatici migratori, architetture e infrastrutture sostenibili, rappresentanti di organizzazioni *no-profit* (ONG) e dei settori accademici.

2 - **Valutare le forme di ecoturismo che possono essere sviluppate nei siti AEWA.** Per ogni sito occorre effettuare:

- una descrizione della situazione esistente per quanto concerne le attività turistiche e ricreative;
- una ricognizione delle potenzialità turistiche ed una valutazione della capacità portante del sito

(intesa come numero massimo di turisti che può sostenere) e dei tipi di attività ricreative possibili in funzione delle specie presenti, delle modalità con cui l'area è utilizzata dagli uccelli e della sensibilità dell'habitat.

La valutazione dovrebbe essere intrapresa da un esperto in ecoturismo e da un esperto in zone umide e uccelli migratori. La bozza dovrebbe circolare tra molti specialisti al fine di apportare eventuali miglioramenti.

**3 - Preparare una lista di priorità delle aree che necessitano di una gestione del turismo:** la priorità più alta va attribuita a quei siti importanti per gli uccelli acquatici che rischiano di subire un degrado in seguito ad un turismo non controllato (siti con turismo intensivo e capacità portante bassa). Deve essere data priorità anche alle aree protette che dispongono già di un piano di gestione e che sembrano adatte a sostenere varie forme di ecoturismo; in questi casi il piano di gestione dovrebbe essere aggiornato sviluppando una strategia specifica per l'ecoturismo. La presenza di fondi già disponibili per creare strutture a supporto dell'ecoturismo può motivare l'attribuzione di un maggiore livello di priorità ad un sito.

**4 - Decidere quale tipo di piano di gestione adottare per ciascun sito:** l'iniziativa di sviluppare l'ecoturismo in un sito specifico può essere assunta dal governo o da altri enti, come i parchi, le ONG, le organizzazioni del turismo, i *tour operator*, gli operatori e le comunità locali. Se non risulta possibile redigere fin da subito un piano di gestione del sito, occorre preparare un piano speciale sull'ecoturismo. È necessario adottare un approccio integrato alla pianificazione regionale, considerando un'area più estesa del sito stesso.

**5 - Condurre uno studio di fattibilità per ogni sito:** tale studio deve trattare aspetti ambientali, socio-culturali e finanziari. La valutazione del potenziale turistico dei siti AEWA a livello nazionale va utilizzata come punto di partenza per effettuare uno studio di fattibilità rivolto ad affrontare le problematiche di un singolo sito. Lo studio deve essere realizzato da un gruppo di persone formato da vari soggetti, tra cui devono essere presenti:

- il proprietario del sito;
- i rappresentanti delle comunità locali;
- un esperto di ecoturismo;
- un esperto di uccelli acquatici e zone umide;
- un esperto di architettura e infrastrutture sostenibili.

Il gruppo deve preparare un rapporto dettagliato sulle potenzialità del sito, verificando le possibilità che hanno i turisti di osservare gli uccelli acquatici senza arrecare disturbo, gli strumenti di gestione disponibili e la possibilità di costruire strutture per gli ecoturisti. Se i risultati dello studio sono positivi e si decide di proseguire, il gruppo stesso potrà costituire il comitato di gestione dell'ecoturismo del sito.

**6 - Valutare in ogni sito la vulnerabilità degli uccelli acquatici:** la possibilità di sviluppare forme sostenibili di ecoturismo dipende da come gli uccelli utilizzano il sito. Un'attenzione particolare dovrebbe essere data alle esigenze delle specie globalmente minacciate e a quelle quasi minacciate. Si consideri tuttavia che gli uccelli acquatici generalmente vengono considerati tra i gruppi più sensibili al disturbo, pertanto occorre prestare attenzione alla generalità dei *taxa*.

Devono essere adottate misure e precauzioni diverse a seconda delle modalità con cui gli uccelli

utilizzano il sito (sito riproduttivo per specie coloniali e non, area di muta, area di sosta e di svernamento).

Il disturbo diventa particolarmente dannoso in certi stadi critici del ciclo annuale degli uccelli, quando la richiesta di energia è maggiore (ad es. durante la muta o subito dopo la stagione riproduttiva).

Ad esempio, gli uccelli acquatici migratori nelle aree di sosta e svernamento hanno l'esigenza di accumulare sufficiente energia per poter raggiungere i territori di svernamento o nidificazione e per le successive fasi della riproduzione. In genere il disturbo antropico si somma al disturbo naturale e dunque può ostacolare in modo significativo l'attività trofica degli animali.

**7 - Valutare gli strumenti per la gestione dell'ecoturismo.** Importanti strumenti per la gestione dell'ecoturismo comprendono:

- la regolamentazione del flusso turistico per aree e periodi;
- la pianificazione delle infrastrutture e di altre strutture ecoturistiche;
- l'informazione degli ecoturisti e dei *tour operator* e la pubblicizzazione del sito.

Anche le ricadute dell'attività turistica possono essere utilizzate come strumento di gestione.

**8 - Insiediare comitati di gestione locale per l'ecoturismo.** Gli obiettivi del comitato sono di:

- soprintendere alla raccolta e all'analisi dei dati sulle risorse naturali e sull'uso dell'area;
- individuare possibili conflitti tra diverse attività, ad esempio tra l'ecoturismo e la pesca;
- determinare per ogni zona turistica gli obiettivi da perseguire;
- mettere a punto un piano di gestione;
- valutare l'attuabilità finanziaria di ogni parte del piano.

Il comitato sarà responsabile dell'attuazione del piano, nonché della sua verifica e revisione.

Il piano di gestione dovrebbe essere applicato in modo graduale per fasi successive, prevedendo all'inizio l'impiego di risorse finanziarie limitate, da implementare in un secondo tempo, nel momento in cui un maggior numero di turisti visitano l'area.

**9 - Redigere piani di gestione per l'ecoturismo.** Il piano di gestione dovrebbe trattare i seguenti aspetti :

- descrizione del sito;
- strategia dell'ecoturismo;
- coinvolgimento della comunità locale;
- strutture all'interno dell'area protetta;
- strutture che possono essere costruite all'interno o all'esterno dell'area;
- strutture nel contesto più generale;
- materiale informativo;
- piano di *marketing*;
- piano di educazione;
- piano di monitoraggio;
- strategie di gestione;
- cooperazione nei settori pubblico e privato;
- progetti, programmi e piani di lavoro;
- piano finanziario;
- piano di revisione;

- informazioni aggiuntive.

10 - **Attuare il piano di gestione e revisionarlo, se necessario:** l'attuazione non dovrebbe avere inizio finché non è assicurato il finanziamento di tutte le parti fondamentali del piano. Per le procedure di attuazione e revisione si vedano *step 7 e 8 dell'AEWA Conservation Guidelines No. 4.*

### **Misure attuate**

Già diverse aree protette hanno provveduto a regolamentare il flusso turistico in corrispondenza delle zone umide, in funzione dei livelli di sensibilità esistenti nei differenti ambiti territoriali. Tale regolamentazione viene messa in atto attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge n. 394/91 e dalle leggi regionali che la recepiscono. Non sempre, tuttavia, le attività turistiche sono regolamentate ponendo la necessaria attenzione alle esigenze di tutela dell'avifauna acquatica.

### **Misure da attuare**

Per pervenire ad adeguati standard gestionali nella generalità delle aree protette, occorrerebbe prevedere un intervento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per sensibilizzare gli enti gestori circa la necessità di redigere specifici piani di gestione dell'ecoturismo che tengano conto degli standard indicati nelle *AEWA Conservation Guidelines No. 7*. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla salvaguardia degli uccelli nidificanti, con riferimento alle specie maggiormente sensibili. A tale riguardo dovrebbero essere considerate soprattutto le specie coloniali (Ardeidi e Laridi) e quelle legate ad habitat, come le spiagge, sottoposti ad un forte impatto turistico (Fraticecco, Beccaccia di mare, Fratino). Inoltre, dovrebbe essere regolamentata ogni attività potenzialmente in grado di arrecare un disturbo significativo all'interno della zona umida (*birdwatching*, fotografia naturalistica, sorvolo a bassa quota, turismo nautico, ecc.). Nei periodi in cui la caccia è aperta, va evitato che il turismo induca gli uccelli ad abbandonare le aree protette, esponendoli al rischio di essere abbattuti.

Restano alcuni importanti biotopi che non rientrano all'interno di parchi o riserve e che sono soggette a fonti di disturbo non trascurabile, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Ciò è quanto accade, ad esempio, in corrispondenza dello Scanno di Goro (FE), dove da alcuni anni la più grossa colonia italiana di Fraticecco non riesce a portare a termine la nidificazione con successo a causa della frequentazione di turisti, pescatori e raccoglitori di vongole. Analoghe problematiche si riscontrano annualmente in corrispondenza delle principali spiagge italiane dove massicce presenze turistiche ostacolano la riproduzione del Fratino. In questi contesti gli interventi atti a regolamentare le attività turistiche impattanti dovrebbero essere attuati dai soggetti preposti alla pianificazione di SIC/ZPS (qualora i siti ricadano all'interno di questi istituti di tutela) o della generalità del territorio (Regioni, Province, Comuni). Anche in questo caso, l'emanazione di specifiche linee guida da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrebbe servire a promuovere forme di pianificazione del turismo più attente ai problemi di conservazione dell'avifauna acquatica.

### 3.3) *Altre attività antropiche* - Piano d'azione par. 4.3

*Valutare l'impatto di progetti suscettibili di creare conflitti tra le popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione), che si trovano nelle zone menzionate al paragrafo 3.2, e gli interessi umani, mettendo a disposizione del pubblico i risultati - par. 4.3.1.*

*Impegnarsi a redigere un rapporto, da trasmettere al Segretariato, sui danni in particolare causati alle colture e agli allevamenti ittici dalle popolazioni elencate in Tabella ABC (par. 4.3.2) e cooperare al fine di identificare i sistemi più appropriati per ridurre gli effetti, attingendo dall'esperienza maturata da altri paesi (par. 4.3.3). Collaborare inoltre all'elaborazione di piani d'azione per specie, per quelle popolazioni che causano danni significativi, coordinati dal Segretariato - par. 4.3.4.*

*Promuovere per quanto possibile standard ambientali elevati nella pianificazione e costruzione di strutture al fine di minimizzare il loro impatto sulle popolazioni elencate in Tabella ABC e adottare le misure idonee per contenere il più possibile l'impatto delle strutture già esistenti quando diventa evidente che esse comportano un impatto negativo per le popolazioni in questione - par. 4.3.5.*

*Impegnarsi ad adottare misure per ridurre il livello di minaccia sullo stato di conservazione delle popolazioni elencate in Tabella ABC, prestando particolare attenzione al problema del disturbo antropico arrecato alle colonie riproduttive di uccelli acquatici, specialmente quando occupano aree frequentate per attività ricreative all'aria aperta. Misure appropriate dovrebbero comprendere tra l'altro la costituzione, all'interno delle zone protette, di aree in cui l'accesso è vietato al pubblico - par. 4.3.6.*

Le Linee Guida di Conservazione ([AEWA Conservation Guidelines No. 8](#)) forniscono una serie di indicazioni sulla prevenzione del danno alle colture, alle produzioni ittiche, delle collisioni con aeromobili ("birdstrike") e di altre forme di conflitto tra gli uccelli acquatici e le attività umane.

Le soluzioni da adottare possono variare di molto in relazione alle specie, ai siti e ai diversi paesi. In ogni caso è necessaria una cooperazione internazionale, in quanto popolazioni in aumento in un paese possono arrecare danni in altre nazioni.

Gli obiettivi generali di queste Linee Guida sono quelli di mantenere lo stato di conservazione degli uccelli migratori acquatici, riducendo allo stesso tempo i danni da loro provocati. Per ottenere questi risultati è previsto un percorso articolato in 4 fasi:

**1 - Identificare il problema dei danni alle colture, agli allevamenti ittici, agli aerei o altre forme di conflitto tra gli uccelli acquatici e le attività antropiche:** vanno schedati tutti i siti in cui il danno è stato registrato e vanno identificate le specie di uccelli acquatici coinvolte. Occorre determinare lo stato, i *trend*, le rotte migratorie e le esigenze ecologiche delle specie; se la sopravvivenza della specie o popolazione è a rischio occorre prendere delle misure per minimizzarlo. È utile descrivere come la problematica si è evoluta nel tempo. Occorre esaminare anche gli aspetti socio-economici e legali e valutare la politica nazionale riguardo alla conservazione degli uccelli acquatici e alla riduzione dei danni, prevedendo, se necessario, la definizione di nuove misure.

Occorre effettuare studi socio-economici per valutare gli impatti, i costi e i benefici delle misure di riduzione del danno per le persone coinvolte, come gli agricoltori e gli allevatori ittici. I locali devono capire, accettare e sostenere le misure proposte.

Nei casi di danno alle colture dovrebbe essere redatto un inventario dell'estensione del danno (reale e potenziale). Il danno finanziario dovrebbe essere stimato calcolando la perdita reale e potenziale del raccolto dovuto al pascolo e al calpestio da parte degli uccelli acquatici.

In caso di danno agli allevamenti ittici, la natura del problema deve essere determinata identificando l'habitat della fauna ittica e le specie di uccelli acquatici coinvolti. Devono essere studiati lo stato, i *trend* e le esigenze ecologiche delle specie ittiche, determinando, se possibile, la composizione della dieta sia di queste che degli uccelli acquatici, allo scopo di stabilire la catena trofica ecologica.

Dovrebbe essere fatta una stima della quantità di pesce prelevato dagli allevamenti ittici industriali o artigianali, da parte degli allevatori, degli uccelli acquatici e dei pesci predatori.

Il danno finanziario va stimato:

- calcolando la capacità portante dell'area per la fauna ittica e per gli uccelli acquatici che si nutrono di pesci;
- calcolando le perdite dovute alla predazione da parte di pesci predatori e degli uccelli.

Nel caso di collisioni con aerei, occorre stimare il danno finanziario e sociale di un impatto. Per minimizzare o prevenire le collisioni occorre identificare le aree potenziali di collisione. Dovrebbe essere fatto un inventario di tutte le possibili specie potenzialmente pericolose; dovrebbe essere stimato il rischio per varie densità di uccelli in volo ad altitudini diverse attraverso uno studio combinato di campo e di esame della bibliografia. Occorre determinare per ogni specie la densità, le latitudini di volo massimo e preferite e la fenologia.

**2 - Organizzare gruppi di lavoro multidisciplinari per affrontare i problemi**, relativi ai conflitti che possono nascere tra gli uccelli acquatici e le attività antropiche. Occorre individuare un referente nazionale responsabile del coordinamento di tutte le attività relative ai conflitti; tale referente deve definire i progetti da effettuare e nominare un leader e un gruppo di lavoro multidisciplinare, che possono essere selezionati da fonti governative o non. I gruppi nazionali vengono coordinati a livello internazionale dal Segretariato AEWA.

**3 - Sviluppare un piano d'azione per la prevenzione del danno alle colture, agli allevamenti ittici o agli aerei:**

- *preparazione*: occorre stabilire la durata del progetto nel contesto degli obiettivi concordati e definire un programma di monitoraggio per misurare l'estensione del danno prima e dopo il progetto. Bisogna aumentare la presa di coscienza dell'opinione pubblica del problema in tutte le Parti contraenti in cui si verifica e ottenere l'approvazione dei soggetti coinvolti. Occorre individuare degli indicatori della riduzione del danno.

- *Piano d'azione*: occorre svilupparlo sulla base di quanto detto al punto 1. Prevede delle misure generali e delle misure specifiche rivolte alla riduzione del danno alle colture, agli allevamenti ittici o alle collisioni.

- *Stadi di attività*: i soggetti coinvolti nella misurazione del danno devono ricevere una formazione professionale. Ove possibile devono essere applicati esempi che hanno avuto successo altrove. Una rassegna delle misure utili per il controllo del danno deve essere conservata a livello

internazionale. I locali devono essere coinvolti e occorre aumentare la presa di coscienza del pubblico attraverso i mass media e tra le comunità locali. Occorre sviluppare un programma a lungo termine di educazione sulla conservazione.

4 - **Attuare il piano d'azione e proseguire con le attività del progetto:** appena sono state iniziate le attività di progetto per la riduzione del danno, occorre definire una procedura di monitoraggio per misurare il successo del progetto. Quando necessario il progetto va revisionato. L'attivazione deve essere legata ad attività di presa di coscienza dell'opinione pubblica, incluso programmi educativi e copertura dei mass media. Lo stato di avanzamento e i risultati del progetto dovrebbero essere pubblicati sia in riviste scientifiche che in quelle divulgative. Il referente nazionale per l'AEWA deve rendicontare al Segretariato l'efficacia del progetto.

Sia gli agricoltori, i cacciatori che gli allevatori ittici devono essere convinti della necessità del progetto, specialmente quando le azioni non includono il controllo diretto delle popolazioni di uccelli. È importante che i piloti e i meccanici degli aerei informino di tutte le possibili collisioni con uccelli. Il responsabile del progetto deve analizzare qualsiasi fallimento delle misure prese per controllare le collisioni, suggerire modifiche e notificare al Segretariato questi suggerimenti.

### **Misure attuate**

In base alla normativa vigente in Italia (Legge n. 157/92) la problematica del controllo delle specie che arrecano danni alle attività antropiche o che costituiscono un pericolo per la sicurezza aerea è già adeguatamente affrontata.

La sicurezza del volo aereo compete al Ministero dei Trasporti (Legge n. 157/92, art. 2, comma 3), il quale ha demandato la responsabilità di prevenire le collisioni tra uccelli e aeromobili alle società aeroportuali. Tali società sono incaricate di seguire protocolli operativi indicati nelle linee generali da un organismo tecnico nazionale denominato *Birdstrike* Italia. La prevenzione prevede la redazione di un'indagine ornitologica e la definizione di un piano operativo di intervento finalizzato: 1) a modificare le condizioni ambientali dell'aeroporto nelle sue immediate vicinanze, per rendere l'area meno attraente per gli uccelli; 2) ad allontanare dalle piste gli stormi potenzialmente più pericolosi per la sicurezza aerea, attraverso interventi di disturbo.

Per i danni alle colture e alle produzioni ittiche intervengono le Amministrazioni regionali o le Amministrazioni provinciali, se delegate, attraverso la predisposizione di specifici piani di controllo (Legge n. 157/92, art. 19, comma 2). Tali piani prevedono in via prioritaria l'adozione di metodi incruenti; il ricorso all'abbattimento è subordinato alla richiesta di parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, il quale provvede ad indicare le modalità tecniche di volta in volta più opportune. Le procedure per l'attivazione delle forme di controllo che comportano l'uccisione di soggetti, inoltre, devono sottostare alle disposizioni contenute nella Direttiva n. 79/409/CEE

Allo stato attuale, i maggiori conflitti si registrano nel caso del Cormorano, mentre sono più sporadiche le richieste di intervento nel caso di altri uccelli ittiofagi (aironi e svassi); i danni arrecati alle attività agricole risultano sostanzialmente ininfluenti.

## **Misure da attuare**

La gestione dei rapporti conflittuali tra l'avifauna acquatica e le attività antropiche nella maggior parte dei casi richiede un progressivo affinamento, attraverso un approfondimento delle istruttorie tecniche effettuate dalle Amministrazioni competenti. La redazione di specifici manuali e di linee guida potrebbero rivestire un'utilità soprattutto nel caso del Cormorano, nonché per gli interventi di controllo dell'avifauna negli aeroporti.

Dovrebbe essere svolta un'opera di informazione degli operatori del settore e di sensibilizzazione dell'opinione, secondo quanto previsto dalle [AEWA Conservation Guidelines No. 8](#).

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla mitigazione del disturbo legato alle attività ricreative all'aria aperta, si rimanda alle considerazioni riportate nel paragrafo precedente sull'ecoturismo (Paragrafo 3.2 della presente relazione).

### **4) Ricerca e monitoraggio - Piano d'azione par. 5**

*Impegnarsi ad effettuare rilevamenti in zone poco conosciute che potrebbero ospitare concentrazioni importanti delle popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) e a divulgare ampiamente i risultati ottenuti - par. 5.1.*

*Impegnarsi a monitorare regolarmente le popolazioni elencate in Tabella ABC e pubblicare o trasmettere i risultati di tali controlli alle organizzazioni internazionali appropriate al fine di consentire l'aggiornamento dello stato e dei trend delle suddette popolazioni - par. 5.2.*

*Collaborare al fine di migliorare la valutazione dei trend quale criterio indicativo dello stato delle popolazioni (par. 5.3) e per determinarne le rotte migratorie, ricorrendo alle conoscenze disponibili sulle distribuzioni nei periodi di riproduzione e non, sui risultati dei censimenti e partecipando ai programmi coordinati di inanellamento (par. 5.4).*

*Impegnarsi ad intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull'ecologia e la dinamica di popolazione delle popolazioni elencate in Tabella ABC e sui loro habitat, al fine di determinarne i bisogni specifici e le tecniche più adatte alla loro conservazione e gestione - par. 5.5.*

*Impegnarsi ad effettuare studi relativi sia agli effetti della scomparsa delle zone umide e del degrado e disturbo alla capacità portante delle zone umide utilizzate dalle popolazioni elencate in Tabella ABC, che ai modelli di migrazione di tali popolazioni - par. 5.6.*

*Impegnarsi ad effettuare studi relativi all'impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni elencate in Tabella ABC e all'importanza di tali forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale - par. 5.7.*

*Impegnarsi a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e a sostenere progetti di ricerca e monitoraggio - par. 5.8.*

Le Linee Guida di Conservazione (*AEWA Conservation Guidelines No. 9*) forniscono una serie di indicazioni sul protocollo di monitoraggio degli uccelli acquatici.

Lo scopo principale del monitoraggio degli uccelli acquatici è di ottenere informazioni obiettive, dettagliate e accurate sullo stato di conservazione di ogni popolazione di uccelli acquatici. Queste informazioni costituiscono un presupposto essenziale per programmare la politica di conservazione della natura a livello locale, nazionale e internazionale.

Ai fini del monitoraggio, sono considerate prioritarie le specie globalmente minacciate, quelle elencate in Tabella 1 del Piano d'azione (si veda la Tabella ABC della presente relazione) e, a livello nazionale, le specie per le quali il paese assume particolare importanza (perché ospita una grande proporzione della popolazione almeno in una fase del ciclo annuale).

In ogni caso un principio importante è che tutte le specie di uccelli acquatici dovrebbero essere ugualmente monitorate.

I conteggi dovrebbero essere standardizzati e avvenire con una frequenza regolare per consentire di estrapolare le tendenze demografiche.

Il monitoraggio deve essere a lungo termine, in modo che si possano valutare le conseguenze sull'avifauna di qualsiasi azione di conservazione o gestione.

Il metodo migliore per valutare l'importanza di un sito per gli uccelli acquatici consiste nell'organizzare conteggi regolari degli uccelli che lo frequentano. A tal fine occorre attuare una serie di azioni, di seguito illustrate sinteticamente.

**1 - Redigere una lista di siti per il monitoraggio standardizzato degli uccelli acquatici non nidificanti** (vedi *AEWA Conservation Guidelines No. 3*): la prima priorità di ogni schema nazionale di monitoraggio degli uccelli acquatici consiste nel selezionare un campione di zone umide dove sia possibile condurre conteggi regolari in modo standardizzato. Se le risorse lo consentono, la lista dovrebbe essere allargata a tutti i siti rappresentativi delle zone umide del paese. Il campione dovrebbe includere il maggior numero possibile dei siti Ramsar e dei siti designati come zone umide di importanza nazionale ed internazionale.

**2 - Costituire una rete gerarchica di osservatori, volontari e professionisti:** gli schemi di monitoraggio possono basarsi su organizzazioni governative e non o su istituti di ricerca.

Il modo migliore per organizzare l'attività di monitoraggio in un elevato numero di zone umide è attraverso una struttura gerarchica:

- viene nominato un coordinatore nazionale che ha la responsabilità dei censimenti nel paese;
- organizzatori locali, spesso volontari, coordinano i conteggi in regioni diverse del paese;
- i censitori, anch'essi spesso volontari, sono responsabili dei conteggi in singoli siti all'interno delle realtà regionali;
- nei siti di maggiore estensione, i censitori sono organizzati in gruppi.

**3 - Applicare i metodi dell'*International Waterbird Census (IWC)* al monitoraggio dei siti degli uccelli acquatici non nidificanti.** La standardizzazione è l'elemento più importante della metodologia di monitoraggio degli uccelli acquatici. La maggiore priorità dei coordinatori nazionali dovrebbe essere quella di censire ogni anno gli stessi siti nello stesso modo per poi consentire confronti tra paesi e anni diversi. Censimenti aggiuntivi a quelli consueti di gennaio sono estremamente utili e dovrebbero essere organizzati a livello nazionale quando le risorse lo

consentono. Per un dettaglio dei metodi IWC si rimanda al testo delle Linee Guida, a pag. 130.

**4 - Considerare l'uso di metodi aggiuntivi per monitorare le specie coperte in modo inadeguato dai metodi standard:** tutte le specie di uccelli acquatici dovrebbero essere censite a gennaio durante i censimenti dell'IWC. Comunque non tutte le specie possono essere adeguatamente monitorate utilizzando l'approccio standard.

Con la metodologia IWC si ottengono stime adeguate di popolazione e *trend* per la maggioranza degli Anatidi, per la Folaga, molte popolazioni di svassi, cormorani e limicoli (*Haematopodidae*, *Recurvirostridae*, *Charadriidae* e *Scolopacidae*), poiché le loro popolazioni spesso si riuniscono in un numero limitato di siti durante la stagione non riproduttiva.

Per alcune specie come le oche, i limicoli, gli Ardeidi e i Laridi si può prevedere di contare anche gli individui nei dormitori che vengono formati fuori dalla stagione riproduttiva.

D'altra parte i cormorani, gli aironi, le cicogne, le spatole, i fenicotteri e i Laridi possono essere contati durante la stagione riproduttiva, vista la loro abitudine a riunirsi in colonie. Per quelle specie che hanno una distribuzione particolarmente dispersa, come il Germano reale, anche se i censimenti non possono essere totalmente esaustivi, se ripetuti ogni anno, possono comunque dare una buona indicazione dei *trend* della popolazione.

Le specie, come le anatre marine, le oche, le strolaghe, la Pavoncella, alcune popolazioni di svassi e i cormorani, che tendono a riunirsi in aree diverse dalle zone umide (discariche, mare aperto, aree ad uso agricolo), devono essere contate tramite rilievi aerei e navali, che per loro natura possono essere condotte solo saltuariamente, per esempio ogni cinque anni.

È importante monitorare anche i siti chiave ove transitano le specie che migrano attraverso il paese.

Per quelle specie che tendono a nascondersi nella fitta vegetazione, come il Beccaccino, il Frullino, e la maggior parte dei Rallidi, occorre assumere che la proporzione di soggetti non contati si mantenga costante di anno in anno, in modo da poter usare i dati dei censimenti per ottenere un'indicazione dei *trend*. Per quanto riguarda le prime due specie, essendo cacciabili, si possono ottenere utili informazioni anche dai carnieri venatori e dall'esame dei soggetti (ali e/o timoniere), in particolare sulla produttività annuale e sulla composizione in classi di età e sesso della popolazione invernale. Questo discorso vale in generale per le popolazioni di uccelli acquatici che sono oggetto di prelievo venatorio. È importante sviluppare metodi di monitoraggio per censire le specie di Rallidi: possibili metodi comprendono indagini notturne durante la stagione riproduttiva per rilevare i soggetti in canto. Uno sforzo particolare è richiesto per monitorare le specie rare e globalmente minacciate durante diverse fasi del loro ciclo annuale. Anche le minacce potenziali o reali devono essere strettamente monitorate.

Molte zone umide variano nella loro estensione in seguito a periodi prolungati di gelo, allagamenti o siccità; siccome la distribuzione degli uccelli acquatici è strettamente legata all'estensione delle zone umide, occorre riportare cartograficamente l'entità di tali fenomeni, indicando la percentuale di copertura ottenuta dai censitori.

**5 - Creare una banca dati per consentire la gestione e l'uso delle informazioni raccolte:** i dati devono essere archiviati e informatizzati in modo da renderne agevole l'utilizzazione e la consultazione. Il sistema di archiviazione deve essere flessibile e compatibile con quello degli altri paesi.

**6 - Assicurare che le informazioni raccolte vengano utilizzate nel modo migliore:** i coordinatori nazionali devono sottoporre alle analisi internazionali i dati entro un anno dalla data del censimento. Le stime nazionali delle popolazioni possono essere utilizzate come strumento per individuare i siti importanti a livello nazionale; i biotopi che ospitano regolarmente l'1% o più della popolazione nazionale stimata possono essere considerati importanti (in analogia con quelli considerati importanti a livello internazionale, che ospitano l'1% o più di una popolazione migratrice). Per identificare i *trend* demografici è necessario ottenere una copertura coerente di un campione esteso di siti usati da ogni popolazione per un periodo di almeno cinque anni. Esistono diversi metodi di analisi che possono risolvere problemi dovuti a cambiamenti nella copertura dei siti tra stagioni diverse, ma possono essere usati solo se il numero di siti non rilevati in modo continuativo è relativamente basso.

Dati che derivano dal monitoraggio degli uccelli acquatici sono utilizzati per identificare i siti chiave, come spiegato nell'*AEWA Conservation Guidelines* No. 3. La limitazione dei dati IWC al mese di gennaio riduce l'utilità dei database internazionali per l'identificazione dei siti chiave; è quindi estremamente importante che a livello nazionale vengano raccolti dati anche in altre stagioni, più di una volta all'anno, anche se il censimento effettuato a gennaio è da considerarsi come quello più importante.

La diffusione dei risultati è fondamentale; essi devono essere pubblicati annualmente, sotto forma di rapporto o all'interno di una rivista ornitologica ad ampia distribuzione, come semplici rendiconti del numero di uccelli contati. Anche la realizzazione di confronti con i dati relativi a stagioni precedenti può essere opportuna. Ogni tre, cinque anni occorre predisporre rapporti più dettagliati.

**7 - Inserire i risultati nella politica di conservazione.** Su scala locale e nazionale le informazioni raccolte sono spesso utilizzate a supporto delle scelte di programmazione e per le Valutazioni di Impatto Ambientale. Su scala nazionale possono essere utilizzate anche nell'ambito di inchieste pubbliche relative a opere o progetti in grado di determinare effetti negativi sull'ambiente; inoltre possono fornire un importante supporto per la designazione di nuove aree protette e IBA.

A livello internazionale le informazioni derivanti dal monitoraggio sono utilizzate a sostegno della Convenzione Ramsar, dell'*AEWA* e della Convenzione sulla Biodiversità e rappresentano un presupposto essenziale per la definizione di accordi regionali e di piani di gestione e d'azione per la conservazione delle specie.

### **Misure attuate**

In Italia, i censimenti invernali degli uccelli acquatici sono stati condotti, nell'ambito del progetto IWC, dal 1975. Inizialmente venne attivata una collaborazione tra l'International Waterfowl Research Bureau (IWRB, ora Wetlands International) e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina. A partire dal 1985, si è passati a un coordinamento nazionale affidato direttamente a quest'ultimo Istituto (ora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). I risultati di questa attività di rilevamento sono stati resi noti in maniera cumulativa e analizzati in più occasioni:

- Focardi S., F. Spina, 1986 - Rapporto sui censimenti invernali degli Anatidi e della Folaga in Italia (1982-1985). Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti Tecnici, 2.
- Serra L., A. Magnani, P. Dall'Antonia, N. Baccetti, 1997 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995. Biol. Cons. Fauna, 101: 1-312.
- Baccetti N., P. Dall'Antonia, P. Magagnoli, L. Melega, L. Serra, C. Soldatini, M. Zenatello, 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e *trend* delle popolazioni nel 1991-2000. Biol. Cons. Fauna, 111: 1-240.

Gli ultimi due lavori, in particolare, hanno avuto lo scopo di definire la distribuzione e la consistenza delle popolazioni italiane di uccelli acquatici e di individuare quali siano le zone umide - intese nel senso precisato dalla Convenzione di Ramsar - che sostengono contingenti di importanza internazionale ai sensi della stessa Convenzione o che risultano di interesse nazionale.

Gli scopi per cui vengono condotti i censimenti invernali in Italia sono:

- stabilire annualmente la dimensione delle popolazioni presenti nel mese di gennaio;
- identificare variazioni nella dimensione e nella distribuzione delle popolazioni;
- determinare l'importanza a livello internazionale e nazionale dei vari siti;
- contribuire significativamente agli sforzi internazionali per la conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat.

Censimenti a livello nazionale o regionale vengono condotti, anche se con cadenze talora irregolari, nel caso di popolazioni nidificanti. Le specie meglio monitorate sono soprattutto quelle coloniali (ad es. Laridi, Ardeidi, Cormorano, Fenicottero). I censimenti in periodo di migrazione vengono invece svolti per ora con una copertura geografica molto limitata. Indagini approfondite, ma condotte per un arco temporale limitato, sono state effettuate nell'ambito degli studi propedeutici alla realizzazione di piani d'azione nazionali (Anatra marmorizzata, Moretta tabaccata, Gabbiano corso).

In alcune zone umide italiane, da diversi anni viene svolta attività di inanellamento utilizzando sia anelli di metallo che anelli colorati ; in particolare gli sforzi sono rivolti nei confronti di alcune specie *target* (Gabbiano corallino, Beccapesci, Spatola, Fenicottero). Un'analisi approfondita dei dati di inanellamento e ricattura custoditi all'interno della Banca Dati del Centro Nazionale di Inanellamento presso l'INFS è attualmente in corso.

Ricerche sulla biologia finalizzate all'acquisizione di una migliore conoscenza delle specie e dei fattori di minaccia sono state recentemente effettuate nel caso di alcuni uccelli acquatici di particolare significato conservazionistico, quali il Tarabuso (Università di Pavia) e l'Occhione (Università di Pisa), nell'ambito di progetti LIFE.

### **Misure da attuare**

Il monitoraggio sistematico e standardizzato delle popolazioni nidificanti in Italia rappresenta una delle principali priorità. Particolare attenzione va dedicata soprattutto alle specie elencate in Tabella A. Anche per quanto riguarda i contingenti in transito, il monitoraggio deve essere

urgentemente migliorato. Sforzi andranno effettuati in particolare affinché per queste attività venga creato un coordinamento centrale che garantisca la standardizzazione dei metodi di indagine e la realizzazione di una banca dati unificata.

Per migliorare la conoscenza delle popolazioni e delle rispettive strategie di migrazione si ritiene necessario intensificare l'attività di inanellamento, anche estendendo l'attività di cattura ad un maggior numero di zone umide e promuovendo l'impiego di anelli colorati. Un'analisi più dettagliata dei dati di ricattura disponibili è opportuna per una più puntuale definizione delle popolazioni che interessano l'Italia e per acquisire importanti dati sui tassi di sopravvivenza e sui fattori di minaccia.

Un altro aspetto da approfondire riguarda la diffusione delle specie alloctone; a tale riguardo si rimanda al punto 1.5 della presente relazione.

Anche l'impatto derivante da altri fattori limitanti, quali la caccia, l'inquinamento e il deterioramento delle condizioni ambientali meriterebbe di essere oggetto di specifici studi.

## **5) Educazione ed informazione - Piano d'azione par. 6**

*Elaborare, quando risulti necessario, programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione abbia conoscenze sufficienti per applicarlo efficacemente (par. 6.1), a tal fine collaborare con gli altri paesi e con il Segretariato per elaborare programmi di formazione e scambiare la documentazione disponibile (par. 6.2).*

*Impegnarsi ad elaborare programmi, materiali e meccanismi d'informazione per meglio sensibilizzare il pubblico sugli obiettivi, le disposizioni e il contenuto del Piano d'azione. A questo riguardo bisognerebbe rivolgere particolare attenzione alle persone che vivono all'interno e nei dintorni delle zone umide importanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti, ecc.), alle autorità locali e ad altri organi decisionali - par. 6.3.*

*Impegnarsi a svolgere campagne specifiche di sensibilizzazione pubblica per la conservazione delle popolazioni elencate in Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) - par. 6.4.*

### **Misure attuate**

Localmente sono state svolte campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ad opera di enti gestori delle aree protette, enti pubblici e ONG, con l'obiettivo specifico di modificare l'approccio delle persone nei confronti delle zone umide e degli uccelli che vi abitano. Redigere un elenco completo delle iniziative svolte negli ultimi anni risulta un compito difficile, anche per la pluralità dei soggetti che hanno operato in tal senso.

### **Misure da attuare**

Il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione a livello nazionale deve acquisire necessarie competenze attraverso l'esame di materiale prodotto dal Segretariato e attraverso contatti con lo staff tecnico del Segretariato stesso. Specifici corsi di formazione dovrebbero essere previsti per i soggetti responsabili delle zone umide (personale afferente agli enti gestori delle aree protette, uffici regionali e provinciali preposti alla pianificazione territoriale/ambientale e alla gestione della caccia, ONG, ecc.).

Campagne mirate di sensibilizzazione devono essere avviate soprattutto nei confronti di cacciatori, pescatori, turisti e agricoltori, che gravitano nelle vicinanze delle zone umide.

### **6) Modalità di attuazione - Piano d'azione par. 7**

*Nell'attuare il Piano d'azione, occorre dare priorità alle popolazioni che figurano in Tabella A - par. 7.1.*

*In presenza di più popolazioni della stessa specie comprese nella Tabella ABC (cfr. punto 1.3 della presente relazione) applicare le misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni che registrano lo stato di conservazione meno favorevole - par. 7.2.*

*In coordinamento con il Comitato tecnico e le Parti, il Segretariato, al massimo ogni tre anni, prepara una serie di studi internazionali necessari per l'applicazione del presente Piano d'azione, in particolare su (par. 7.4 e 7.5):*

- a) lo stato e i trend delle popolazioni;*
- b) le lacune in materia di informazioni provenienti da rilevamenti;*
- c) il network dei siti utilizzati da ciascuna popolazione, ivi compreso l'esame dello stato di protezione di ogni sito, nonché le misure di gestione adottate in ciascun caso;*
- d) le legislazioni nazionali sulla caccia e il commercio relative alle specie figuranti in All. 2;*
- e) lo stadio di preparazione e attuazione dei piani d'azione per specie;*
- f) i progetti di reintroduzione;*
- g) lo stato delle specie di uccelli acquatici alloctone introdotte e dei loro ibridi.*

### **Misure attuate**

In allegato è possibile consultare i seguenti documenti prodotti sino ad ora dal Segretariato per ottemperare a questi obblighi:

- “Revisione dello Stato delle Specie di Uccelli acquatici alloctoni nell'Area dell'Accordo dell'AEWA” preparato dal BTO, aggiornato al mese di febbraio 2000 e presentato durante la seconda Riunione delle Parti (*Inf. 2.17* - settembre 2002);
- “Rapporto sullo Stato di Conservazione degli Uccelli acquatici migratori nell'Area dell'Accordo - terza edizione”, presentato alla terza Riunione delle Parti (*Inf. 3.1* - ottobre 2005). Si tratta solo di una versione preliminare, pertanto in attesa che esca il Rapporto completo si allega anche la seconda edizione che risale al 2002 (*Inf. 2.14*).

**Misure da attuare**

L'attuazione di questa misura comporta l'attivazione di uno stretto rapporto di collaborazione con il Comitato tecnico e il Segretariato, affinché si instauri un proficuo scambio di informazioni e si crei una sinergia per garantire una corretta e piena applicazione dell'Accordo.

Considerata la posizione geografica dell'Italia, il nostro Paese potrebbe svolgere un importante ruolo guida nell'ambito del Mediterraneo centrale, offrendo supporto tecnico/scientifico in particolare agli Stati nordafricani aderenti all'Accordo.



## ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ❖ Testo AEWA: Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) and Action Plan (2003-2005)
- ❖ Resolution 3.4. Submission of National Reports to MOP3 and MOP4 and Reports on the Phase out of Lead Shot in Wetlands
- ❖ Format for Reports of the Parties
- ❖ Resolution 3.8. Amendments to the Annexes to the Agreement
- ❖ AEWA/MOP 3.29.Rev.2. Proposal for Amendment of the Action Plan of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)
- ❖ AEWA/Inf. 3.1. Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area. Third Edition. Draft Report prepared by Wetlands International. Simon Delany. September 2005
- ❖ Resolution 2.3. Conservation Guidelines
- ❖ AEWA/MOP2.12. Draft Conservation Guideline on National Legislation for Protection of Migratory Waterbird Species and their Habitats
- ❖ Conservation Guidelines prepared by Wetlands International and adopted by the Meeting of the Parties to AEWA at its second session (September 2002, Germany) - Last update 19.4.2005
- ❖ Owen, M., Callaghan, D. & Kirby, J. 2006. Guidelines on Avoidance of Introductions of Non-native Waterbird Species. AEWA Technical Series No.12. Bonn, Germany.
- ❖ AEWA/Inf. 2.17. Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Agreement Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. BTO Research Report No. 229. Blair, M.J., McKay, H., Musgrove, A.J. & Rehfisch, M.M. February 2000
- ❖ AEWA/Inf. 2.14. Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area. Second Edition - Draft Report prepared by Wetlands International. Written by Derek A. Scott. July 2002
- ❖ Tabella 1 Italia Emendata dell'Allegato 3 - Piano d'azione AEWA
- ❖ Documentazione relativa all'uso del piombo per la caccia agli uccelli acquatici